

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV Camera e 13 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII) .....	»	51
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	52
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII) .....	»	56
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	57
GIUSTIZIA (II) .....	»	68
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	78
FINANZE (VI) .....	»	89
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	108
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	125
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	149

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	150
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	156
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	176
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	177

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) (doc. IV, n. 22) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
<b>ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:</b>	
Esame di una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (doc. IV, n. 23) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
Sui lavori della Giunta .....	6
AVVERTENZA .....	6

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.20.**

**Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) (doc. IV, n. 22).**

*(Esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, fa presente che la domanda in titolo concerne il signor Vincenzo Lo Zito (maresciallo del corpo militare della Croce Rossa), il quale avrebbe scritto in varie sedi frasi ingiuriose e lesive del decoro di diverse istituzioni e cariche, tra cui il Parlamento. L'autorità giudiziaria ha qualificato i fatti come vilipendio delle Assemblee legislative e ha chiesto l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale. In questo caso l'espressione «autorizzazione a procedere» non sta a indicare un istituto a protezione dei singoli membri del Parlamento in relazione a procedimenti che li

riguardino, quanto piuttosto un atto di impulso del Parlamento stesso a far proseguire il procedimento penale contro un terzo. Si tratta di una condizione di procedibilità che deve rivelare l'interesse dell'Assemblea legislativa a che l'offesa sia perseguita (similmente a quel che accade alle persone fisiche con la querela).

Dal punto di vista procedurale, l'autorizzazione viene solitamente chiesta a entrambe le Camere e i regolamenti parlamentari prevedono la possibilità di un esame coordinato da parte degli organi referenti (un preventivo esame comune da parte di singoli esponenti delle Giunte della Camera e del Senato, vedi articolo 18, comma 3, r. C., e 135, comma 6, r. S.). Peraltro, tale procedura — che non pregiudica determinazioni differenziate delle Giunte plenarie e delle due Assemblee — non risulta mai utilizzata. Nel caso attuale, comunque, la procedura coordinata è esclusa dal fatto che la domanda di autorizzazione a procedere nemmeno risulta trasmessa al Senato.

Generalmente — anche se non sempre — le Giunte, e le Camere, negano l'autorizzazione a procedere, sulla base del presupposto che le Assemblee parlamen-

tari hanno un prestigio e un'autorevolezza che non necessitano di replicare a singoli cittadini che perdano le staffe e si lascino andare ad espressioni volgari e sconnesse. In tal senso, per tenersi alle legislature recenti, vi sono due precedenti nella XIII e uno nella XIV, deliberati dall'Assemblea nel senso del diniego.

Sul finire della XIV legislatura, inoltre, era pervenuta una domanda di autorizzazione in relazione a una pubblicazione che accostava le Camere a contenuti pornografici, ragione per cui la Giunta adottò all'unanimità una proposta di concessione, che tuttavia l'Assemblea non esaminò, anche perché nel frattempo il Senato – per parte sua – aveva denegato l'autorizzazione con la motivazione che « non [gli] compete[va] neppure di accostarsi ad un tale truogolo di oscenità, incapace di lordare il lembo del laticlavio dell'organo di rappresentanza della sovranità popolare » (v. il doc. IV, n. 10/A, Senato della Repubblica, XIV legislatura).

Nel caso oggi in esame ritiene, consultati gli atti, che la Giunta debba con ponderazione mettere a confronto le istanze dell'opinione pubblica e di singoli cittadini, che eventualmente assumono i modi e i toni di una rivolta scomposta e antipolitica, con la necessità di ristabilire il decoro istituzionale. Crede infatti che nessun comportamento della Camera possa dare l'idea di avallare moti e sentimenti dispregiativi delle Istituzioni.

Si riserva tuttavia di avanzare una proposta solo dopo aver ascoltato i colleghi, tra i quali potrebbe esservi chi conosca la vicenda del signor Lo Zito più da vicino, tanto da poter offrire elementi di giudizio più ampi e approfonditi.

Maurizio TURCO (PD) dichiara di conoscere la vicenda del signor Lo Zito e chiede che la Giunta acquisisca le interrogazioni presentate su di essa in questa legislatura nonché le sentenze 25 maggio 2011 del tribunale penale di Roma e 26 maggio 2011 del tribunale penale militare di Roma, nonché, ancora, lo stato di servizio del maresciallo Lo Zito presso la Croce Rossa. Fa presente che, con le

predette pronunzie, Lo Zito è sempre stato assolto dalle accuse.

Poiché non vi sono obiezioni, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, procederà nel senso richiesto dal deputato Maurizio Turco e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

**Esame di una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (doc. IV, n. 23).**

*(Esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, con riferimento alla domanda in titolo ricorda che essa è pervenuta il 9 agosto 2011, successivamente alla deliberazione della Camera in ordine alla richiesta d'arresto: essa si riferisce al medesimo procedimento penale e quindi agli stessi fatti. Rammenta altresì che i reati per i quali era stata richiesta la custodia cautelare in carcere erano il favoreggiamento personale e la rivelazione di segreti d'ufficio, avendo il Gip escluso la sussistenza di sufficienti elementi per configurare l'associazione per delinquere. Su ricorso della procura della Repubblica di Napoli, il tribunale del riesame ha invece ritenuto sussistenti anche i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.

Avverte altresì che, in data 4 ottobre 2011, gli avvocati dell'on. Papa, Giuseppe D'Alise e Carlo Di Casola, hanno fatto pervenire una memoria che consiste essenzialmente di tre parti. Nella prima si fa presente che l'on. Papa vorrebbe essere sentito di persona dalla Giunta. Nella seconda, l'on. Papa disconosce la titolarità delle utenze di cui ai numeri da 8 a 14 della richiesta dell'autorità giudiziaria. Nella terza svolge ulteriori considerazioni in ordine alle intercettazioni effettuate nel corso del procedimento a suo carico. Su quest'ultimo punto, evidentemente, la

Giunta non deve pronunziarsi, essendo la domanda all'ordine del giorno relativa a tabulati e non a intercettazioni.

Con riferimento alla richiesta dell'on. Papa di essere ascoltato di persona dalla Giunta, precisa che l'avviso di cui all'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera è stato ritualmente inviato al collega Papa, sia in casella sia presso entrambi i suoi avvocati a Napoli. Evidentemente, nell'invito è stato fatto presente che il collega Papa aveva ed ha la possibilità di inviare una memoria scritta, ciò che gli avvocati hanno fatto. Tale contenuto dell'invito è del resto conforme ai precedenti che risultano agli atti. Rammenta infatti il caso dell'on. Abbatangelo, a carico del quale l'Assemblea concesse l'arresto nel 1984 e che non poté partecipare di persona alle attività parlamentari, anche in virtù di un diniego a lui opposto dal giudice di sorveglianza di Roma; e quello dell'on. Cito, nei confronti del quale l'Assemblea denegò l'arresto nel 1997 ma a carico del quale – cessata la carica nel 2001 – la magistratura eseguì la misura custodiale: egli – non potendo intervenire di persona presso la Giunta per essere ascoltato in relazione a una domanda d'insindacabilità – fu invitato a inviare una memoria, ciò che effettivamente fece (v. seduta della Giunta delle autorizzazioni del 12 maggio 2004 e la relazione doc. IV-*quater* n. 105).

Ricorda in proposito che – come già ha avuto modo di chiarire il Presidente della Camera (nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 agosto 2011 e in una lettera in pari data inviata all'on. Labocetta), con considerazioni che richiama testualmente – la prerogativa dell'inviolabilità dei membri delle Camere è posta, oltreché a garanzia della libertà personale e dell'indipendenza dei parlamentari e della continuità della loro funzione, a tutela della integrità delle Camere sia in relazione alla loro composizione numerica, sia considerando i rapporti di forza fra i vari gruppi. È proprio a salvaguardia di questi interessi che la Costituzione ha garantito che nessuna lesione possa operarsi sulla composizione e sul funzionamento della

Camera in forza di provvedimenti restrittivi delle libertà personali che colpiscono i suoi membri senza che la Camera stessa vi acconsenta (con una deliberazione nella quale vengono a bilanciarsi i vari interessi costituzionali in gioco). Ciò fatti salvi i casi, costituzionalmente previsti, di sentenza penale passata in giudicato e di arresto in flagranza, nei quali il legislatore costituzionale non richiede neppure l'autorizzazione della Camera. In tutte le ipotesi diverse da queste ultime due è rimesso dunque alla valutazione della Camera di appartenenza l'apprezzamento sulla sussistenza o meno di quelle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale di un parlamentare e che sono idonee a produrre i conseguenti effetti sul funzionamento dell'organo nel suo complesso. Ed è proprio in ciò che risiede la garanzia costituzionale del Parlamento: nell'impossibilità, cioè, che si possa incidere sul mandato parlamentare del singolo, e conseguentemente sul *plenum* della Camera di appartenenza, senza l'autorizzazione della Camera medesima.

Alla luce delle considerazioni svolte, fondate sul chiarissimo ed univoco dettato costituzionale, non è possibile ipotizzare una pretesa necessità che – anche dopo che la Camera ha deliberato per la concessione dell'autorizzazione all'arresto – sia in ogni caso assicurata la presenza (o quantomeno la possibilità di presenza) del deputato interessato dal provvedimento restrittivo, e ciò neppure con riferimento ad una specifica fase procedurale, quale quella odierna, che pure lo riguarda direttamente. Nell'attuale quadro normativo, infatti, una volta deliberata l'autorizzazione, restano affidate all'autorità giudiziaria le concrete modalità di esecuzione della misura restrittiva irrogata, rispetto alle quali soltanto il deputato – e non certo la Camera – è legittimato a chiedere una nuova valutazione.

Con riferimento invece al disconoscimento delle utenze non intestate al collega Papa, la Giunta deve procedere come fece nei casi dei deputati Rotondi e Berlusconi lo scorso 23 febbraio. In tale occasione, su proposta del relatore Gava, la Giunta

constatò all'unanimità che i tabulati richiesti non concernevano neanche potenzialmente conversazioni di parlamentari e quindi restituì, per il tramite del Presidente della Camera, gli atti all'autorità giudiziaria per incompetenza. La Giunta deve invece pronunciarsi sui tabulati delle utenze di cui ai numeri da 1 a 7 della richiesta.

Propone conclusivamente che l'esame della domanda sia comunque rinviato per consentire al collega Papa, se lo desidera, di redigere personalmente una memoria da far pervenire alla Giunta o – in ipotesi – per consentire al collega, se lo ritenga, di ottenere dall'autorità giudiziaria i provvedimenti di competenza di questa che eventualmente ne consentano, in una prossima riunione della Giunta, l'audizione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) nel concordare con la proposta di rinvio del seguito dell'esame testé formulata dal Presidente, precisa che la stessa deve intendersi, a suo avviso, essenzialmente finalizzata a consentire all'on. Papa l'esercizio delle proprie facoltà.

La Giunta concorda sulle proposte del Presidente.

#### **Sui lavori della Giunta.**

Marilena SAMPERI (PD) chiede di concludere i lavori della Giunta entro le ore 9,45, ora in cui si riunirà il Comitato dei nove nominato dalla Commissione Giusti-

zia nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulle intercettazioni (n. 1415/C, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea), di cui fa parte.

Maurizio PANIZ (PdL) chiede che la Giunta nella prossima seduta possa esaminare le questioni poste dall'istanza presentata dall'on. Berlusconi di cui è stata data notizia il 7 settembre scorso.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, assicura il collega Paniz che nella prossima seduta della Giunta, che sin d'ora convoca per mercoledì 12 ottobre 2011, svolgerà comunicazioni sul punto, le quali peraltro erano già previste all'ordine del giorno della seduta odierna nonché di sedute precedenti, rinviate – peraltro – su richiesta di membri della Giunta.

#### **La seduta termina alle 9.45.**

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *Comunicazioni del Presidente*

*Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal Senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (Rel. Bianconi)*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima, Connie Hedegaard, sulle politiche europee in materia di cambiamenti climatici (*Svolgimento e conclusione*) . . . . . 7

#### AUDIZIONI

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei Deputati, Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima, Connie Hedegaard, sulle politiche europee in materia di cambiamenti climatici.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione insieme al presidente della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, Salvatore D'Alì.

Il Commissario europeo per l'azione per il clima Connie HEDEGAARD svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Roberto DI GIOVAN PAOLO (PD), Roberto DELLA SETA (PD), Francesco FERRANTE (PD), Andrea FLUTTERO (PdL), e i deputati Alessandro BRATTI (PD), Marco MAGGIONI (LNP), Raffaella MARIANI (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Il Commissario europeo per l'azione per il clima Connie HEDEGAARD fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Commissario europeo per l'intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo ( <i>Seguito esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalle Commissioni riunite</i> ) .....	9

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Fiamma NIRENSTEIN.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

*(Seguito esame e approvazione del documento conclusivo).*

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni Pierangelo FERRARI (PD), Paolo CORSINI (PD), Raffaele VOLPI

(LNP), Gianclaudio BRESSA (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*.

Enrico PIANETTA (PdL) ringrazia la presidente Nirenstein per il significativo lavoro svolto.

Le Commissioni approvano quindi il documento conclusivo (*vedi allegato*).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, esprime viva soddisfazione per l'approvazione unanime del documento conclusivo.

#### La seduta termina alle 9.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

## Indice

Il Comitato d'indagine sull'antisemitismo .....	Pag.	10
Il programma e gli obiettivi dell'indagine .....	»	11
Il contesto dell'indagine conoscitiva .....	»	12
Sintesi delle audizioni svolte .....	»	15
Dibattiti connessi ed eventi di rilievo parlamentare .....	»	23
La definizione di antisemitismo .....	»	25
Razzismo, antisemitismo, antigioiudaismo, antisionismo, anti-israelismo .....	»	27
L'antisemitismo nel contesto internazionale .....	»	30
Il caso italiano .....	»	32
L'antisemitismo e il diritto di critica nei confronti dello Stato di Israele .....	»	35
L'antisemitismo <i>on line</i> .....	»	36
I giovani e l'antisemitismo .....	»	39
L'antisemitismo di matrice islamico-fondamentalista .....	»	40
Strategia di contrasto .....	»	41
Proposte di lavoro .....	»	43
PRINCIPALI DATI FORNITI NEL CORSO DELL'INDAGINE .	»	44

« *Erinnern, das ist vielleicht die qualvollste Art des Vergessens und vielleicht die freundlichste Art der Linderung dieser Qual* », Erich Fried (1)

« *Se Auschwitz non ha guarito il mondo dall'antisemitismo, cosa potrà farlo?...Cosa abbiamo quindi imparato dal passato? Abbiamo imparato che il razzismo è stupido e che l'antisemitismo è un'infamia. Abbiamo imparato che la nostra umanità è definita dal nostro atteggiamento verso l'alterità dell'altro, che abbiamo una chiara scelta tra cadere nella provocazione del nemico e il nostro dovere morale nei confronti gli uni degli altri, la scelta tra il nichilismo e il senso, il significato, tra la paura e la speranza. Questa scelta appartiene a ciascuno di noi.* », Elie Wiesel, Premio Nobel per la pace, intervento presso l'Aula della Camera dei deputati nel Giorno della memoria, il 27 gennaio 2010

### **Il Comitato d'indagine sull'antisemitismo**

Alla fine del primo decennio del XXI secolo, in base ai dati diffusi dalle maggiori agenzie internazionali competenti, il fenomeno dell'antisemitismo appare in forte ripresa nelle società europee e assai diffuso nella comunità internazionale. Anche in Italia la situazione desta preoccupazione, seppur il nostro Paese evidenzia un quadro meno allarmante rispetto ad altri importanti Paesi dell'Unione europea.

In linea con l'impegno rafforzato, assunto dal Parlamento italiano, sui temi della lotta contro ogni forma di razzismo e intolleranza, per la pace e la sicurezza a livello internazionale e per la tutela dei diritti umani, sulla base delle determinazioni raggiunte dalle rispettive Commissioni, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e III (Affari esteri e comunitari), nella riunione dell'8 ottobre 2009, hanno quindi convenuto all'unanimità sull'opportunità di procedere in modo congiunto allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'antisemitismo.

In tale occasione si è valutata l'istituzione di un comitato d'indagine, cui affidare l'organizzazione dei lavori, fermo restando il compito delle stesse Commissioni permanenti di esaminare le risultanze dell'indagine e di approvarne il documento conclusivo in sede plenaria.

---

(1) « Ricordare, questo è forse il modo più doloroso per dimenticare e forse il modo più gentile per lenire questo stesso dolore » (*trad. non ufficiale*).

La volontà di istituire un organo *ad hoc* ha rappresentato un dato assi innovativo sia sul piano procedurale che sul piano del merito politico ed è indubbiamente da inquadrare in una determinazione condivisa ad attribuire visibilità al tema della lotta contro l'antisemitismo sia per accrescere la consapevolezza sulle dimensioni del fenomeno sia per adottare adeguate misure di contrasto.

Sulla base dell'intesa con il Presidente della Camera, di cui all'articolo 144, comma 1, del Regolamento, il 28 ottobre 2009 le Commissioni riunite I e III hanno, quindi, deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, adottando il relativo programma di lavoro. Il termine di conclusione dell'indagine è stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2010. Nel corso dei lavori tale termine è stato prorogato una prima volta al 30 aprile 2011, quindi al 30 giugno 2011 e infine al 30 settembre 2011.

Nella successiva riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni del 10 dicembre 2009, è stato quindi istituito il Comitato d'indagine sull'antisemitismo, composto inizialmente da 26 membri in modo da garantire la rappresentanza paritetica delle due Commissioni e quella proporzionale dei gruppi (2).

A presiedere il Comitato è stata chiamata l'on. Fiamma Nirenstein (PdL), vicepresidente della Commissione affari esteri e comunitari. Ulteriori componenti dell'Ufficio di presidenza del Comitato sono l'on. Michele Bordo (PD), in qualità di vicepresidente, e l'on. Raffaele Volpi (LNP), in qualità di segretario, entrambi componenti della I Commissione (3).

## **Il programma e gli obiettivi dell'indagine**

Il programma dell'indagine conoscitiva, deliberato dalle Commissioni, ha fissato l'obiettivo dello svolgimento di un'attività di moni-

---

(2) In seguito alla costituzione dei nuovi gruppi parlamentari Futuro e Libertà per il Terzo Polo e Popolo e Territorio il numero dei componenti è stato elevato a 30.

(3) L'on. Michele Bordo (PD) è subentrato all'on. Pierangelo Ferrari (PD) nelle funzioni di vicepresidente del Comitato il 19 novembre 2010. Ulteriori componenti del Comitato d'indagine sono, per quanto concerne la I Commissione, gli onn. Isabella Bertolini, Maurizio Bianconi, Fabrizio Cicchitto, Beatrice Lorenzin e Giorgio Clelio Stracquadanio per il gruppo del Popolo della Libertà; gli onn. Olga D'Antona e Pierangelo Ferrari, poi sostituito dall'on. Doris Lo Moro, per il gruppo del Partito Democratico; l'on. Manuela Dal Lago, poi sostituita dall'on. Pierguido Vanalli, per il gruppo della Lega Nord Padania; l'on. David Favia per il gruppo dell'Italia dei Valori; l'on. Pierluigi Mantini per il gruppo dell'Unione di Centro per il Terzo Polo; infine, il gruppo Misto ha designato l'on. Pino Pisicchio, poi sostituito dall'on. Linda Lanzillotta. In seguito alla costituzione dei nuovi gruppi parlamentari sono stati designati quali ulteriori membri del Comitato gli onn. Carmelo Briguglio, in rappresentanza del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo e Maria Elena Stasi, in rappresentanza del gruppo Popolo e Territorio. Per quanto concerne la III Commissione, il gruppo del Popolo della Libertà ha designato gli onn. Margherita Boniver, Renato Farina, Gennaro Malgieri ed Enrico Pianetta; il gruppo del Partito Democratico ha designato gli onn. Furio Colombo, Paolo Corsini e Francesco Tempestini; il gruppo della Lega Nord Padania ha designato gli onn. Roberto Cota, poi sostituito dall'on. Marco Giovanni Reguzzoni, e Gianluca Pini; il gruppo dell'Unione di Centro per il Terzo Polo ha designato l'on. Ferdinando Adornato; il gruppo dell'Italia dei Valori ha designato l'on. Leoluca Orlando e il gruppo Misto ha designato l'on. Gianni Verneti. In seguito alla costituzione dei nuovi gruppi parlamentari sono stati designati, quali ulteriori membri del Comitato, gli onn. Roberto Menia, in rappresentanza del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo, e Michele Pisacane, in rappresentanza del gruppo Popolo e Territorio.

toraggio e di approfondimento tematico del fenomeno dell'antisemitismo, sia a livello internazionale che nazionale, in una logica e prospettiva di indirizzo politico.

In particolare, l'indagine è stata impostata in modo da evidenziare i nuovi caratteri che tale fenomeno ha assunto rispetto a quelli tradizionali, con particolare riferimento all'odio etnico e religioso, alimentato dal fondamentalismo, ed allo strumentale intreccio con l'antisionismo e con le derive negazioniste.

Si è valutato che la recrudescenza dell'antisemitismo a livello mondiale, ed in particolare in Europa, unitamente al complesso rapporto con le vicende del Medio Oriente, induce a non sottovalutare gli episodi di intolleranza, che hanno avuto luogo anche in Italia, e ad adottare un'impostazione del problema che coniughi i profili di interesse internazionale con quelli di interesse nazionale.

In particolare, si è inteso verificare il grado di consapevolezza dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e del sistema educativo; l'adeguatezza degli apparati e delle misure legislative nazionali e delle previsioni delle convenzioni internazionali; nonché l'efficacia degli organismi preposti al contrasto dell'antisemitismo.

In tale ottica, si è valutato che dall'indagine sarebbero potute emergere utili indicazioni ai fini di un rafforzamento del tessuto normativo, sia preventivo che repressivo, anche con riferimento ai nuovi mezzi di diffusione dell'antisemitismo, come le reti informatiche. Il programma dell'indagine ha inteso, in generale, inquadrare il fenomeno dell'antisemitismo nella tematica dei diritti umani e della discriminazione sotto il profilo etnico e religioso.

In base al programma, l'attività di indagine si è quindi articolata principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati.

Il programma ha pertanto indicato come soggetti da audire i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'istruzione e dirigenti dei relativi ministeri; rappresentanti delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee; parlamentari esteri ed europarlamentari componenti di comitati per la lotta all'antisemitismo; rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni non governative per la lotta all'antisemitismo; magistrati e dirigenti della pubblica sicurezza; rappresentanti dei mezzi di comunicazione, della scuola e dello sport; accademici, studiosi ed esperti di centri ed istituti di ricerca; rappresentanti di confessioni ed organismi religiosi.

Si segnala infine che, in conformità con l'articolo 144, comma 1, del Regolamento, nel corso dei lavori dell'indagine le Commissioni hanno deliberato un'integrazione del programma dell'indagine, al fine di includere l'audizione del Ministro per la gioventù.

### **Il contesto dell'indagine conoscitiva**

Il 44 per cento degli italiani manifesta, in qualche modo, atteggiamenti e opinioni ostili agli ebrei; nel 12 per cento dei casi tale ostilità si configura come antisemitismo vero e proprio. Sono alcuni tra i dati raccolti nel 2008 dal Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), che hanno contribuito a smentire il convin-

cimento che in Italia l'antisemitismo sarebbe fenomeno dai connotati trascurabili. Sono dati cui lo stesso Ministro degli affari esteri, on. Franco Frattini, ha in più occasioni dato risalto, illustrando un fenomeno diffuso non solo nella società europea, ma a livello di comunità internazionale.

I dati sulla situazione italiana s'inquadrano, peraltro, in una tendenza europea di forte ripresa del fenomeno, tornato di conseguenza al centro dell'azione di monitoraggio svolta dalle maggiori agenzie internazionali competenti in tema di diritti umani e di lotta contro ogni forma di razzismo e intolleranza.

Dopo la Conferenza dell'OSCE sull'antisemitismo del 2003, che ha rappresentato una pietra miliare per la definizione e comprensione del fenomeno, nel gennaio del 2009 l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) della stessa organizzazione, a fronte dei nuovi dati disponibili, rinnovando la preoccupazione per la crescita di episodi di antisemitismo nei Paesi europei, ha inaugurato una poderosa strategia mirata alla formazione dei giovani ed alimentato un dibattito sull'antisemitismo nel discorso pubblico, culminato in una Conferenza svoltasi nel 2011.

A livello di Unione europea, l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), che ha sede a Vienna e che conduce ogni anno una verifica sull'andamento del fenomeno, ha pubblicato nel 2010 un documento sul periodo 2001-2009 che attesta come l'antisemitismo sia costantemente cresciuto nell'ultimo decennio e come in Italia esso si sia mantenuto a livelli piuttosto elevati rispetto alla precedente rilevazione del 1991.

L'incremento del fenomeno in Europa è stato ulteriormente confermato dalla storica Agenzia ebraica, che ha documentato l'aumento esponenziale di episodi antisemiti nell'Europa occidentale nell'anno 2009, l'«anno terribile» per l'antisemitismo dalla fine della Seconda Guerra mondiale. In base al rapporto dell'Agenzia, nei soli primi tre mesi del 2009 si sono verificate più aggressioni di stampo antisemita che nell'intero arco del 2008 e i Paesi più colpiti sono stati il Regno Unito, la Francia e l'Olanda. Tale incremento è da porre in relazione, secondo gli autori del rapporto, con le reazioni all'intervento militare di Israele nella Striscia di Gaza. Gli episodi sono consistiti in atti vandalici, aggressioni personali fino all'assassinio di ebrei e hanno avuto per sfondo ideologico prevalente la negazione del diritto dello Stato di Israele alla propria esistenza e della verità storica della *Shoah*.

Anche un recente studio della tedesca *Friedrich Ebert Foundation*, condotto in otto Paesi europei tra cui l'Italia, riferisce di una significativa percentuale di intervistati che ha risposto positivamente al quesito «considerata la politica dello Stato di Israele, posso capire perché la gente non ami gli ebrei». Tuttavia, la percentuale di risposte di questo tipo in Italia – il 25 per cento – è inferiore rispetto a quella della Germania e dell'Inghilterra (35 per cento), dell'Olanda (41 per cento), del Portogallo (48 per cento) e della Polonia (addirittura il 55 per cento).

D'altra parte, i tragici episodi di Oslo, avvenuti nel mese di luglio 2011 dimostrano, pur nella specificità del loro contesto nazionale, la terribile potenzialità violenta insita nei gruppi estremisti, in particolare neonazisti.

È a partire da questo quadro statistico allarmante e dall'analisi di un contesto globale – in cui le comunità ebraiche in Italia e nel mondo, la legittimità dello Stato di Israele e il suo diritto ad un'esistenza sicura sono oggetto di frequenti attacchi anche nelle sedi internazionali più prestigiose – che ha avuto avvio l'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'antisemitismo.

Un importante stimolo allo svolgimento dell'indagine conoscitiva è giunto dalla riunione, tenutasi a Roma l'11 settembre 2009 sotto la presidenza dell'on. Fiamma Nirenstein, della Coalizione Interparlamentare per la Lotta all'Antisemitismo (ICCA), attiva nella promozione di specifici approfondimenti istruttori da parte dei Parlamenti nazionali di area occidentale sul tema dell'antisemitismo, in particolare in Paesi come il Canada e il Regno Unito (4). In quell'occasione i rappresentanti dell'ICCA hanno incontrato anche il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini. Tra l'altro, la Coalizione ha promosso lo svolgimento di un'analogo iniziativa di carattere conoscitivo presso il Parlamento canadese, affidata alla *Canadian Parliamentary Coalition to Combat Antisemitism*, che ha concluso il proprio lavoro nel luglio del 2011 con la pubblicazione di un rapporto (5).

Appare opportuno citare in questa sede l'inchiesta svolta dal Parlamento del Regno Unito e conclusa nel 2006 con l'adozione di un documento finale che rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel quadro dei contributi conoscitivi di fonte parlamentare sul tema (6). Notevole è anche che il Governo canadese abbia sottoscritto la Risoluzione di Ottawa adottata dall'ICCA (7).

Un definitivo impulso all'avvio dell'indagine è giunto dai lavori preparatori della celebrazione del Giorno della memoria della *Shoah* il 27 gennaio 2010, tenutasi presso l'Aula di Montecitorio, nel quadro delle iniziative assunte dalla Camera dei deputati nella ricorrenza del decennale dall'entrata in vigore della legge che ha istituito tale ricorrenza (8). La celebrazione si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e con l'intervento di Elie Wiesel,

---

(4) La Conferenza fondativa della Coalizione interparlamentare per combattere l'antisemitismo (ICCA) ha avuto luogo il 16 e il 17 febbraio 2009 a Londra. La Conferenza, promossa dal Parlamento britannico e dal *Foreign Office*, ha visto la partecipazione di 95 parlamentari in rappresentanza di circa 35 Paesi (oltre che di 50 esperti), che hanno approvato la *Dichiarazione di Londra sulla lotta all'antisemitismo*. Il documento costituisce un vero e proprio programma di azione, formato di 35 paragrafi, e comprende tra l'altro la richiesta al Consiglio dei ministri dell'Unione europea di convocarsi in un'apposita sessione sul tema della lotta all'antisemitismo. La Dichiarazione chiede anche ai governi di adottare le misure necessarie per prevenire la trasmissione in TV di programmi esplicitamente antisemiti. Tra gli obiettivi dell'ICCA figura anche quello di scambiare esperienze e *best practices* per ottenere i migliori risultati nella lotta all'antisemitismo in tutte le sue manifestazioni e di elaborare raccomandazioni. Dal dicembre 2008, l'on. Nirenstein è divenuta uno dei sei componenti del Direttivo della Coalizione.

(5) Cfr. *Report of the Inquiry Panel – Canadian Parliamentary Coalition to Combat Antisemitism*, <http://www.cpcca.ca/CPCCA-Final-Report-English.pdf>.

(6) *Report of the All-Party Parliamentary Inquiry into Antisemitism*, <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm70/7059/7059.pdf>.

(7) Cfr. *infra*.

(8) Si tratta della legge 20 luglio 2000, n. 211, sull'«Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti». L'iniziativa legislativa italiana si è affiancata a quella di molti altri Paesi europei e non, contribuendo all'adozione della risoluzione dell'Assemblea Generale dell'Onu sulla Memoria dell'Olocausto (A/RES/60/7, 1 Novembre 2005).

Premio Nobel per la Pace nel 1986 e sopravvissuto ad Auschwitz. Il carattere storico della giornata è stato sottolineato dal contestuale intervento del Presidente dello Stato d'Israele, Shimon Peres, presso l'Aula del *Bundestag* e dalla visita, svolta il 17 gennaio 2010, dal Papa Benedetto XVI presso la Sinagoga di Roma, a conferma di una visione globalmente condivisa sui valori della conoscenza e della memoria.

Sulla base di questi spunti decisivi, si è determinato, pertanto, in seno alle Commissioni Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni ed Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati un orientamento unanime allo svolgimento in modo congiunto di un'indagine conoscitiva per approfondire i diversi aspetti del fenomeno dell'antisemitismo, verificare l'adeguatezza degli strumenti e delle misure legislative nazionali e internazionali, nonché l'efficacia degli organismi preposti al contrasto del fenomeno.

L'iniziativa del Parlamento italiano corrisponde, peraltro, ad una precisa sensibilità del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che negli anni non ha mai mancato di ribadire la centralità della lotta contro l'antisemitismo e l'esigenza di coltivare la memoria della *Shoah*, soprattutto presso le nuove generazioni. Un impulso rinnovato è giunto, in tal senso, all'inizio del 2011, anno di celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quando il Presidente della Repubblica, intervenendo in occasione del Giorno della memoria, ha ricordato « *gli spiriti liberali e democratici, le convinzioni laiche e moderne, l'adesione ai principi di libertà, indipendenza e autodeterminazione dei popoli che motivarono gli ebrei patrioti risorgimentali* », sottolineando che la storia del nostro Paese è fatta anche dell'apporto degli ebrei italiani, gli stessi cui il fascismo, con le leggi « razziste » del 1938, tolse diritti e garanzie fondamentali in omaggio ad un razzismo persecutorio. Il Capo dello Stato in quella specifica occasione ha, inoltre, individuato nell'intolleranza e nella demonizzazione del diverso il primo germe distruttivo che, nella storia europea recente, ha portato alle criminali degenerazioni dei totalitarismi nazifascisti e stalinisti.

### **Sintesi delle audizioni svolte**

L'indagine ha avuto inizio il 27 gennaio 2010, in occasione del Giorno della Memoria della *Shoah*, con l'audizione del Ministro degli affari esteri, on. Franco Frattini.

Al centro dell'esposizione del Ministro si è collocata la illustrazione dei dati allarmanti sulla diffusione e sulla crescita del fenomeno in Italia, sulla base delle ricerche svolte dal Centro di documentazione ebraica contemporanea. Il Ministro ha insistito sulla gravità del dato che vede il 44 per cento degli italiani assumere atteggiamenti ostili agli ebrei, che nel 12 per cento dei casi diventano autentico antisemitismo. Ha quindi richiamato l'impegno di lungo periodo sul tema a partire dalle iniziative assunte in qualità di Vicepresidente della Commissione europea con particolare riferimento alla promozione di un'indagine da parte dell'allora Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (EUMC), sostituito nel 2007 dall'attuale Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA).

Nel suo intervento il Ministro ha quindi dato risalto all'importanza della conoscenza e comprensione del fenomeno al fine di un'efficace azione di contrasto. Ha in particolare segnalato la pericolosità di un nuovo antisemitismo strisciante, che si aggiunge a quello « tradizionale » e che si fonda sulla assuefazione, sulla noncuranza e sull'adesione acritica alle posizioni di chi asserisce il « controllo » ebraico sulla politica, i mezzi di informazione e l'economia ed elabora argomenti retorici utili a dissimulare il pregiudizio antisemita. Da tali atteggiamenti « passivi » si passa così a prese di posizione che, unendosi alla critica alla politica dello Stato di Israele, evolvono in forme di incitamento a considerare Israele uno « Stato razzista », fino ad auspicarne la distruzione. Esempolari in proposito sono le dichiarazioni dell'attuale Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Mahmud Ahmadinejad, o gli esiti delle Conferenze dell'Onu di Durban, svolte nel 2001 e nel 2009. Il Ministro ha richiamato numerosi rapporti e studi hanno dimostrato il collegamento tra la tensione in Medio Oriente e l'odio antiebraico.

Il 25 febbraio 2010 si è svolta, quindi, l'audizione di rappresentanti del Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) e dell'Osservatorio sull'antisemitismo operante al suo interno, che raccoglie dati e testimonianze sul pregiudizio antiebraico in Italia, mantenendo una attenzione anche di carattere generale, sulla base della considerazione che l'ostilità nei confronti degli ebrei è solo uno degli aspetti del meccanismo del pregiudizio.

Per questo motivo il CDEC ha svolto nel 2008 tramite l'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO) un'ampia indagine sul fenomeno per comprendere le caratteristiche e le motivazioni delle differenti forme di pregiudizio, che è stata sommariamente illustrata.

Le ricercatrici, Adriana Goldstaub e Betti Guetta, hanno in tale occasione potuto fornire un quadro aggiornato degli episodi antisemiti in Italia che comprendono, tra l'altro, atti di vandalismo, fortunatamente in numero limitato, graffiti offensivi e lettere di insulti alle comunità. Hanno quindi esposto una documentata analisi sull'atteggiamento antisemita riconducibile ad alcune forze politiche estremiste, sia di destra che di sinistra, non senza proporre riferimenti ai temi dell'integralismo cattolico e del fondamentalismo islamico. In base alla ricerca condotta dal CDEC le condotte antisemite in Italia restano prerogativa di piccoli gruppi estremisti mentre un discorso diverso va fatto sugli atteggiamenti antisemiti, su cui occorre intervenire prima che diventino comportamenti e atti di violenza.

Il 15 aprile 2010 l'indagine è proseguita con l'audizione di rappresentanti delle Comunità ebraiche in Italia. In particolare, Renzo Gattegna, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche d'Italia, ha sottolineato che l'antisemitismo ha molte origini e sfaccettature, ma deriva da un substrato culturale generico, che coincide con l'odio e la diffidenza nei confronti del diverso, colpevole di non volere rinunciare alla propria cultura e alle proprie tradizioni, pur volendo vivere nella società e non volendo esserne escluso. Secondo Gattegna l'antisemitismo e il pregiudizio, che permangono in diversi strati e in diversi modi nella società, possono essere combattuti alla radice solo con la cultura e con la conoscenza. Ma il pregiudizio antiebraico si nutre oggi anche di ragioni anti-israeliane, cui danno alimento taluni

mezzi di informazione che appaiono pregiudizialmente ostili nei confronti dello Stato ebraico. In tali casi, la linea di separazione fra antisemitismo e antisionismo diventa labile. E non vi sono più dubbi quando si nega il diritto di esistere allo Stato di Israele e se ne minaccia l'annientamento. Sul piano dell'attualità è stata posta attenzione al successo elettorale del partito dell'ultradestra ungherese Jobbik, che utilizza una propaganda e un linguaggio che ricordano da vicino le ideologie razziste sviluppatesi in Europa negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, e al drammatico incremento di episodi antisemiti registrato a seguito del conflitto militare a Gaza, soprattutto in Gran Bretagna e Francia.

Riccardo Pacifici, presidente della Comunità ebraica di Roma, ha toccato il tema dell'antisemitismo su Internet e della sua difficile repressione ed evidenziato il pericolo del nuovo antisemitismo rappresentato dall'antisionismo e dagli episodi violenti di cui si sono resi protagonisti immigrati musulmani in Europa. Richiamando nei contenuti talune riflessioni di Robert Wistrich, docente di storia europea ed ebraica presso l'Università di Gerusalemme, ha segnalato la saldatura che sussiste tra alcune organizzazioni islamiche e gruppi neonazisti e che è alla base di aggressioni alle comunità ebraiche, alle loro sinagoghe, scuole e cimiteri, ma anche di azioni di boicottaggio in occasione di eventi sportivi (come avvenuto in Svezia a Malmö, nel marzo del 2009, in occasione di una partita di Coppa Davis tra Svezia e Israele, disputata a porte chiuse a causa delle veementi manifestazioni anti-israeliane. Anche la Nazionale israeliana di taekwondo è stata costretta ad annullare la trasferta scandinava, « per ragioni di sicurezza »). Ha altresì auspicato specifici interventi nei confronti delle comunità dell'emigrazione islamica in Europa per isolare le organizzazioni legate al fondamentalismo ed aiutare i soggetti disposti a condividere i valori fondamentali di eguaglianza e tolleranza. Ha dato quindi risalto all'importanza di rafforzare i legami tra le comunità ebraiche e le altre comunità, e di migliorare il versante della cooperazione universitaria nel campo scientifico tra atenei italiani e israeliani al fine di offrire una risposta di civiltà a chi propone di boicottare Israele anche nel campo della cultura.

Il rabbino Benedetto Carucci, preside della scuola ebraica di Roma, ha affrontato preliminarmente il tema delle diverse categorie dell'antisemitismo, osservando però che se dal punto teorico è possibile distinguerle, spesso i fenomeni concreti si pongono nella saldatura tra le definizioni. Ritiene che fra le cause profonde dell'antisemitismo vi sia un « perturbamento » dovuto al fatto che gli ebrei sono estremamente forti dal punto di vista identitario ma non facilmente identificabili. L'antisemitismo in alcuni casi è determinato da ignoranza, ma in altri deriva da atteggiamenti ideologicamente costruiti e assolutamente coscienti, più gravi e difficili da superare. Ritiene quindi importante, ma non sufficiente diffondere cultura e informazione. Ha anche paventato il rischio che le iniziative incentrate solo sulla memoria della *Shoah* possono far passare l'idea che l'ebraismo sia risolvibile solamente con il tema dello sterminio, principio inaccettabile per gli ebrei, che non intendono riconoscersi solamente come discendenti delle vittime o come sopravvissuti.

In considerazione dell'ampia diffusione di contenuti antisemiti sul *web* e delle importanti ricadute che tale fenomeno ha sulla realtà giovanile, rispetto alla quale il Comitato aveva avvertito la necessità di effettuare approfondimenti, il 22 aprile 2010 si è proceduto all'audizione di esperti in materia di monitoraggio on line del fenomeno dell'antisemitismo.

I ricercatori intervenuti, Stefano Gatti, ricercatore dell'Osservatorio sul pregiudizio antiebraico presso il CDEC, e l'australiano André Oboler, *Chief Executive officer di Zionism on the Web*, richiamando anche l'operato del Gruppo di lavoro del Forum globale contro l'antisemitismo svoltosi nel 2009, hanno osservato che il pericolo principale non risiede tanto nei siti *web* tradizionali chiaramente antisemiti, dei quali è stata fornita una veloce panoramica, che pure possono fomentare l'odio e dei quali si evidenzia un aumento verticale, ma piuttosto nei *social media*. È stato sottolineato che i *social network* hanno ormai, specialmente a livello giovanile, un'importanza per la diffusione di informazioni e opinioni molto superiore ai canali tradizionali e sono stati forniti esempi circa il fatto che anche attività come quelle costituite da semplici ricerche su Internet possono comportare la diffusione di messaggi antisemiti o comunque distorti. Così, su *Facebook* o *Twitter* si crea un contesto in cui l'antisemitismo e altre forme di odio diventano accettabili a livello sociale, anche se non per forza condivise, rendendo più probabile che gli stimoli della comunità *on line* incidano sui comportamenti reali.

L'antisemitismo *on line* deve essere considerato un problema globale, cui contrapporre una reazione globale e costante e gli auditi hanno fornito alcuni suggerimenti per contrastarlo tenendo conto della struttura della rete e delle regole con le quali sono amministrati i *social network* e gli altri siti di scambio di informazioni attraverso il *web*.

A confermare l'urgenza di dare seguito a tali spunti, soprattutto a seguito di questa audizione sono apparsi su siti razzisti e antiebraici attacchi specifici e minacce ai componenti del Comitato d'indagine, in particolare alla presidente Nirenstein, dettati anche dalla preoccupazione che il lavoro istruttorio possa sfociare in proposte legislative atte a fermare l'odio antisemita in rete.

L'11 maggio 2010 si è svolta l'audizione del professor Renato Mannheimer, presidente dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO), che ha illustrato i risultati dell'indagine demoscopica svolta su incarico del CDEC nel 2008. Dall'analisi delle risposte fornite ai questionari è emerso che il 10 per cento degli intervistati condivideva affermazioni riconducibili al pregiudizio antiebraico « tradizionale », quello di natura religiosa; l'11 per cento condivideva un pregiudizio definito « moderno », xenofobo, che vede gli ebrei come gruppo organizzato che pensa solo ai propri interessi e si aiuta strettamente al suo interno, tramando contro il resto della società; il 12 per cento condivideva un pregiudizio « contingente », legato ad una distorta valutazione su Israele. Accanto ad essi è risultato un ulteriore 12 per cento di intervistati che dichiaravano il loro accordo a tutte le affermazioni antiebraiche e che possono essere definiti antisemiti

puri. La ricerca ha documentato informazioni circa l'età, il titolo di studio e gli atteggiamenti politici di coloro che manifestano le diverse forme di pregiudizio.

Il tema della diffusione *on line* di contenuti antisemiti e razzisti, considerato di importanza cruciale da parte del Comitato, è stato ripreso con l'audizione di Domenico Vulpiani, Dirigente generale della Polizia di Stato, coordinatore della sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale, svolta il 25 maggio 2010.

In proposito Vulpiani ha osservato come la propaganda antisemita e negazionista, fino a poco tempo fa relegata a pubblicazioni di nicchia, ha trovato in Internet uno strumento facile ed economico di diffusione. La legge 25 giugno 1993, n. 205, recante « Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa » (la cosiddetta « legge Mancino »), entrata in vigore prima della diffusione del *web*, sconta in proposito alcuni limiti di applicazione. Ciò nonostante la polizia postale è riuscita a promuovere con successo alcune azioni di contrasto, di cui sono stati forniti esempi.

Più complesso appare il terreno dei *social network* dove non si può procedere ad oscurare. Con essi è in atto una collaborazione, sostanziale più che formale, attraverso la quale contenuti a carattere criminale vengono rimossi. Tale procedura appare però non agevole nel caso di affermazioni di tipo razzista od antisemita perché si pone il problema della difficoltà di assumere la veste di censore rispetto all'espressione di opinioni, per quanto discutibili. Pertanto anche in tale occasione è stata ribadita l'importanza di una sfida culturale e sul piano dei valori che accompagni l'azione di tipo repressivo.

Nel corso dell'audizione di Vulpiani è stata formulata la richiesta che il Governo provveda con urgenza a risolvere il problema della mancata sigla da parte dell'Italia del « Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici », aperto alla firma nel 2002 ed entrato in vigore nel 2004.

Con la Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa per la lotta alla cybercriminalità, adottata nel 2001, entrata in vigore nel 2004 e ratificata dall'Italia con legge del 18 marzo 2008, n. 48, gli Stati si sono impegnati per la prima volta a regolamentare il settore. Il Protocollo addizionale del 2002 chiede agli Stati di criminalizzare la diffusione del materiale razzista e xenofobo per mezzo dei sistemi informatici attraverso due strumenti: l'armonizzazione del diritto penale e il miglioramento della cooperazione internazionale nell'azione di contrasto. Il Protocollo amplia la portata della Convenzione sulla cybercriminalità per includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tal modo, il Protocollo intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale indicati in questo campo dalla Convenzione.

Il 19 ottobre 2010 si è tenuta l'audizione della professoressa Dina Porat, Direttrice dello *Stephen Roth Institute* per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo e del razzismo dell'Università di Tel Aviv, incentrata sull'analisi delle nuove forme di antisemitismo, sviluppatasi negli ultimi dieci anni, e dell'emergere di una matrice islamista. La professoressa Porat ha evidenziato che il nuovo antisemitismo si

contraddistingue per la sua sovrapposizione all'antisionismo e per la tendenza ad attaccare le comunità ebraiche all'estero per il loro legame con Israele. Nello stesso tempo i gruppi estremisti non sono solo antisemiti, ma operano contro chiunque non abbia la loro stessa identità o cultura. La professoressa Porat ha fornito anche alcuni dati statistici sull'evoluzione degli incidenti antisemiti nel corso dell'ultimo ventennio, per anno e per singoli Stati, evidenziando la loro correlazione con determinati accadimenti. Nel complesso l'Italia non rientra tra i Paesi in cui gli episodi antisemiti sono più frequenti.

Anche in questa occasione è stata ribadita l'importanza dell'educazione dei giovani in modo che possano acquisire adeguati strumenti per una corretta interpretazione degli avvenimenti storici e contemporanei ed è stato affrontato il tema della definizione del limite tra critica ad Israele e antisemitismo, analizzando le dinamiche che portano ad una visione che preclude allo Stato d'Israele un'esistenza « normale ». Quanto al tema della critica, la professoressa Porat ha richiamato la definizione di antisemitismo data a livello europeo nel 2004 in occasione della Conferenza di Berlino in base alla quale i movimenti antisionisti diventano antisemiti quando negano al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione, spettante ad ogni popolo, o applicano il doppio *standard* chiedendo agli ebrei e ad Israele quanto non chiedono ad altri popoli e Stati. Sono sicuramente antisemite le critiche che conducono ad equiparare la politica di Israele con quella del nazionalsocialismo o che estendono a tutti gli ebrei sparsi nel mondo la responsabilità delle azioni compiute dallo Stato di Israele.

Ha precisato che la critica ad Israele non si differenzia da quella mossa a qualunque altro Paese se essa riguarda singoli episodi o una determinata politica in un determinato momento. Se invece tale critica si manifesta attraverso espressioni antisemite ed è generalizzata nei confronti degli ebrei e dello Stato ebraico allora cessa di essere tale e diventa antisemitismo.

Per approfondire il tema della diffusione del pregiudizio antisemita tra i giovani, il 16 novembre 2010, il Comitato ha audito Alessandro Cavalli e Enzo Risso, rispettivamente presidente e direttore dell'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche (IARD), che hanno illustrato i risultati di un'indagine svolta per conto dell'Osservatorio sui fenomeni di xenofobia e razzismo, istituito nella presente legislatura presso la Camera dei deputati.

Dall'analisi dei dati risulta l'elemento molto rilevante che il 22 per cento di giovani tra i 18 e i 29 anni manifesta ostilità nei confronti degli ebrei, con dati superiori alla media per quanto riguarda i maschi, i residenti nell'Italia del Nord, i giovani che hanno un livello di istruzione inferiore, i soggetti che si sentono territorialmente radicati e quelli che si percepiscono esclusi dalla società. È stato in ogni caso osservato che gli ebrei non sono attualmente la minoranza nei cui confronti si manifestano le forme più crude di intolleranza. È stato quindi ribadito il nesso tra intolleranza e antisemitismo.

Come ulteriore momento di riflessione sulle dinamiche nel mondo giovanile, il 27 gennaio 2011, si è tenuta l'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, che ha illustrato le numerose iniziative in atto nella scuola italiana per la conservazione della memoria storica delle persecuzioni razziali e la

formazione dei ragazzi alla lotta contro l'antisemitismo, nelle sue più diverse e insidiose manifestazioni. Richiamando un ordine del giorno accolto dal Governo in occasione dell'approvazione della riforma universitaria, ha espresso preoccupazione per le iniziative ed appelli al boicottaggio delle università e degli accademici israeliani da parte delle università italiane. Nel corso dell'audizione si è nuovamente focalizzata l'attenzione sul fatto che, in particolare attraverso i *social network*, si stia sviluppando un nuovo tipo di antisemitismo, meno apertamente razzista e per tale motivo più subdolo. Nel corso del dibattito si è anche proposto che gli insegnanti siano formati a spiegare, oltre che la *Shoah* e la religione ebraica, anche la storia dello Stato di Israele e del sionismo al fine di fornire adeguati strumenti di interpretazione della realtà alle giovani generazioni.

Il rabbino Andrew Baker, Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo, nonché delegato del Governo americano alla prima Conferenza dell'OSCE sull'antisemitismo, è stato audito il 4 maggio 2011. È opportuno richiamare in questa sede che l'OSCE, organizzazione specializzata sui temi della sicurezza e della cooperazione, si contraddistingue per un approccio globale a tali tematiche, approccio che include i temi dei diritti umani, della tutela delle minoranze e della democratizzazione. In quest'ottica l'Organizzazione, in reazione alla ripresa dell'antisemitismo in Europa registrato a partire dal 2002, ha indetto nel 2003 a Vienna una Conferenza su tale argomento. Nel 2004 si è quindi tenuta la Conferenza di *follow-up*, svoltasi a Berlino e che ha visto la partecipazione della maggior parte dei Governi dei Paesi OSCE e che ha avuto per esito anche l'istituzione del Rappresentante personale della Presidenza, con responsabilità nel campo dell'antisemitismo, oltre che di analoghe figure nel campo della lotta alla discriminazione contro i musulmani, i cristiani e in generale all'intolleranza religiosa. In tale occasione è stata approvata la Dichiarazione di Berlino, nella quale si è affermato esplicitamente che l'antisemitismo ha assunto nuove forme e nuove manifestazioni, e che è in atto un processo di demonizzazione di Israele teso a mettere in dubbio la sua legittimità. Nel marzo del 2011 si è tenuto a Praga un incontro sull'antisemitismo nella dialettica pubblica in cui è emerso che anche quando la *leadership* politica riconosce come inaccettabili i discorsi antisemiti non vi è sufficiente azione di contrasto e che i *media* sono protagonisti nella diffusione dei messaggi negativi.

Baker ha inizialmente fornito una breve ricostruzione storica dello sviluppo delle nuove forme di antisemitismo nell'ultimo decennio, a partire dal fallimento del processo di pace in Medio Oriente e dagli esiti della Conferenza di Durban del 2001. In conseguenza di ciò le comunità ebraiche in diversi Paesi occidentali per la prima volta hanno affrontato una situazione di insicurezza derivante da aggressioni fisiche, ma soprattutto da un nuovo clima culturale. Anche l'impegno per ottenere la restituzione dei beni confiscati dal regime nazista o nazionalizzati dai regimi comunisti ha provocato reazioni antisemite nell'incertezza dei governi circa il modo di farvi fronte.

Nel corso dell'audizione è stato ampiamente trattato il tema, più volte affrontato, della definizione dell'antisemitismo, in particolare quando entrano in gioco valutazioni sulle politiche dello Stato

d'Israele. In proposito, in risposta ad una domanda dell'on. Corsini, Baker ha osservato che occorre essere molto cauti nell'etichettare un discorso come antisemita e lasciare un ampio spazio alla critica, anche aspra. Ma vi sono posizioni, quali il negare il diritto di esistere ad Israele, in cui si supera una linea che è forse difficile da definire in maniera precisa ma che appare evidente nel momento in cui la si travalica.

La conoscenza degli ebrei, secondo il relatore, non proviene principalmente da fonti dirette, ma dai *media*, che svolgono quindi un ruolo cruciale. In proposito è stato osservato che rispetto ad interventi normativi, appare più agevole la definizione di buone pratiche, incoraggiando, ad esempio, i *provider* a monitorare e vagliare meglio quello che viene diffuso attraverso i loro server e oscurare quei siti che sono veicoli di espressione brutale di odio. Più in generale si deve reagire rapidamente a ogni manifestazione di antisemitismo, renderlo un tabù, qualcosa che non ha diritto di cittadinanza nella dialettica pubblica. In questo campo vi è spazio per l'azione parlamentare.

L'intervento del Ministro della gioventù, Giorgia Meloni, audita il 18 maggio 2011, è partito dalla constatazione che in Italia l'antisemitismo si manifesta raramente in maniera violenta ma si appalesa piuttosto come un fenomeno culturale che deve essere contrastato sullo stesso piano. Ha quindi illustrato le azioni che il Ministero ha portato avanti per diffondere conoscenza come chiave per combattere qualunque forma di odio razziale e soprattutto quella dell'antisemitismo.

Rispetto ai nuovi strumenti di comunicazione ha osservato come essi si possano utilizzare in positivo, per fare « controinformazione », piuttosto che subirne solo l'utilizzo negativo, esprimendo invece perplessità verso l'efficacia di soluzioni normative. A suo avviso occorre, quindi, promuovere la formazione di giovani adeguatamente sensibilizzati a combattere le espressioni di razzismo e antisemitismo in rete per evitare che prevalgano le opinioni di una minoranza « rumorosa ».

Con l'audizione del professor Gert Weisskirchen, membro del Comitato direttivo dell'*Interparliamentary Coalition for Combating Antisemitism* (ICCA), già rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo, svolta il 15 giugno 2011, vi è stata un'apertura dei lavori dell'indagine all'attualità internazionale: si è ampliato il quadro alle rivoluzioni in corso in molta parte del mondo arabo, sottolineando i rischi di un'insorgenza integralista islamica che possa ritorcersi contro gli ebrei. Riguardo alla cosiddetta primavera araba si è osservato che occorre dare aiuto alle forze che lottano per la democrazia, condizionando l'assistenza economica e istituzionale al rispetto dei diritti umani e alla promozione di una soluzione pacifica del conflitto mediorientale. Si sono ribadite le preoccupazioni per lo sviluppo di grandi movimenti antisemiti in Ungheria e in altri Stati europei, che si sono istituzionalizzati in partiti non marginali nello scenario politico dei rispettivi Paesi.

L'ultima audizione dell'indagine è stata quella del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, svoltasi il 26 luglio 2011, il cui intervento si è concentrato sull'attività degli organismi preposti alla prevenzione e all'azione di contrasto anche in relazione ai nuovi mezzi di diffusione dell'antisemitismo attraverso le reti informatiche.

Assicurando la massima attenzione delle forze di polizia nei confronti di ogni manifestazione di intolleranza o di discriminazione razziale, etnica o religiosa il Ministro ha segnalato l'importanza dell'istituzione, nel settembre del 2010, dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), presieduto dal Vicecapo della polizia, con il compito di monitorare e analizzare tutte le informazioni relative ad atti discriminatori commessi nei confronti di soggetti a causa delle loro origini etniche o del credo religioso, nonché di elaborare le relative strategie di intervento sul piano locale e provvedere ad agevolare la presentazione di denunce. È stato inoltre stipulato un protocollo di intesa tra l'OSCAD e l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (l'UNAR), istituito presso il Dipartimento delle pari opportunità, con lo scopo di definire le modalità di scambio informativo nella trattazione dei casi di discriminazione posti all'attenzione delle parti, e cioè l'invio reciproco dei casi aventi o meno rilevanza penale.

Il Ministro Maroni ha comunque evidenziato che, a differenza di altri Paesi europei, l'Italia non deve fare i conti con frequenti episodi di intolleranza antiebraica o contro lo Stato di Israele, ricordando in proposito il pacifico svolgimento della manifestazione *Unexpected Israel*, svoltasi nel mese di giugno 2011 in piazza Duomo a Milano.

Confermando il massimo impegno profuso contro la diffusione della propaganda antisemita sul *web* ha condiviso l'auspicio per una rapida sottoscrizione da parte dell'Italia del Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest. Sul piano operativo il Ministro ha ricordato che vi sono difficoltà e resistenze da parte dei gestori dei *social network* a provvedere alla rimozione di contenuti discriminatori sulla base della semplice segnalazione della Polizia postale. Di conseguenza, la Polizia postale provvede al monitoraggio dei siti e segnala i vari casi all'autorità giudiziaria, che, a sua volta, emana provvedimenti di natura giurisdizionale che consegna ai gestori dei siti. Questi ultimi, specie se aventi sede all'estero, non sono obbligati al rispetto del provvedimento, ma generalmente lo eseguono.

### **Dibattiti connessi ed eventi di rilievo parlamentare**

Tra il 2009 e il 2010, parallelamente ai lavori d'indagine, hanno avuto luogo importanti iniziative di studio e approfondimento, svolte in ambito parlamentare, su temi connessi a quelli oggetto dell'indagine. Tali eventi, tutti caratterizzati da una folta partecipazione sia da parte di parlamentari che di prestigiosi esponenti istituzionali, del mondo accademico e della società civile impegnata contro l'antisemitismo, hanno contribuito ad accrescere l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti del lavoro del Comitato d'indagine e a portarne il contributo al di fuori del « palazzo ».

In questa sede si ritiene opportuno richiamarli anche per gli spunti e stimoli che da tali eventi sono derivati allo stesso lavoro d'indagine.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, svolta dalla III Commissione, si è tenuta il 16 giugno 2009 l'audizione del Presidente onorario del Centro *Justice for*

*Jews from Arab Countries*, Irwin Cotler, e di David Meghnagi, docente dell'Università di Roma Tre. L'audizione si è concentrata sulla questione dell'esodo massiccio di ebrei e palestinesi come conseguenza della nascita nel 1948 dello Stato di Israele. Irwin Cotler, già ministro della giustizia del Canada e giurista esperto di diritto internazionale umanitario, avvocato di Nelson Mandela noto per il suo impegno nella causa contro l'*apartheid*, ha ricordato che i fatti del '48 determinano, insieme alla nota *Naqba* palestinese, anche un meno noto ma più consistente movimento di profughi ebrei, che coinvolse circa 850 mila persone. L'esilio/esodo fu allora determinato dal rifiuto da parte della *leadership* di molti Stati arabi nei confronti del nascente Stato di Israele ed ebbe per vittima i cittadini di ascendenza ebraica. Il riconoscimento dei diritti dei profughi ebrei appartiene al novero delle questioni che compongono il nodo mediorientale e che dovrebbe trovare soluzione nel quadro di negoziati di pace. Quanto alla questione delle compensazioni, più che ragionare in termini di ritorno è opportuno ragionare in termini di restituzione della memoria, della verità e della giustizia, concetti che rientrano nella nozione di compensazione data dal diritto internazionale. L'audizione ha quindi fatto emergere la proposta di considerare il 29 novembre – giornata in cui presso le Nazioni Unite si commemora ogni anno la tragedia dei profughi palestinesi – la ricorrenza riguardante l'esodo forzato di entrambi i popoli quale primo passo nella direzione di un reciproco riconoscimento della tragedia subita.

Nella sua esposizione David Meghnagi ha proposto una rappresentazione della società araba moderna segnata dall'esperienza del nazionalismo che, culminato alla fine degli anni Sessanta, avrebbe azzerato la tradizione di pluralismo etnico e il modello di convivenza tra comunità islamiche e non, almeno in parte preesistente alla nascita degli Stati nazionali nell'area. Anche alla luce di questa evoluzione, di questa « sparizione dell'alterità », sarebbe da leggere l'attrito con la presenza ebraica nella regione e l'insofferenza nei confronti dello Stato di Israele.

Sul tema dell'antisemitismo, nel corso dell'audizione è stato evidenziato come nei confronti di Israele, anche in occasione di dibattiti sulla questione degli esodi forzati dei due popoli, si utilizzino espressioni mutuare dall'esperienza della *Shoah*, non solo nell'intento di delegittimare Israele, ma anche di privare il suo popolo della sua specifica identità ed esperienza storica.

Una successiva occasione di approfondimento sulla tematica è stato il seminario, promosso dal Comitato d'indagine, sul tema « *Perché l'antisemitismo: le domande della storia* », svoltosi il 5 luglio 2010 e al quale hanno contribuito Robert Wistrich, Mario Toscano, Piero Craveri, David Meghnagi, Marcello Pezzetti, Giulio Meotti. Il Seminario si è aperto con la testimonianza di Ruth Halimi, madre di Ilan, giovane ebreo parigino trucidato nel 2006 da una banda di antisemiti. Il seminario ha approfondito le radici storico-sociali dell'antisemitismo nella società europea. Nella relazione di David Meghnagi è stato evidenziato come l'antisemitismo non sia fenomeno solo di destra. Secondo lo storico Craveri l'antisemitismo ha trovato alimento nella politica di *appeasement* adottata da Inghilterra e Francia negli anni Trenta, con lo scopo di placare le mire espansio-

nistiche di Hitler e scongiurare l'intervento militare contro la Germania. Le circostanze del rapimento e uccisione di Ilan Halimi richiamano, secondo lo storico Mario Toscano, il prototipo antisemita dell'ebreo ritenuto ricco e degli elementi che hanno caratterizzato l'antisemitismo contemporaneo, fra cui la questione israeliana e il ruolo politico internazionale del mondo sovietico. Secondo Marcello Pezzetti, storico della *Shoah* e direttore del Museo della Shoah di Roma, le ragioni dell'odio antisemita vanno ricercate in radici arcaiche e non solo negli ambienti politici di destra e sinistra. « *L'antisemitismo è un'azione di barbarie all'interno della società* » – ha dichiarato Wistrich in teleconferenza da Gerusalemme –, « *una specie di nuovo jihad che dai ritrovi dei gruppi nazifascisti si diffonde nelle università, nei giornali, nelle televisioni, tra coloro che hanno gli strumenti per tenere a distanza il pregiudizio antiebraico* ». Secondo Wistrich, una parte prevalente del problema è il clima di sospetto da parte degli accademici e dei *media* nei confronti di Israele e la banalizzazione dell'antisemitismo, che non viene più avvertito come minaccia. Occorre fare appello alla responsabilità dei mezzi di informazione, tenendo conto che gli ebrei rappresentano un barometro del grado di tolleranza di una società.

Al convegno è intervenuto anche l'on. Volpi che ha sottolineato l'importanza che l'attività svolta dal Comitato d'indagine muova verso proposte concrete, possibilmente di natura legislativa.

In questa sede appare opportuno richiamare, inoltre, la missione svolta dalla III Commissione in occasione della Seconda Conferenza Interparlamentare contro l'Antisemitismo, organizzata dall'ICCA e svolta ad Ottawa dal 7 al 9 novembre 2010. Ai lavori della Conferenza hanno preso parte l'on. Fiamma Nirenstein, in qualità di vicepresidente della III Commissione, e l'on. Paolo Corsini. La Conferenza è terminata con l'adozione del « Protocollo di Ottawa », che indica una serie di linee direttrici per l'azione futura di contrasto alla diffusione dell'antisemitismo.

Anche dai lavori della Conferenza, come già dall'audizione del Dottor Vulpiani, è emersa la questione della mancata firma da parte dell'Italia del Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest per il contrasto a forme di xenofobia e razzismo con i mezzi informatici. In proposito la Commissione esteri ha in seguito approvato il 14 dicembre 2010 la risoluzione n. 7-00445, presentata dalla presidente Nirenstein e dall'on. Corsini, che impegna il Governo a siglare il Protocollo in quanto strumento necessario per potenziare il coordinamento internazionale e adottare procedure più spedite per il contrasto di reati a sfondo xenofobo e razzista sui mezzi informatici.

\* \* \*

### **La definizione di antisemitismo**

L'indagine si è svolta sulla base dei fondamenti definitivi fissati a livello internazionale dall'OSCE e dallo *European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia* (EUMC), agenzia dell'Unione

europea per i diritti umani, ridenominata nel 2007 Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), avente sede a Vienna.

Lo stimolo all'avvio di iniziative e occasioni di studio sul tema da parte dell'OSCE e dell'Unione europea è giunto a conclusione della Conferenza di Durban sul razzismo, svoltasi nel settembre del 2001, pochi giorni prima dell'attentato alle Torri Gemelle a New York e preceduta da una conferenza regionale a Teheran fondata sull'equazione sionismo/razzismo.

Il primo riferimento è la Conferenza OSCE sull'antisemitismo, svolta a Vienna nel 2003, in cui sono state individuate le nuove forme di antisemitismo messe a confronto con le note forme tradizionali.

Nel 2004 si è quindi tenuta a Berlino la II Conferenza sull'antisemitismo, cui parteciparono al massimo livello i governi degli Stati membri dell'OSCE, e che pervenne alla adozione di una Dichiarazione sul nuovo antisemitismo, ovvero la demonizzazione di Israele e la messa in dubbio sulla sua legittimità quale conclusione delle critiche mosse al governo dello Stato ebraico per il suo agire nel quadro della crisi mediorientale, sottolineando che l'evolvere della situazione in Medio Oriente non giustifica mai dichiarazioni di stampo antisemita.

Tra il 2002 e il 2003 l'EUMC ha avviato la prima indagine sull'antisemitismo nell'Unione europea per realizzare un monitoraggio sia sugli episodi antisemiti che sugli atteggiamenti e i convincimenti della popolazione europea. Nel 2005 l'EUMC ha quindi messo a punto, in collaborazione con l'ODHIR dell'OSCE, una definizione operativa, acquisita ormai come riferimento per l'intera comunità internazionale, e che in questa sede appare opportuno riportare per intero:

«L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni retoriche e fisiche dell'antisemitismo sono dirette a individui ebrei e non ebrei o ai loro beni, a istituzioni comunitarie ebraiche e ad altri edifici a uso religioso. In aggiunta a quanto detto, queste manifestazioni possono colpire lo Stato d'Israele, concepito come una collettività ebraica. L'antisemitismo spesso accusa gli ebrei di complottare per danneggiare l'umanità, e se ne fa spesso ricorso per dare la colpa agli ebrei "quando le cose non vanno". È espresso attraverso discorsi, scritti, forme d'espressione visiva e azioni, e utilizza stereotipi sinistri e caratterizzazioni negative. Esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, le scuole, il lavoro, e nella sfera religiosa, possono includere, prendendo in considerazione il contesto generale, ma non si limitano a:

incitare, sostenere, o giustificare l'uccisione di o la violenza contro ebrei nel nome di un'ideologia radicale o una visione estremista della religione;

fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei in quanto tali o del potere degli ebrei come collettività, ad esempio, specialmente ma non solo il mito del complotto mondiale ebraico o gli ebrei che controllano i mezzi d'informazione, l'economia, il governo o altre istituzioni all'interno di una società;

accusare gli ebrei in quanto popolo di essere responsabili di ingiustizie vere o immaginarie commesse da un singolo ebreo o da un gruppo di ebrei, o anche per azioni commesse da non ebrei;

negare il fatto, l'estensione e i meccanismi (ad esempio le camere a gas) o l'intenzionalità del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania nazionalsocialista e dei suoi sostenitori e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l'Olocausto);

accusare gli ebrei in quanto popolo, o Israele in quanto stato, di inventare o esagerare l'Olocausto.

accusare cittadini ebrei di essere più leali a Israele, o a supposte priorità degli ebrei in tutto il mondo, che agli interessi della loro nazione.

Esempi di come l'antisemitismo si manifesta con riguardo allo Stato d'Israele, prendendo in considerazione il contesto generale, possono includere:

negare al popolo ebraico il proprio diritto all'autodeterminazione, cioè sostenere che l'esistenza dello Stato d'Israele è un atto di razzismo;

adottare due misure diverse (a Israele) aspettandosi da esso un comportamento non atteso o richiesto a nessun'altra nazione;

usare i simboli e le immagini associate all'antisemitismo classico (per esempio accuse di ebrei che uccidono Gesù o l'accusa del sangue) per caratterizzare Israele e gli israeliani;

tracciare paragoni tra la presente politica d'Israele e quelle dei nazisti;

ritenere gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato d'Israele.

D'altro canto, le critiche rivolte a Israele che sono simili a quelle mosse a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite. Gli atti antisemiti sono criminali quando sono così definiti dalla legge (per esempio la negazione dell'Olocausto o la distribuzione di materiale antisemita in certi paesi). I crimini sono antisemiti quando l'oggetto degli attacchi, siano essi persone o proprietà – per esempio edifici, scuole, luoghi di culto e cimiteri – sono scelti perché sono, o sono ritenuti essere, ebraici o legati agli ebrei. La discriminazione antisemita è il diniego agli ebrei delle opportunità e dei servizi disponibili agli altri cittadini ed è illegale in molti paesi » (9).

### **Razzismo, antisemitismo, antiggiudaismo, antisionismo, anti-israelismo**

Sin dall'avvio dei lavori dell'indagine, nella certezza che, come ha sottolineato l'on. Corsini, « la necessità di una categorizzazione seria

---

(9) Traduzione non ufficiale a cura di *European Forum on Antisemitism*.

e fondata della terminologia appartiene anche alla dignità del linguaggio politico », la differenziazione tra i fenomeni del razzismo, dell'antisemitismo, dell'antigiudaismo, dell'antisionismo e dell'anti-israelismo è apparsa un'istanza percepita come urgente e irrinunciabile.

Per operare la menzionata distinzione tra i fenomeni sono stati richiamati più volte i contributi dello studioso Pierre-André Taguieff e dello storico Robert Wistrich.

In termini scientifici si può affermare che il fenomeno antisemita ha tre declinazioni: religiosa, in chiave antigiudaica; razziale, in chiave antisemita; anti-israeliana, in parte assimilabile a quella antisionista.

Richiamando i profili definitivi acquisiti a livello europeo, nel corso dell'indagine è stata ulteriormente approfondita la nozione di antisemitismo, su cui sono ripetutamente intervenuti gli onorevoli Boniver, Pianetta e Tempestini. È stato osservato che gli antisemiti sono tali perché attribuiscono un fondamento razzista e nazionalista, e non religioso, ad una visione in cui l'ebreo resta tale anche se laico o convertito. Inoltre, se si può affermare che tutti gli antisemiti sono razzisti ma che non tutti i razzisti sono antisemiti, è tuttavia indiscutibile che una mentalità razzista è tale perché si fonda su categorie del pensiero incentrate sull'idea di un'umanità « diversa » in quanto qualitativamente superiore o inferiore, e dunque accettano come possibili e giustificabili le teorie antisemite.

Come ha evidenziato l'audizione del Ministro Frattini, la conoscenza è la prima condizione affinché il mondo, e non solo l'Europa, non debba più assistere a tentativi di annientamento fisico del popolo ebraico. Come ha richiamato il Ministro, occorre individuare il fenomeno nelle sue forme dirette ed indirette: l'antisemitismo assume forme dirette nelle azioni delle frange estremiste di ispirazione neonazista, fenomeno che torna ad alzare la testa e che resta per lo più ascrivibile ad ambienti di sottocultura giovanile. L'antisemitismo assume invece forme indirette quando diventa negazionismo o revisionismo storiografico, sostenuto da taluni capi di Stato, illustri accademici o leader religiosi.

Quanto all'antigiudaismo, storicamente esso indica l'avversione per gli ebrei sostenuta da un'ideologia religiosa, anche se le ragioni di tale ostilità non sono solo di ordine religioso. Per gli antigiudaisti l'unico « rimedio » è la conversione del giudeo. Per quanto riguarda l'ostilità cristiana, essa ha radici antiche e si lega anche al diffondersi della « dottrina della sostituzione », secondo la quale, in quanto colpevoli di « deicidio », gli ebrei non sarebbero più il popolo eletto, come dimostrato anche dalla distruzione del tempio di Gerusalemme e dal soffocamento della rivolta ebraica del secolo successivo. L'Alleanza tra Dio e Israele sarebbe sostituita da quella con i seguaci di Cristo e il Nuovo Testamento prenderebbe il posto di quello che viene definito « Vecchio », in luogo di « Antico », per denotarne in qualche modo il superamento.

Rispetto al rapporto con la Chiesa cattolica e alla situazione italiana, la svolta storica ha avuto luogo con il pontificato di Giovanni XXIII, con il Concilio Vaticano II e la « Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane » *Nostra Aetate*. Lo snodo fondamentale è coinciso con il pontificato di Giovanni Paolo II, che

ha dato una svolta ai rapporti tra Chiesa e Stato di Israele, instaurando un dialogo vero fra cattolici ed ebrei ed avviando la cooperazione a livello diplomatico. I colloqui tra la Città del Vaticano e lo Stato di Israele, sono stati formalmente inaugurati l'11 marzo 1999 per l'applicazione dell'Accordo fondamentale («*Fundamental Agreement*») tra la Santa Sede e lo Stato ebraico del 30 dicembre 1993. Oltre al riconoscimento dello Stato di Israele, si deve al Papa Giovanni Paolo II la richiesta di perdono per le mancanze e i peccati dei cristiani verso i loro «fratelli maggiori» nel corso dei secoli, richiesta pronunciata in occasione della prima visita di un pontefice alla Sinagoga di Roma.

In linea generale, il cristianesimo e l'ebraismo hanno favorito se non scelto, nelle realtà istituzionali in cui si sono sviluppati, il modello democratico, fondato sul principio di responsabilità e sull'inviolabilità della persona umana.

L'antisionismo contraddistingue chi contesta radicalmente il movimento sionista, nato a fine Ottocento, imperniato sul diritto all'autodeterminazione dei popoli e finalizzato alla costituzione di uno Stato d'Israele sul territorio che divenne parte del Mandato britannico in Palestina. L'antisionista non riconosce al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione; nega fondamento giuridico al Trattato di Sanremo del 1920 e alla Risoluzione n. 181 dell'Onu del 1947 alla base della nascita di Israele; nega il diritto al ritorno agli ebrei della diaspora e, dunque, sulla spinta di tale non riconoscimento, solleva obiezioni radicali alla stessa presenza ebraica in Israele. L'antisionista contemporaneo muove peraltro dal falso convincimento che la nascita dello Stato di Israele rappresenti una rivalsea rispetto alla *Shoah* ed un risarcimento europeo al popolo ebraico ai danni delle impotenti comunità arabe stanziate in Palestina, dimenticando l'ampiezza e le ben più risalenti origini del movimento sionista.

Gli antisionisti più convinti ricorrono spesso ad argomenti utili a spiegare l'illegittimità della statualità israeliana, ad esempio instaurando paragoni tra Israele e il Sudafrica dell'*apartheid*, Stato al tempo collocato ai margini della comunità internazionale; nonché, insistendo su *cliché* antiebraici come il tema del *blood libel*, evocato da un articolo apparso nel 2009 sul quotidiano svedese *Aftonbladet* contenente accuse ai militari israeliani di coinvolgimento nel traffico di organi di giovani palestinesi.

Nella realtà gli attuali sostenitori dell'antisionismo esprimono per lo più autentiche posizioni antisemite, per cui l'antisionismo appare rientrare nelle forme del nuovo antisemitismo. Questa affermazione trova riscontro negli studi condotti, ad esempio dal CDEC, sul tema: esiste una correlazione tra pregiudizio antiebraico ed antisionismo; non tutti gli antisionisti sono antisemiti però una parte di coloro che esprimono atteggiamenti di critica a Israele aderiscono anche agli stereotipi antiebraici. E i siti antisemiti tendono a sostituire il termine «ebreo» con «sionista», anche se tra gli ebrei vi sono critici e detrattori del sionismo. I temi dell'antisionismo forniscono un formidabile collante a formazioni estreme di destra e di sinistra che fondono la questione negazionista con la cancellazione dello Stato di Israele.

Se è agevole condurre una differenziazione sul piano teorico, nella realtà le manifestazioni dell'antisemitismo si sovrappongono e si saldano in un indistinto atteggiamento negativo nei confronti degli ebrei. Sostenendo che lo Stato di Israele non ha diritto di esistere si legittimano altre due dimensioni dell'antisemitismo, quella apparentemente e solamente etnica e quella apparentemente e solamente religiosa. Se poi a livello internazionale uno Stato come l'Iran legittima l'idea che è possibile cancellare Israele, questo comporta una saldatura con i temi classicamente antisemiti a partire dalla negazione della *Shoah*.

Il fenomeno è assai complesso e si fonda non soltanto su ignoranza ma anche e soprattutto su atteggiamenti ideologici. La speciale animosità nei confronti degli ebrei si spiega storicamente anche con il « perturbamento » derivante dal loro non essere di solito identificabili esternamente nonostante siano un gruppo molto forte sul piano identitario.

### **L'antisemitismo nel contesto internazionale**

Secondo molti osservatori l'antisemitismo è la più antica forma di odio nei confronti di un popolo. Si può anche non condividere questo primato ma non si può porre in discussione che la *Shoah* ha rappresentato la più grande tragedia nella storia dell'umanità. Essa non è l'unico genocidio ma certamente si tratta del « genocidio unico », secondo la visione di David Bidussa e Bernard Bruneteau, nel senso che assomma in sé tutte le caratteristiche di tutti i genocidi ed ogni manifestazione antisemita costituisce un delitto gravissimo nei confronti dei diritti fondamentali dell'uomo.

La novità assoluta che si affaccia sulla scena internazionale – e che l'indagine ha contribuito a fare emergere – è l'elemento genocida, che consiste nel promettere che gli ebrei possano subire un'altra *Shoah*. È un elemento che salta agli occhi nei discorsi pronunciati dal leader iraniano Ahmadinejad dal banco dell'Assemblea generale dell'ONU e a cui fanno eco in Europa le posizioni di molti gruppi estremi, sia di destra che di sinistra, cui non corrisponde un'adeguata azione di contrasto e condanna da parte della comunità internazionale.

Il nuovo antisemitismo, che si innesta sui tradizionali sentimenti e pregiudizi antiebraici, in modo parassitario e in un esercizio di cinismo particolarmente spregiudicato, trae nuovi argomenti dal perdurare delle crisi internazionali ed assume connotati più ardui da individuare, confutare e contrastare. Come evidenziato nel corso dei lavori dell'indagine, la questione sul piano internazionale è da porre a partire dalla specificità di Israele in quanto Stato cui l'opinione pubblica – italiana, europea e mondiale – è solita chiedere più di quanto non chieda agli altri membri della comunità internazionale. È diffusa la percezione che Israele sia considerato un Paese speciale in quanto « Stato degli ebrei », che deve essere più « buono » degli altri e nei cui confronti il giudizio e la condanna sono spesso preliminari. Si tratta dell'unico caso in cui la legittimazione di uno Stato dipende da parametri di natura etica e soggettiva, spesso affidati in sede internazionale al giudizio dei suoi nemici.

Tra le forme indirette di antisemitismo rientra l'antisemitismo nel dibattito sulla politica internazionale come critica squilibrata all'operato di Israele nell'evoluzione della situazione in Medio Oriente. Il processo è stato avviato con l'adozione della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban nel 2001 che ha fornito una base agli interventi di leader internazionali, primo fra tutti il presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Mahmud Ahmadinejad, che indisturbato si pronuncia in tutte le sedi internazionali, anche dai banchi dell'Assemblea generale dell'Onu e in palese violazione della Convenzione delle Nazioni Unite, negando il genocidio e a favore dell'annientamento dello Stato di Israele. A queste minacce se ne sono aggiunte di nuove a carattere genocida. A tal proposito occorre valutare misure per dare piena attuazione alla Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché l'opportunità di dare sostegno alle iniziative assunte a livello internazionale per il deferimento del Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Ahmadinejad, presso la Corte penale internazionale per incitamento al genocidio.

Quanto al tema della cosiddetta « primavera araba », dai lavori di indagine è emersa la preoccupazione per una crescita delle formazioni partitiche islamo-fondamentaliste, non soltanto in Egitto, che potrebbe pregiudicare la tenuta di una visione equilibrata nei confronti di Israele e quindi comportare un deterioramento delle condizioni di sicurezza del Paese nella regione. Hanno aggravato il quadro l'accordo tra Fatah e Hamas, organizzazione antisemita che nella sua carta fondativa si prefigge di distruggere tutti gli ebrei, accordo raggiunto senza evidenti iniziative di contrarietà da parte europea. Preoccupano anche gli annunci dei candidati alle elezioni politiche egiziane, previste per l'autunno del 2011, favorevoli alla revisione del Trattato di pace con Israele, ad oggi considerato il perno dell'equilibrio mediorientale. A fronte del modello negativo rappresentato dal caso dell'Iran all'indomani della caduta dello Scià, resta l'incertezza per l'esito delle ribellioni, attesa la difformità di contesti, il diverso ruolo giocato dall'esercito nei vari Paesi, le diverse tradizioni politiche e i diversi orientamenti culturali. Sicuramente l'attenzione maggiore riguarda lo sviluppo della situazione in Egitto, considerato il ruolo e il peso di questo Paese.

Aggrava il quadro l'assenza di un'azione coesa da parte dell'Unione europea, che dopo il fallimento del progetto franco-egiziano dell'Unione per il Mediterraneo, stenta a fare ricorso alle leve della Politica di vicinato per promuovere il consolidamento di istituzioni democratiche in Paesi di confine. L'Unione ha finora destinato scarsi aiuti economici a fronte del piano di aiuti lanciato dal Vertice G8 di Deauville.

A livello europeo preoccupa l'ascesa in Ungheria del partito di estrema destra Jobbik che, divenuto terzo partito del Paese con il 15 per cento dei consensi, sembra contare sull'appoggio di importanti segmenti della società e della classe dirigente magiara, come pure di analoghe formazioni in altri Paesi dell'Unione europea. In tutte le formazioni estremiste che si affacciano sulla scena politica europea è presente un forte elemento di antisemitismo razzista da contrastare sia con strumenti culturali che politici.

Tutte le forme di antisemitismo hanno tratto nuova linfa e si sono potenziate grazie alla disponibilità della rete *web* che offre possibilità praticamente infinite di propagazione di informazione distorta.

In questo quadro l'Italia ha in questi ultimi anni offerto testimonianze visibili e concrete sul proprio impegno contro l'antisemitismo, dando sostegno allo sviluppo delle buone relazioni tra Israele e l'Unione europea, promuovendo iniziative di studio per i giovani da parte della Commissione europea, dando forte impulso alle proprie relazioni con tale Paese e coinvolgendo in questo processo importanti *partner* europei, a partire dalla Germania.

Anche sul piano internazionale occorre operare contro quello che il Ministro Frattini ha definito l'«assuefazione civile» e il relativismo: la lotta all'antisemitismo è un valore assoluto e non vi è dialogo o confronto che possano indurre ad attenuarla o a farvi rinunciare, poiché essa è parte non negoziabile dell'identità europea. Il dialogo tra Israele e il mondo arabo e la pace in Medio Oriente sono ulteriori obiettivi irrinunciabili, ma che non possono essere realizzati col sacrificio del valore assoluto della lotta all'antisemitismo e del diritto di Israele alla propria esistenza e sicurezza.

Una chiave possibile a livello nazionale, ma anche internazionale, è offerta dalla conoscenza, dalla cultura, dall'informazione e dal coinvolgimento di tutti i livelli di governo in una sorta di piano pedagogico nazionale sulla memoria collettiva. Si tratta di non cedere ai «cattivi maestri», a coloro che costruiscono le teorie dell'odio sfruttando, in Italia e a livello internazionale, argomenti come la crisi economica, le marginalità sociali o che minimizzano il ruolo di Internet nella diffusione di idee antisemite.

## **Il caso italiano**

Per esplicito riconoscimento dei rappresentanti delle comunità ebraiche in Italia, il volto del nostro Paese è sensibilmente cambiato soprattutto dopo l'approvazione della legge Mancino e l'istituzione del Giorno della Memoria, votata all'unanimità delle forze politiche e avvenuta grazie all'iniziativa legislativa dei parlamentari Furio Colombo e Athos De Luca. Non esiste attualmente al mondo un Paese che sia, come l'Italia, attivo e ricco di iniziative capillari su tutto il territorio, nelle istituzioni, scuole, sindacati e persino negli ambienti militari sui temi della conoscenza dell'ebraismo e della difesa di Israele.

Tuttavia l'Italia è immessa in una tendenza europea di forte ripresa del fenomeno, secondo quanto documentato dagli studi già richiamati, e comunque non è indenne da forme di antisemitismo sia di tipo tradizionale che di tipo più moderno. Come correttamente richiamato dal Ministro dell'istruzione, in occasione dell'audizione svolta nel Giorno della memoria del 2011, in Italia come negli altri Paesi europei «*la memoria del dramma ebraico è un atto di verità verso le vittime e anche verso noi stessi: lo è soprattutto verso gli italiani di religione ebraica che, nel Risorgimento, combatterono a fianco degli altri italiani per l'Unità*». Da qui il significativo collegamento tra mondo ebraico e celebrazioni per i 150 anni dall'Unità d'Italia in linea

con un indirizzo proposto anche dalla Presidenza della Repubblica. A tal proposito è opportuno segnalare che nel 2010 alla Camera dei deputati è stata apposta una targa che biasima il voto con cui il Parlamento italiano approvò le leggi razziali, a rimarcare la responsabilità delle istituzioni, insieme ai singoli e alla società nel suo complesso, nella realizzazione di condizioni favorevoli all'attuazione del progetto di sterminio.

L'antisemitismo italiano è riconducibile ad alcune matrici ben riconoscibili, a partire da alcuni ambienti cattolici, anche autorevoli, tanto nella tradizione ottocentesca che novecentesca. Ulteriori retaggi sono stati il fascismo, la tradizione neopagana e alcuni settori della cultura radicale, di destra e di sinistra.

Nella storia italiana, come attestano le leggi razziali o i provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana del 1938, il razzismo antisemita ha avuto una specifica connotazione legislativa in seguito alle iniziative e all'ideologia del fascismo. L'aver scardinato quella impostazione va di pari passo con la interiorizzazione dei valori costituzionali per cui essere « anti-antisemiti » significa essere ancorati al patriottismo della Costituzione.

In Italia come negli altri Paesi la raccolta dei dati sull'antisemitismo avviene con il monitoraggio dei *media*, cartacei, televisivi e informatici, con le segnalazioni fatte da privati, da istituzioni e da comunità e con sondaggi. L'antisemitismo si descrive attraverso i dati fattuali, gli atteggiamenti sociali e il pregiudizio, quest'ultimo anche di natura politica o commerciale (si ricordi il caso del boicottaggio da parte di una nota catena di supermercati dei prodotti provenienti da Israele, le polemiche in occasione della manifestazione del 2011 a Milano *Unexpected Israel* e della Fiera del Libro di Torino nel 2008).

I dati fattuali consistono in atti vandalici: aggressioni più o meno gravi, violazioni di cimiteri ebraici, graffiti offensivi, messaggi *email* a singoli o a istituzioni considerate esponenziali della comunità ebraica. Se in questi ultimi anni si è registrato un calo degli episodi antisemiti in ambito sportivo, si sono ripetuti eventi diversi come la reiterata pubblicazione *on line* di una lista dei presunti 162 docenti universitari ebrei, definita « *lobby* », accusati di « manipolare le menti degli studenti » e di controllare gli atenei italiani. Un'ulteriore pubblicazione ha recato anche l'elenco di magistrati ebrei (o ritenuti tali), una lista aggiornata di attività commerciali, ristoranti, macellerie, pasticcerie, i cui proprietari sono ebrei. Sempre in ambito accademico si sono registrate iniziative, come quella adottata nel marzo del 2010 nell'ambito di tre università italiane (Pisa, Roma « La Sapienza » e Bologna), cui hanno aderito singoli docenti, per una « *Israeli Apartheid Week* », che aveva per tema « Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni », con l'idea di promuovere contro Israele misure punitive come quelle che colpirono a suo tempo il Sudafrica dell'*apartheid*. L'iniziativa è stata oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo e presentato in occasione dell'esame del disegno di legge di riforma dell'università per impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa utile a scongiurare in futuro simili azioni contrarie al rispetto dei popoli e in particolare del popolo ebraico (ordine del giorno n. 9/3687-A/18, presentato dai deputati Fiano, Fassino, Tempestini, Veltroni, Franceschini, Nirenstein, Vaccaro, Ruben).

Quanto agli atteggiamenti antisemiti – al di là delle cifre che possono apparire riduttive del fenomeno e fuorvianti per l'opinione pubblica – ci si è soffermati ad analizzare il *background* per individuare corrette strategie di informazione. Considerare l'antisemitismo un fenomeno comune a molti induce a sdoganare atteggiamenti di tipo antisemita. Emerge che gli atteggiamenti antisemiti si accompagnano all'assenza di conoscenza degli ebrei (solo il 15 per cento degli antisemiti motiva questo atteggiamento sulla base della conoscenza di ebrei).

Secondo la ricerca congiunta condotta da CDEC e ISPO, un italiano su tre giudica gli ebrei poco simpatici, uno su quattro non li considera italiani fino in fondo. Circa il 10 per cento condivide affermazioni riconducibili al pregiudizio antiebraico più tradizionale, quello di natura religiosa; l'11 per cento condivide un pregiudizio « moderno », quello più xenofobo; il 12 per cento condivide un pregiudizio « contingente », legato spesso al giudizio su Israele. A questi dati va aggiunto un ulteriore 12 per cento animato da antiebraismo puro: si tratta degli intervistati che dichiarano il loro accordo a tutte le affermazioni antiebraiche contenute nel questionario.

La presente situazione italiana evidenzia un incremento del pregiudizio antiebraico proveniente da ambienti di estrema sinistra, senza differenze di genere e in modo trasversale per età, e che si evidenzia in ripetute analisi e argomenti che demonizzano e delegittimano lo Stato di Israele, definito uno Stato che si fonda sull'*apartheid* nei confronti dei palestinesi, nell'assunto di base per cui le vittime di un tempo si sono trasformate in carnefici. La conseguenza è che gli attentati nei confronti dei cittadini israeliani sono dipinte come legittime azioni di resistenza partigiana, con ripercussioni sugli ebrei della diaspora, compresi quelli italiani.

Nell'orizzonte culturale di questi ambienti è assente il tema della negazione della *Shoah* anche se il paragone tra sterminio e o quello che impropriamente è definito « olocausto palestinese » può condurre ad una relativizzazione del genocidio antiebraico. Il pregiudizio antiebraico in questo contesto opera secondo l'argomento per cui tutti gli ebrei ambiscono a potere e ricchezza, manipolando istituzioni e centri di potere.

In Italia l'antisemitismo negazionista rappresenta una realtà marginale, « confinata » alla dimensione di Internet, dove pochi siti sono dedicati alla trattazione di tale tematica. I riferimenti maggiori sono agli scritti di Mattogno e di Faurisson. Tuttavia, tale realtà non è in ogni caso da sottovalutare ed è dunque auspicabile approfondire il dibattito sugli strumenti di contrasto al fenomeno.

Nel nostro Paese, grazie all'impegno della Chiesa cattolica che a partire dal 1965 e poi nel 1986 ha definitivamente archiviato la secolare tradizione antiebraica e antisemita del mondo cattolico, l'antisemitismo religioso, ovvero l'antigiudaismo, appare altrettanto confinato ad alcune realtà sul *web* e a singoli episodi assai isolati, per quanto clamorosi. I siti antigioiudai non mancano di fare ricorso ad argomenti assai violenti anche nei confronti delle gerarchie ecclesiaristiche postconciliari.

Un profilo meno studiato nel nostro Paese, anche a causa della barriera linguistica, è quello dell'antisemitismo di matrice islamista. Si

sono comunque registrati casi di intolleranza e aggressioni nei confronti di ebrei da parte di fanatici appartenenti delle comunità islamiche presenti nel nostro Paese. Si ricorda che nel 2006 l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (UCOII) acquistò alcune inserzioni a pagamento su diversi quotidiani italiani, paragonando il bombardamento su Gaza alla strage di Marzabotto. Anche la mostra *Unexpected Israel* del giugno del 2011 ha comportato tensioni tra l'organizzazione dei Giovani Musulmani italiani e l'analoga organizzazione ebraica avendo la prima ritenuto l'evento come finalizzato a ricordare l'occupazione israeliana nei territori palestinesi.

### **L'antisemitismo e il diritto di critica nei confronti dello Stato di Israele**

Nel corso dei lavori dell'indagine è apparso centrale il quesito sul confine tra antisemitismo e legittimo diritto alla critica nei confronti dello Stato di Israele, come nei confronti di qualunque altro Stato, con particolare riferimento alle sue politiche nel quadro della crisi mediorientale. In presenza di quali circostanze la critica nei confronti di Israele assumerebbe connotati antisemiti?

Una specifica attenzione al tema, cui hanno dato particolare rilievo l'on. Corsini e l'on. Volpi, è da porre in relazione alla preoccupazione per le nuove forme dell'antisemitismo, che contraddistinguono i settori politici per lo più di estrema sinistra e di estrema destra, schierati a favore della causa palestinese partendo da un pregiudizio antiebraico.

La questione è stata affrontata con coraggio e nettezza dallo stesso Capo dello Stato che, intervenendo sul punto il 27 gennaio 2009, nel Giorno della memoria, a pochi giorni dalla conclusione dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, ha sottolineato: «*A tattiche terroristiche senza scrupoli, che hanno a lungo colpito il territorio di Israele e messo a rischio la popolazione di Gaza, è seguita, da parte di Israele, un'azione di guerra sulla cui portata e sulle cui conseguenze non è mancata la discussione, anche in Israele e fra gli amici di Israele. Ma proprio nei momenti in cui l'operato del Governo di Israele può risultare controverso ed essere legittimamente discusso, deve restare chiara e netta la distinzione tra ogni possibile posizione critica verso la linea di condotta di chi di volta in volta governa Israele e la negazione, esplicita o subdola, delle ragioni storiche dello Stato di Israele, del suo diritto all'esistenza e alla sicurezza, del suo carattere democratico. Proprio in questi momenti deve farsi più forte la vigilanza, ed esprimersi più nettamente la reazione, contro il riprodursi del virus dell'antisemitismo, contro l'insorgere di nuove speculazioni e aggressive campagne contro gli ebrei e contro lo Stato ebraico*». In un precedente intervento, pronunciato nel 2007 nel Giorno della memoria, il Presidente Napolitano era già intervenuto sul punto dichiarando che bisogna combattere l'antisemitismo anche quando esso si travesta da antisionismo «*perché antisionismo significa negazione della fonte ispiratrice dello Stato ebraico, delle ragioni della sua nascita, ieri, e della sua sicurezza, oggi, al di là dei governi che si alternano nella guida di Israele*».

Lo sforzo profuso a livello internazionale ai fini di una definizione di lavoro sul fenomeno dell'antisemitismo, ha permesso di definire alcuni punti di riferimento certi, secondo i quali antisemitismo è: negare il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, per cui sostenere l'esistenza di Israele sarebbe un atto di razzismo; adottare due pesi e due misure (il cosiddetto « *doppio standard* ») pretendendo da Israele ciò che non si pretende dagli altri Stati della comunità internazionale; usare i simboli o le immagini dell'antisemitismo classico (ad esempio le accuse di deicidio, il *blood libel* o la teoria della cospirazione) per caratterizzare Israele e gli israeliani; tracciare paragoni tra la presente politica di Israele e quella del nazismo; ritenere che tutti gli ebrei sono responsabili collettivamente per le azioni dello Stato di Israele.

Le critiche non sono in sé una forma di antisemitismo e certamente occorre usare tutta la cautela possibile prima di tacciare la critica, anche quella antisionista, di antisemitismo. Tuttavia, un primo limite certo è rappresentato dal mettere in dubbio il diritto all'esistenza dello Stato di Israele e la sua legittimità, ricorrendo all'uso di stereotipi classici, come la calunnia del *blood libel* o la teoria della cospirazione ebraica che, inaugurata in età moderna con i Protocolli dei Savi di Sion, finisce per attribuire alla *lobby* ebraica la responsabilità di eventi disastrosi, dagli attentati alle Torri Gemelle alla crisi economica internazionale in atto.

Nel corso dell'indagine un utile contributo alla questione del diritto alla critica ad Israele ed una sua ulteriore precisazione è giunto dall'audizione dalla professoressa Porat, direttrice dello *Stephen Roth Institute* per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo del razzismo dell'Università di Tel Aviv. In sede di dibattito e su sollecitazione dell'on. Corsini, la studiosa ha sintetizzato la definizione data in sede europea ed OSCE osservando che « *fintanto che la critica ad Israele coincide con la critica ad un singolo episodio o ad una determinata politica in un determinato momento, essa costituisce una legittima critica così come lo è alla politica di qualunque Paese. Quando per tale critica si utilizzano espressioni antisemite, che si sa essere tali, e non si riguarda il momento contingente, ma si generalizza su Israele e sugli ebrei, non si fa più critica, ma antisemitismo* ».

L'antisemitismo contemporaneo è dunque proprio insito nel negare al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione, l'applicare il *doppio standard*, usare simboli e immagini dell'antisemitismo classico per criticare Israele e tracciare indebiti, inaccettabili confronti tra la sua politica e quella del regime nazista.

### **L'antisemitismo *on line***

Il dato generale da cui è opportuno partire è quello relativo al numero di siti antisemiti censiti: 5 nell'anno 1995 e 8.000 nel 2008. Sono due gli elementi centrali nelle nuove manifestazioni di antisemitismo. Il primo è l'incitamento con l'uso dei grandi mezzi di comunicazione di massa, manipolati per diffondere falsi messaggi. Tra gli innumerevoli esempi è stato citato il caso della pubblicazione in Germania su un organo di stampa a larghissima diffusione di

copertine che alludevano all'influsso ebraico in chiave guerrafondaia sulla politica dei neoconservatori americani durante la presidenza George W. Bush e il conflitto in Iraq.

Il secondo elemento è l'antisemitismo *on line*. L'avvento di Internet ha trasferito e amplificato a dismisura quanto prima avveniva in forma residuale e ridotta con graffiti sui muri delle città o in certe pubblicazioni di nicchia. Ma soprattutto l'avvento dei *social network* (come *Facebook* o *Twitter*) ha comportato una specifica amplificazione del fenomeno, che André Oboler ha denominato « antisemitismo 2.0 », richiamando il passaggio da *web* 1.0 a *web* 2.0 avvenuto nel 2004 con la fondazione di *Facebook*.

Per comprendere le dimensioni del fenomeno occorre partire dal dato che vede *Google* in testa ai siti preferiti dalla popolazione globale (circa il 42 per cento degli internauti vi accede quotidianamente). Il secondo sito è *Facebook*, con il 32 per cento delle preferenze. Tra i primi dieci siti preferiti non figurano siti di informazione, ma solo motori di ricerca e *social network*. Il maggiore quotidiano degli Stati Uniti ha una diffusione pari al 2 per cento degli utenti di *You Tube* e un video su *You Tube* avrà un impatto cinquanta volte superiore ad un annuncio pubblicitario sul più popolare dei quotidiani. In Italia tra il 2008 e il 2009 i siti razzisti sono passati da 836 a 1.172.

La novità è data dalla capacità di tali siti di portare alla graduale accettazione di fenomeni di demonizzazione e disumanizzazione del popolo ebraico. L'obiettivo non è convincere alla conversione all'antisemitismo, ma rendere l'antisemitismo « socialmente » accettabile nella comunità *on line*, venendo meno l'equazione antisemitismo=razzismo. La prima conseguenza è che essere antisemiti degrada ad un parteggiare generico, non molto diverso dal tifo calcistico, su cui è possibile porsi anche in modo scherzoso e che in nessun caso comporta sanzioni.

Come ha riferito l'esperto di antisemitismo *on line*, André Oboler, nella sua audizione, « il pericolo non è tanto che la gente possa leggere contenuti ispirati all'antisemitismo, quanto piuttosto che sia indotta ad accettarli come punti di vista validi, come dati di fatto, ovvero come contenuti sui quali si può essere o no d'accordo, ma alla cui diffusione non è necessario opporsi. Ecco il rischio. Alcuni si sentiranno toccati e vorranno fare qualcosa contro l'antisemitismo, mentre altri rimarranno passivi e lo riterranno normale, quotidiano, legittimo. Ciò genera una cultura in cui l'odio, il razzismo e il comportamento antisociale possono diffondersi, con grossi rischi per l'ordine pubblico e per la sicurezza ».

Paradossalmente preoccupa meno la presenza in Internet di siti negazionisti, che pur fanno uso dei *social network*, in quanto numericamente contenuti e di frequente oggetto di provvedimenti di rimozione e oscuramento su iniziativa degli stessi provider.

Quanto all'Italia la legge Mancino, cui va riconosciuto il merito di avere di fatto determinato la sparizione di movimenti *skinhead* in Italia, è uno strumento ancora valido, ma inadeguato considerato che la legge precede l'avvento diffuso di Internet e dei *social network* e che, in assenza di strumenti internazionali *ad hoc*, dopo l'oscuramento gli stessi siti possono essere aperti con i medesimi contenuti in altri

Stati. In questo quadro, anche in presenza di strumenti giuridici adeguati, la mancata collaborazione tra forze di polizia impedisce ogni azione.

Dalle audizioni sul tema dell'antisemitismo *on line* sono emerse chiare indicazioni:

l'antisemitismo *on line* deve essere considerato un problema globale cui contrapporre una reazione globale;

l'attività normativa di contrasto deve avere per riferimento il livello di interattività dei diversi siti *web*, nel senso che le sanzioni più gravi devono colpire i siti e i provider che non consentono una reazione di alcun tipo alle dichiarazioni antisemite, né una responsabilizzazione degli autori;

occorre, inoltre, definire delle *best practices*, incoraggiando i provider a monitorare e a oscurare i siti che siano veicolo di brutale espressione di odio. In molti casi i provider si sono infatti adeguati spontaneamente e volontariamente (nei Paesi Bassi nel 90 per cento dei casi);

Dal dibattito è altresì emersa la delicatezza del tema del rapporto tra repressione dei « reati di odio » e tutela della libertà di espressione, cui si appellano i Paesi che rifiutano interventi diretti sulla rete o gli stessi provider. Se è indubbio il ruolo di una corretta formazione culturale e di una « militanza culturale » per prevenire e contrastare l'uso distorto di Internet e dei *social network*, anche nel caso dell'antisemitismo, è pure emerso che l'esercizio della libertà di espressione, secondo quanto prevede la stessa Carta delle Nazioni Unite, non può essere scisso dal principio di responsabilità. Centrale appare pertanto garantire su Internet la riconoscibilità dell'autore, combattendo ogni forma di tutela dell'anonimato, la sua responsabilizzazione e la possibilità di interagire al fine di confutarne le prese di posizione.

In questo è stato evidenziato il ruolo del Parlamento in prima istanza, seguito dalla magistratura e dalla società nel suo complesso.

Sul piano della repressione concreta, l'eliminazione di specifici contenuti da Internet richiede innanzitutto la buona volontà e la collaborazione degli Stati e dei provider, che dovrebbero innanzitutto condividere omogenei strumenti di repressione dei reati d'opinione.

In Italia la « legge Mancino » ha consentito di sanzionare l'istigazione alla discriminazione razziale o etnica in termini generali. L'articolo 1, comma 1, prevede la fattispecie relativa alla propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico. Non essendo specificati quali sono i mezzi per tale propaganda, la legge Mancino è in teoria applicabile anche a Internet, tuttavia resta complessa la individuazione di « idee fondate sull'odio razziale ». Il motivo per cui la legge resta di difficile applicazione è che essa si rivolge contro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, laddove nel diritto penale italiano, come in quello dei Paesi democratici, la condotta da sanzionare deve essere oggettiva e immediatamente individuabile, né può rimanere nella genericità.

Il secondo comma dell'articolo 1, invece, disciplina la fattispecie dell'incitazione alla violenza, non l'istigazione o la propaganda, ed è meno applicabile a quanto accade in rete.

Sul piano normativo nazionale occorrerebbe provvedere ad uno strumento analogo alla legge 6 febbraio 2006, n. 38, di contrasto alla pedofilia *on line*, che consente alla polizia italiana di interagire direttamente con i provider per segnalare i siti criminali e determinarne la chiusura.

Una base normativa valida è offerta sul piano internazionale dalla Convenzione di Budapest del 2001 sui crimini informatici, adotta dal Consiglio d'Europa nel 2001, già siglata e ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008, n. 48. La Convenzione prevede per i crimini informatici strumenti procedurali e investigativi adeguati ad Internet, ponendo gli investigatori di tutto il mondo in collegamento tra loro e, a prescindere dalle rogatorie, nella posizione di intervenire chiedendo sequestri preventivi dei siti o il congelamento dei dati. La sua piena attuazione è condizionata tuttavia alla ratifica del Protocollo addizionale per il contrasto a forme di xenofobia e razzismo con i mezzi informatici, adottato dal Consiglio d'Europa nel 2003, strumento che il nostro Paese non ha ancora siglato (al momento i Paesi firmatari sono 34, di cui 17 hanno anche provveduto alla ratifica). Il Protocollo comporta tra l'altro per gli Stati aderenti l'adozione di norme di diritto interno per la repressione del negazionismo di tutti i genocidi. In questo lavoro un interlocutore fondamentale sono gli Stati Uniti, in cui si concentra il 70 per cento dei *server* mondiali e che hanno ratificato la sola Convenzione di Budapest, aperta alla firma anche di Paesi non membri del Consiglio d'Europa.

## **I giovani e l'antisemitismo**

La diffusione dell'antisemitismo tra i giovani e giovanissimi in tutta Europa, compresa l'Italia, è la questione di rilievo politico che deve destare maggior allarme. Sollevata in particolare dall'on. Volpi anche in quanto strettamente correlata all'uso di Internet, essa è stata oggetto di studi recenti, sia a livello internazionale che nazionale, ed è da porre in stretta relazione alle forme di antisemitismo che si alimentano della politica contingente.

I dati che emergono dall'indagine condotta dall'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche (IARD) per conto dell'Osservatorio sui fenomeni di xenofobia e razzismo, della Camera dei deputati, parlano per l'Italia di un 22 per cento di giovani che dimostra antipatia nei confronti degli ebrei, di cui il 6 per cento con un approccio di tipo radicale. L'80 per cento di questi giovani non conosce e non ha avuto alcuna esperienza di contatti con il mondo ebraico. Il 75 per cento non ha avuto occasione di fare tale esperienza e il 7 per cento non ha voluto cogliere l'occasione di farla, preferendo restare nell'ignoranza e nell'ottica dell'antipatia. I giovani in questione sono per lo più maschi, poco istruiti e residenti nelle regioni del Nord. Le ragioni dell'antipatia dichiarata sono per il 22 per cento motivi di natura storico-culturale, secondo cui l'ebraismo avrebbe mal influenzato la

cultura cristiana; per il 38 per cento prevale l'idea che gli ebrei siano più leali verso la propria comunità che verso il proprio Paese.

Nei ragazzi l'antisemitismo prende per lo più le forme dell'opinione intellettuale e politica, si confonde con la critica a Israele e al sionismo per cui l'ebreo immaginato si sovrappone all'immagine del soldato israeliano.

Cruciale appare, quindi, il ruolo della scuola nell'azione di prevenzione del diffondersi di atteggiamenti antisemiti tra i ragazzi, non soltanto attraverso le lodevoli e numerose iniziative, illustrate al Comitato dal Ministro Gelmini, per la conservazione della memoria della *Shoah* e della persecuzione razziale, ma più in generale fornendo strumenti utili a comprendere la complessità del mondo moderno, anche attraverso una maggiore attenzione al presente e al passato del sionismo e dello Stato di Israele nel contesto mediorientale.

Il rafforzarsi della convinzione della centralità del tema delle nuove generazioni nel corso dei lavori dell'indagine ha, tra le altre cose, determinato la scelta di predisporre un'integrazione del programma per audire il Ministro della gioventù, Giorgia Meloni. In quella sede si è ribadita la necessità di strategie di contrasto al razzismo e all'antisemitismo di tipo attivo, anche basate su iniziative di « controinformazione » *on line*, per evitare che sentimenti di intolleranza minoritari, ma espressi con determinazione, in un sistema di relazioni che ormai permette una comunicazione estremamente veloce e spesso superficiale, contribuiscano a creare tra i giovani un clima generale di accettazione del pregiudizio.

### **L'antisemitismo di matrice islamico-fondamentalista**

Spesso nelle società europee si constata che l'antisemitismo è sempre segnale di un'involuzione verso modalità e pratiche razziste con conseguenze anche nel discorso pubblico e nelle scelte quotidiane.

L'antisemitismo ha una sua specifica definizione all'interno della retorica di stampo islamista militante e di una tradizione che affonda in un'interpretazione antisemita dei testi esemplificata da Ahj Amin Al Hussein e Al Bann come portato della pluridecennale crisi tra Israele e mondo arabo.

Si diffondono nelle comunità islamiche presenti in Europa episodi di intolleranza antisemita, con omicidi e attacchi fisici ad ebrei, tra cui il più noto è il rapimento e l'uccisione del giovane francese Halimi, con episodi frequenti anche nei Paesi Bassi in cui, dopo le deportazioni naziste, vive una comunità ricostituita nel dopoguerra di appena 50 mila ebrei. In Svezia, Paese che ospita una tra le maggiori comunità musulmane presenti in Europa, le comunità ebraiche destinano il 25 per cento delle risorse a misure di sicurezza.

In un quadro allarmante, adeguatamente approfondito dal maggior storico vivente dell'antisemitismo Robert Wistrich, appare opportuno, come evidenziato anche dagli auditi in tema di antisemitismo *on line*, seguire l'argomento sul piano della sicurezza e della prevenzione, oltre che della collaborazione con realtà islamiche moderate. È

in generale auspicabile avviare iniziative culturali di reciproca conoscenza tra le religioni tenendo conto che tali iniziative non possono prescindere dall'azione dei governi contro razzismi e antisemitismo.

### **Strategia di contrasto**

Soprattutto su impulso dei Ministri intervenuti ai lavori d'indagine è emersa la centralità della formazione delle nuove generazioni per un'efficace e duratura azione di contrasto al fenomeno. La strategia formativa di ogni Paese europeo deve trovare un riferimento in iniziative di studio e di approfondimento realizzate a livello europeo, a partire dai viaggi di studio presso i luoghi della Memoria, con particolare riferimento al Memoriale delle vittime dell'Olocausto di Berlino.

Soprattutto in Italia, l'antisemitismo è fenomeno per lo più culturale, connesso al dibattito politico e non tanto fondato sull'azione violenta e organizzata. La strategia di contrasto appare pertanto innanzitutto di tipo culturale. In questa prospettiva, il Giorno della memoria non deve limitarsi ad un rito, ma rappresentare un punto di approdo di una ricerca e di un apprendimento che deve attraversare l'educazione scolastica nel tempo, secondo un orientamento pedagogico che ha ad esempio in Raffaele Mantegazza un punto di riferimento.

Anche alla luce dei dati riferiti sulla condizione giovanile, la conoscenza e l'incontro appaiono i due filoni strategici prevalenti. Nei confronti dei giovani in particolare è opportuno che accanto alla strategia di reiterazione dei simboli (la celebrazione del Giorno della memoria) si sviluppino da parte degli educatori la capacità di « raccontare le storie », individuando e scongiurando modalità retoriche spersonalizzanti e « anestetizzanti ». In questo percorso, occorre in particolare dare risalto alle storie positive, secondo la filosofia dei « Giusti tra le nazioni » (l'Italia ne ha 484 tra cui sono stati ricordati Giorgio Perlasca, Angelo Rotta e Giovanni Palatucci, per il quale la Chiesa ha avviato un percorso di canonizzazione), per valorizzare l'opportunità, che a tutti è data, di operare le proprie scelte e valorizzare eticamente la disponibilità ad agire controcorrente, resistendo alla forza attrattiva del « branco ». Gli strumenti devono essere molteplici e spaziare dalla storia alla letteratura, alla musica, allo sport, al viaggio privilegiando il più possibile l'interdisciplinarietà.

Nel caso dei viaggi della memoria, il momento fondamentale deve essere il « ritorno », ovvero il momento della restituzione dell'esperienza fondata sulla diffusione degli esiti e delle acquisizioni del viaggio, che di fatto diventa esperienza di una comunità più ampia di soggetti, in una scuola aperta e dialogica.

Si deve però scongiurare l'idea secondo cui l'ebraismo si riduce e risolve alla questione dello sterminio, che è principio inaccettabile per gli ebrei che non si riconoscono solo come discendenti delle vittime o come sopravvissuti, come peraltro evidenziato dall'on. Renato Farina. Occorre evitare l'exasperazione della memoria, che lava le coscienze, e promuovere iniziative di conoscenza sull'ebraismo contemporaneo.

Quanto al tema delle critiche squilibrate nei confronti di Israele, che diffondono anche nelle scuole stereotipi antisemiti e falsificano la lettura del presente, nella consapevolezza che l'antisemitismo è anche frutto di letture parziali e faziose sui temi della geopolitica, occorre promuovere nelle scuole lo studio della storia di Israele, dei valori della sua democrazia e, in generale, della cultura dei diritti e delle libertà fondamentali. L'insegnamento della storia di Israele deve mirare ad una comprensione della collocazione storica e attuale delle comunità ebraiche, cercando di trasmettere un'immagine positiva, fondata sul fatto che le società diversificate, grazie all'apporto di diverse minoranze, sono più ricche.

Tuttavia, memoria e conoscenza non esauriscono la gamma di strumenti e azioni di contrasto. Se è vero che l'antisemitismo anche nelle sue forme più odiose del negazionismo e del revisionismo storico è predicato da professori universitari e da raffinati intellettuali, occorre operare con vigore anche sul terreno della condanna sociale, della deterrenza culturale e della dequalificazione dell'antisemitismo: la persona antisemita deve incorrere nel disprezzo della comunità. A tal fine è necessario predisporre una sistematica strategia comunicativo-mediatica basata su messaggi comprensibili e immediati. A ciò possono contribuire anche i parlamentari e in generale le *élite* del Paese con interventi e una presenza mirata nella dialettica pubblica.

Nel corso dell'indagine sono emerse perplessità sull'efficacia di un approccio normativo contro i discorsi fondati sull'odio antisemita. La strada normativa è imprescindibile per definire i crimini fondati sull'odio, magari inasprendo le sanzioni, ma l'impegno e la responsabilità collettiva non può che riguardare la formazione delle coscienze.

Quanto ad Internet, occorre sviluppare un'attitudine a farne uso in modo attivo per informare e controinformare, come nel caso dell'iniziativa lanciata dal Museo Yad Vashem che ha scelto di «dichiarare guerra» *on line* ai negazionisti e ha aperto un canale Youtube in lingua farsi per raggiungere gli internauti iraniani. In questo senso i *social network*, oltre che un interlocutore problematico, possono diventare alleati fondamentali. Inoltre, le scuole dovrebbero adeguarsi ai tempi e mettere in rete il proprio lavoro dando diffusione alle iniziative e dialogando con gli studenti anche per via informatica.

Sul piano sanzionatorio si pone la difficile questione connessa alla omogenea repressione a livello internazionale dei reati di opinione. Sarebbe necessaria un'azione coesa sia da parte della comunità internazionale che dei cosiddetti *provider*. Molti Paesi si oppongono, con ciò già fornendo le condizioni per l'apertura di siti antisemiti, e i gestori di siti come *Google* o di social network, come Facebook, sono assai restii ad intervenire.

A livello internazionale, anche alla luce del dibattito in sede ONU per la nascita di uno Stato palestinese, è necessario operare per una pace reale e duratura, mantenendo il negoziato all'interno di una cornice multilaterale e promuovendo trattative serie da ambo le parti. A livello europeo il fronte di impegno maggiore appare quello volto ad ottenere una posizione comune.

La risposta europea, fondata sull'idea di solidarietà e un approccio non nazionale alle questioni globali, non può trascurare di trattare

anche il tema dell'immigrazione, al fine di evitare che tra le vittime della povertà e delle guerre si possano annidare i fautori dell'antisemitismo.

Quanto agli sconvolgimenti in atto in Paesi arabi di fascia mediterranea e mediorientale (Siria *in primis*), occorre prendere decisioni di tipo politico, volte a raggiungere un punto di equilibrio, guardando alle opportunità e non solo ai rischi. Occorre dunque dare sostegno alle formazioni che, all'interno delle rivoluzioni arabe, procedono verso la democrazia. Su questo un'iniziativa internazionale di tipo parlamentare sarebbe auspicabile.

Occorrerebbe da parte dell'Unione europea un maggiore attivismo ed un ricorso più convinto agli strumenti della Politica europea di vicinato per offrire alle società civili arabe strumenti concreti atti a realizzare il percorso di democratizzazione delle istituzioni e scongiurare sviluppi analoghi al caso iraniano.

In generale è necessario intercettare le società civili di quei Paesi ed avviare un dialogo serrato. Anche i Parlamenti nazionali europei dovrebbero sollecitare i rispettivi Governi a rafforzare il cambiamento in Maghreb ed in Medio Oriente. Al centro deve restare la questione della democrazia. In questo contesto ogni programma di aiuti deve seguire un rigoroso regime di condizionalità, fondato sul rispetto di standard democratici e di diritto umanitario, a partire dalla parità tra uomo e donna; su un impiego di infrastrutture rilevanti, come il Canale di Suez, in modo conforme al mantenimento della pace nel Mediterraneo; sull'impegno al riconoscimento dello Stato di Israele e al mantenimento di relazioni pacifiche.

### **Proposte di lavoro**

Nel corso dei lavori di indagine sono emerse talune puntuali proposte di lavoro, già richiamate in precedenza e che si reputa opportuno qui richiamare:

definire misure per dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il genocidio e il suo incitamento;

sostenere la proposta del Premio Nobel Elie Wiesel per l'adozione di una risoluzione dell'Onu che dichiari il terrorismo come crimine contro l'umanità;

promuovere la sigla e ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Budapest sul crimine informatico del 2003, eventualmente anche mediante un'iniziativa legislativa parlamentare;

avviare un dibattito sull'efficacia dell'azione di contrasto al negazionismo e al revisionismo storico;

monitorare l'iniziativa internazionale di deferimento del Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Mahmud Ahmadinejad, presso la Corte penale internazionale per incitamento al genocidio.

**PRINCIPALI DATI FORNITI NEL CORSO DELL'INDAGINE****Nuovi tipi di antisemitismo**

Il 2009, a seguito della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, è risultato l'anno con il maggiore numero di episodi antisemiti dal secondo conflitto mondiale (*dal Rapporto dello Stephen Roth Institute per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo e del razzismo dell'Università di Tel Aviv «Antisemitism Worldwide 2010», presentato nel corso dell'audizione della Professoressa Dina Porat, il 19 ottobre 2010*).




Table 5: Anti-Semitic statements (agreement in percent)

No.	Item	D	GB	F	NL	I	PT	PL	HU
7	Jews have too much influence in [country].	19.7	13.9	27.7	5.6	21.2	19.9	49.9	69.2
8	Jews try to take advantage of having been victims during the Nazi era.	48.9	21.8	32.3	17.2	40.2	52.2	72.2	68.1
9	Jews in general do not care about anything or anyone but their own kind.	29.4	22.5	25.8	20.4	26.9	54.2	56.9	50.9
10	Jews enrich our culture.	68.9	71.5	60.6	71.8	49.7	51.9	51.2	57.3
<b>Additional statements</b>									
11	Considering Israel's policy I can understand why people do not like Jews.	35.6	35.9	-	41.1	25.1	48.8	55.2	45.6
12	Israel is conducting a war of extermination against the Palestinians.	47.7	42.4	-	38.7	37.6	48.8	63.3	41.0

Tabella pubblicata nel Rapporto «*Intolerance, Prejudice and Discrimination – a European Report*» della Friedrich Ebert Foundation, marzo 2011.

#### Trends in recorded anti-Semitic crime

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	% change 2008-09	% change 2001-09
<b>Austria</b>	3	20	9	17	8	8	15	23	12	-47.8%	+9.1%
<b>France</b>	219	936	601	974	508	571	402	459	815	+77.6%	+0.4%
<b>Germany</b>	1,629	1,594	1,226	1,346	1,682	1,662	1,561	1,496	1,520	+1.6%	+0.3%
<b>Sweden</b>	115	131	128	151	111	134	118	159	250	+57.2%	+10.3%

Tabella pubblicata nel Rapporto «*Antisemitism – Summary Overview of the situation in the European Union 2001-2010*», della European Agency for Fundamental Rights, aprile 2011.

### Antisemitismo on line

Nel 2008-2009 si è registrato in Italia un preoccupante e costante incremento sulle piattaforme di Internet e nei *social network* di siti di tipo razzista: dagli 836 siti di tipo razzista rilevati del 2008 si è passati a 1.172 del 2009, con un aumento del 40 per cento (*dati del coordinamento della Polizia di Stato per la sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale, riportati nel corso dell'audizione del Dott. Domenico Vulpiani, il 25 maggio 2010*).

In Italia si rilevano, limitando il calcolo ai soli siti Internet e tralasciando i *social network*, una cinquantina di siti interamente dedicati alla diffusione dell'odio antiebraico, che pur essendo stati in passato oscurati, sono riusciti a eludere la legge italiana spostando i domini di registrazione in paesi stranieri (*dati riportati da Stefano Gatti, ricercatore del CDEC, nel corso dell'audizione del 22 aprile 2010*).

Il ruolo cruciale dei nuovi canali di diffusione della comunicazione, specie tra i giovani, è evidenziato, a titolo esemplificativo, dal dato secondo cui, nel 2009, la somma dei lettori dei dieci maggiori quotidiani americani rappresenta il 2 per cento degli utenti di *Youtube*, pari a 400 milioni, o a una percentuale di poco superiore di quelli di *Facebook*, pari a 250 milioni. (*dati riportati da Andre Oboler, Chief Executive Officer di « Zionism on the Web », nel corso dell'audizione del 22 aprile 2010*).

## Audience size

Top 10 US newspapers by circulation:

• USA Today:	2,293,137
• Wall Street Journal:	2,011,882
• New York Times:	1,037,828
• Los Angeles Times:	794,705
• New York Daily News:	681,415
• New York Post:	667,119
• The Washington Post:	635,087
• Chicago Tribune:	559,404
• Houston Chronicle:	502,631
• Newsday:	387,503

As at October 2009



Facebook was 110M in May 2009

All together the top 10 newspapers reach an audience that is only 2% YouTube's users

### Gli italiani e l'antisemitismo

Dall'« Indagine sul Pregiudizio Antiebraico » condotta nel 2008 da CDEC e ISPO (dati riportati nel corso dell'audizione del CDEC del 25 febbraio 2010):

Il 44 per cento della popolazione italiana mostra qualche pregiudizio o atteggiamento ostile agli ebrei. Esso si può scomporre in quattro sottogruppi.

Il primo (10 per cento) condivide gli stereotipi antiebraici « classici »: ad esempio, gli ebrei non « sono italiani fino in fondo », « non ci si può mai fidare del tutto di loro » e « sotto sotto sono sempre vissuti alle spalle degli altri », respingendo però i pregiudizi « contingenti » (verso Israele e *Shoah*).

Il secondo (11 per cento della popolazione) approva invece solamente gli stereotipi « moderni », mentre respinge quelli « classici » e « contingenti ». Per costoro, « gli ebrei sono ricchi e potenti », « controllano e muovono la politica, i media e la finanza » ed inoltre « sono più fedeli a Israele piuttosto che al Paese in cui sono nati ».

Il terzo gruppo (12 per cento) è caratterizzato da convinzioni « contingenti » (« tutti gli ebrei strumentalizzano la *Shoah* per giustificare la politica di Israele », « parlano troppo delle loro tragedie trascurando quelle degli altri », « gli ebrei si comportano da nazisti con i palestinesi »), ma non concorda con i pregiudizi « classici ».

Il quarto gruppo è quello degli « antisemiti puri » (12 per cento degli italiani), ovvero coloro che condividono tutte le tipologie di stereotipi sopra elencati, da quelli « classici » a quelli « contingenti ».

### Opinioni e atteggiamenti verso gli ebrei

Agli intervistati è stato chiesto di esprimere un livello di accordo con 16 *item* relativi agli ebrei. Gli *item* categorizzano alcune dimensioni del pregiudizio: alcune rimandano al pregiudizio classico, altre al pregiudizio moderno, altre ancora riguardano il pregiudizio contingente, legato a Israele.

	consenso	neutro (area grigia)	Dissenso
NON CI SI PUÒ MAI FIDARE DEL TUTTO DEGLI EBREI	18,9	48,4	32,7
GLI EBREI SONO PIÙ LEALI VERSO ISRAELE CHE VERSO IL LORO PAESE	26,0	56,8	17,2
GLI EBREI SI SONO TRASFORMATI DA UN POPOLO DI VITTIME IN UN POPOLO DI AGGRESSORI	26,4	51,6	22,0
GLI EBREI HANNO DATO UN GRANDE IMPULSO A DIVERSI SETTORI DELLA SOCIETÀ ITALIANA	27,1	58,6	14,3
GLI EBREI FANNO AI PALESTINESI QUELLO CHE I NAZISTI HANNO FATTO AGLI EBREI	21,6	48,6	29,4
SOTTO SOTTO GLI EBREI SONO SEMPRE VISSUTI ALLE SPALLE DEGLI ALTRI	15,1	52,4	32,6
GLI EBREI CONTROLLANO I MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOLTI PAESI DEL MONDO	25,3	55,6	19,1

GLI EBREI NON SONO ITALIANI FINO IN FONDO	23,1	44,0	32,8
LA SCIENZA MODERNA NON SAREBBE QUELLA CHE E' SENZA IL CONTRIBUTO DEGLI SCIENZIATI EBREI	26,8	57,0	16,3
GLI EBREI MUOVONO LA FINANZA MONDIALE A LORO VANTAGGIO	31,7	50,0	18,2
GLI EBREI RIESCONO SEMPRE AD AVERE UN POTERE POLITICO SPROPORZIONATO	27,1	53,0	19,9
NONOSTANTE IL CONFLITTO GLI EBREI SONO SENSIBILI ALLE SOFFERENZE DEL POPOLO PALESTINESE	23,3	56,3	20,4
LA CULTURA OCCIDENTALE E' DEBITRICE DI MOLTE IDEE FONDAMENTALI NEI CONFRONTI DELLA CULTURA EBRAICA	22,6	60,8	16,7
GLI EBREI PARLANO TROPPO DELLE LORO TRAGEDIE E TRASCURANO QUELLE DEGLI ALTRI	30,3	49,8	19,8
GIRA E RIGIRA I SOLDI SONO SEMPRE IN MANO AGLI EBREI	26,7	49,3	24,0
APPROFITTANO DELLO STERMINIO NAZISTA PER GIUSTIFICARE LA POLITICA ISRAELE	24,5	50,7	24,8


Una percentuale molto elevata – talvolta superiore alla metà del campione – non concorda né dissente con le affermazioni proposte. Questa area grigia, di apparente neutralità, talvolta è dovuta alla mancanza di conoscenza del tema o dell'argomentazione specifica e infatti troviamo qui concentrati i ceti più marginali. Altre volte tuttavia sembra sottendere un'area di pregiudizio.

### I giovani italiani e l'antisemitismo

(Dati forniti nel corso dell'audizione del 16 novembre 2010 sulla base di un'indagine dell'Istituto IARD presentata nel 2010)

L'indagine riguarda i giovani in una fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Il 60 per cento degli intervistati appartiene alla realtà studentesca o è laureato. Tra i giovani italiani, il 22 per cento risulta antisemita. Tuttavia, il 71 per cento di essi non ha mai avuto rapporti diretti con gli ebrei.

#### L'atteggiamento nei confronti degli ebrei





L'intolleranza della fetta antisemita dei giovani italiani si esplica anche in un atteggiamento di chiusura verso alcune situazioni, soprattutto l'idea di avere una figlia che fa coppia con un ebreo (51 per cento), quota che scende leggermente (48 per cento) se la cosa riguarda un figlio maschio, o la sensazione di avere un capo ebreo (38 per cento), che vivrebbero invece con più tranquillità il fatto di avere un collega ebreo (29 per cento). Poco accettate, ma più tollerate, le situazioni che contemplano un vicino di casa ebreo (35 per cento) o la possibilità di sedere alla stessa tavola durante la cena (29 per cento):

### Inaccettabilità delle situazioni di contatto



### I rapporti con gli ebrei



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (Atto n. 402) di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Consiglio Universitario Nazionale (CUN), Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), associazioni di docenti e ricercatori e di organizzazioni sindacali .....

51

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 6 ottobre 2011.*

**Audizione informale nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori**

**universitari (Atto n. 402) di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Consiglio Universitario Nazionale (CUN), Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), associazioni di docenti e ricercatori e di organizzazioni sindacali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	54
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	55

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.*

##### **La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, essendo pervenuti sia i rilievi espressi dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni possono procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), intervenendo in sostituzione del relatore della II Commissione, onorevole Cassinelli, illustra brevemente, anche a nome del relatore per la XII Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.**

**Atto n. 387.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, essendo pervenuti sia i rilievi

espressi dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni possono procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco RONDINI (LNP), *relatore per la XII Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.  
Atto n. 388.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso il 22 settembre 2011;

rilevato come l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo rechi una definizione di « sostanza chimica » difforme da quella contenuta nell'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE/689/2008;

rilevato altresì come l'articolo 2 non preveda la definizione di « pesticidi » e come tale definizione sia invece rinvenibile nell'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE/689/2008;

ritenuto che le predette definizioni siano funzionali alla configurazione di fattispecie, anche sotto il profilo sanzionatorio, corrispondenti alle previsioni del diritto comunitario,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), recependo la definizione di « sostanza chimica » di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE/689/2008;

all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di introdurre la definizione di « pesticidi », recependo quella di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento CE/689/2008.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso il 22 settembre 2011;

rilevato che:

le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame accomunano, in genere, condotte puramente omissive (come, ad esempio, l'omessa classificazione o etichettatura) e condotte difformi da prescrizioni tecniche (quali, ad esempio, la classificazione e l'etichettatura difformi da quanto previsto dagli allegati del Regolamento), applicando ad entrambe la medesima sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure graduata tra un minimo ed un massimo;

le predette condotte appaiono oggettivamente diverse tra loro e dotate di un diverso grado di offensività, come d'altra parte dimostra l'articolo 11 dello schema

di decreto legislativo, che solo per quelle del secondo tipo (condotte difformi a prescrizioni tecniche) prevede una diminuzione della sanzione da un terzo alla metà;

la disposizione di cui all'articolo 11, recante « criteri per la decurtazione delle sanzioni » non appare essere quella tecnicamente più corretta al fine di adeguare l'entità della sanzione alla gravità della condotta;

sembra infatti preferibile operare una distinzione tra le condotte puramente omissive e quelle difformi da prescrizioni tecniche, prevedendo per ciascuna condotta un'autonoma sanzione che tenga conto dello specifico grado di offensività e sia rispettosa del principio di proporzionalità,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 11 e, conseguentemente, di operare una distinzione tra le condotte puramente omissive e quelle difformi da prescrizioni tecniche, prevedendo per ciascuna condotta un'autonoma sanzione che tenga conto dello specifico grado di offensività e sia rispettosa del principio di proporzionalità.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **VI (Finanze) e XII (Affari sociali)**

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale ».

Audizione di rappresentanti di Confindustria ..... 56

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia ..... 56

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 6 ottobre 2011.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale ».**

**Audizione di rappresentanti di Confindustria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 15.10.

**Audizione di rappresentanti di R.ETE.  
Imprese Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.30.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Emendamenti C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	57
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	63

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	59
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di testo base del relatore</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.**

**Emendamenti C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e i subemendamenti 0.1.1500.1 Di Pietro e 0.1.973.1 Samperi non presentano profili

critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011.**

**Doc. LVII, n. 4-bis.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, che si fonda su valutazioni completamente diverse da quella che è la realtà dei fatti.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che il documento in esame nasca da premesse errate e si fonda su valutazioni non condivisibili. Esso si caratterizza per una disomogeneità dei contenuti, come d'altronde è avvenuto per la manovra economica del Governo.

Si sofferma, a titolo esemplificativo, sul richiamo al settore delle infrastrutture: si

tratta, com'è noto, di una tematica *in fieri* su cui non vi sono stati interventi concreti e risolutivi da parte dell'Esecutivo.

Ritiene invece che l'esame della nota di aggiornamento al DEF sarebbe potuta essere un'utile occasione di riflessione se fosse stato presente un rappresentante del Governo alla seduta della Commissione e se fosse stato evidenziato con maggiore chiarezza quali sono stati gli aggiornamenti rispetto al DEF e quali riflessi vi sono per il Paese.

Sottolinea come, nonostante il lavoro attento svolto dal relatore nella definizione di una proposta di parere, permanga una situazione deficitaria, in cui non si affrontano realmente i temi in questione, quali quelli delle infrastrutture, delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni.

Roberto ZACCARIA (PD) nel richiamare la dichiarazione di voto testè preannunciata dal collega Bressa, intende richiamare una delle premesse della proposta di parere in cui si evidenzia «la variazione in senso negativo delle previsioni di crescita dell'economia italiana, seppur inferiore e meno impattante rispetto ad altri Paesi (...)». Si chiede, in proposito, come si possa definire in tal modo un valore del PIL pari allo 0,7 per cento, qual è quello dell'Italia, rispetto al valore dell'1,6 per cento della media dell'area euro, del 2,9 per cento della Germania o dello 0,8 per cento della Spagna: si tratta di dati oggettivi che non possono essere travisati.

David FAVIA (IdV) esprime il voto decisamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore che, a suo avviso, appare incoerente e non tiene conto neanche delle recenti decisioni delle principali agenzie di *rating* che hanno declassato l'Italia, così come molte regioni ed enti locali italiani, anche se virtuosi, per analogia con lo Stato: tali decisioni sono state tutte fondate sulla debolezza della situazione politica italiana. Diversamente, la Spagna non ha subito tale declassamento.

Non condivide, pertanto, l'impostazione della proposta di parere che, nelle pre-

messe, reca affermazioni in cui si sottolinea come nella recente manovra economica « siano state varate importanti misure per innalzare il potenziale di crescita dell'economia, tra cui gli incentivi, attraverso il Fondo Infrastrutture, per la dismissione delle partecipazioni degli enti locali nelle società che erogano servizi pubblici, i provvedimenti a favore di un ammodernamento della normativa in materia di società pubbliche e società *in house* e ulteriori disposizioni per la semplificazione amministrativa, la liberalizzazione e la riduzione della burocrazia, a beneficio delle imprese, soprattutto di quelle di medie e piccole dimensioni ».

Ritiene, infatti, che tali interventi non abbiano alcuna connessione con la crescita dell'economia.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per aver svolto un lavoro che non è mai facile.

Ritiene importante sottolineare come vi sia una scelta di continuità dell'azione di Governo che in quest'ambito viene ribadita. Respinge dunque gli interventi critici finora svolti dai colleghi rispetto a misure di riforma come quelle in atto.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Ritiene che la proposta di parere metta bene in luce come tutti gli atti finora assunti hanno seguito la direzione di una maggiore stabilizzazione della finanza pubblica e della tenuta dei bilanci, richiamando fatti e non opinioni.

Piergusido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda come il documento in esame faccia riferimento, in particolare, agli effetti della manovra economica adottata nel corso dell'estate. Da allora vi sono stati molti altri accadimenti, tra cui il decreto-legge sullo sviluppo, su cui si sta lavorando intensamente proprio in questi giorni.

Nella proposta di parere ha dunque ritenuto opportuno evidenziare tali aspetti e le sollecitazioni per il futuro.

David FAVIA (IdV) ribadisce che, a suo avviso, tali misure non hanno una connessione diretta con la crescita dell'economia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012.**

**Atto n. 403.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale trasmesso per il parere alle Camere, composto da un solo articolo, fissa nel numero di 48.806 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all'estero per l'accesso ai corsi universitari in Italia per l'anno accademico 2011-2012.

Viene così confermata sostanzialmente l'entità della quota di ingressi autorizzati per l'anno accademico 2010-2011 (48.877) dal decreto del Ministro degli affari esteri del 3 agosto 2011. Nell'anno accademico

precedente erano stati autorizzati 51.420 ingressi (Decreto Ministeriale 9 marzo 2010).

Il numero di visti consentiti viene ripartito in due quote: una per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei (41.930 unità, contro le 42.482 dell'anno scorso) e l'altra presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (6.876 unità, contro 6.395 dell'anno passato).

Viene specificato che l'accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. L'accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane sono disciplinati dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998.

Tale disposizione sancisce in via generale la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione universitaria ed il diritto allo studio. L'accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all'estero viene contingentato nei limiti del numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno; sul relativo schema le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto alle Camere (articolo 39, comma 4).

L'articolo 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334) stabilisce più dettagliatamente le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l'anno successivo e per l'emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno. In particolare, i

singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell'anno seguente. Sulla base dei dati forniti dalle università, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio. Con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

Le procedure per l'immatricolazione degli studenti stranieri sono determinate periodicamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordate con i Ministri degli affari esteri e dell'interno. Con Nota ministeriale del 18 maggio 2011 sono state diramate le indicazioni per l'accesso ai corsi universitari (ivi compresi master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione non mediche) nel triennio 2011-2014.

Oltre a definire gli adempimenti per l'immatricolazione, il documento stabilisce, conformemente a quanto previsto negli anni scorsi, che visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso ed almeno due nei successivi, fatti salvi gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente attestati. Visti e permessi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

In occasione dell'iscrizione e del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti (computati in 417,3 euro mensili). La prima applicazione dell'articolo 39 del testo unico è avvenuta nel 2000, con la quantificazione di 20.220 visti di ingresso

disponibili per l'anno accademico 2000-2001 (Decreto Ministeriale 10 novembre 2000). L'anno successivo il numero massimo di visti è stato fissato in 22.019 unità per l'anno accademico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 19 dicembre 2001).

Dopo alcuni anni (il 26 luglio 2005), il Ministro degli affari esteri ha presentato alle Camere, per il prescritto parere, uno schema di decreto per l'anno accademico 2005-2006 che stabiliva il numero di 40.268 visti. Il decreto non è stato pubblicato. È stato, invece, pubblicato il decreto flussi per gli studenti stranieri per il successivo anno accademico 2006-2007 che fissava in 47.128 il numero massimo di visti: 41.351 per l'accesso all'università e 5.777 alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Decreto Ministeriale 11 ottobre 2006).

Viceversa, non risulta pubblicato il decreto per il 2007-2008, presentato alle Camere per il parere. Lo schema prevedeva 52.497 visti di ingresso, suddivisi in 46.272 per le università e 6.224 per le altre istituzioni. Peraltro, in sede di presentazione del successivo decreto, la relazione illustrativa segnalava che la mancata emanazione dei decreti per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2008-2009 non aveva inficiato la regolare emissione dei visti ed era stata causata dalla tardiva definizione da parte delle università dei limiti massimi delle domande di iscrizione.

Successivamente, sono stati emanati il decreto per l'anno accademico 2009-2010, che ha fissato in 51.420 il numero massimo di visti: 45.210 per l'accesso ai corsi universitari e 6.210 presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (decreto ministeriale 9 marzo 2010) e il decreto per l'anno accademico 2010-2011: 48.877 visti, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari e 6.395 per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (decreto ministeriale 3 agosto 2011).

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime un giudizio negativo sulla politica del Governo in materia di immigrazione e determina-

zione dei flussi di ingresso degli stranieri. Come il suo gruppo ha già avuto modo di sottolineare con la risoluzione 7-00478 Zaccaria, discussa dalla Commissione tra aprile e giugno scorsi, l'attuale Governo si rifiuta di pianificare i flussi di ingresso degli stranieri, come richiesto dalla legge, limitandosi ad adottare decreti riguardanti profili settoriali della materia, come quello in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che la Commissione, discutendo della risoluzione 7-00478 Zaccaria, ha chiesto al Governo di fornire chiarimenti e di illustrare la sua linea politica in materia di immigrazione. La richiesta non ha tuttavia avuto seguito. Auspica pertanto che nella prossima seduta sia presente un rappresentante del Governo che possa illustrare gli orientamenti complessivi del Governo stesso in materia di flussi di immigrazione.

Donato BRUNO, *presidente*, sottolinea che le questioni dell'immigrazione sono toccate dal provvedimento in esame solo indirettamente e sotto un aspetto molto specifico e settoriale. Assicura peraltro che si adopererà affinché alla prossima seduta sia presente un rappresentante del Governo.

Maria Elena STASI (PT) fa presente che il decreto in esame ha carattere di ordinaria amministrazione, non essendo espressione di una scelta politica generale di quantificazione del numero dei visti di ingresso: questi si basano infatti sulle disponibilità di posti comunicate al Governo dalle università e dagli altri istituti di istruzione.

Isabella BERTOLINI (Pdl) ricorda che il tema è già stato affrontato dalla Commissione poche settimane fa nell'ambito della discussione delle due risoluzioni presentate in materia di programmazione dei flussi migratori (7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini). Ritiene pertanto inopportuno, se non per una polemica strumentale, riprendere il discorso a così breve tempo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che i componenti la Commissione preferiscono attendere lo svolgimento dell'indagine conoscitiva programmata nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento in titolo prima di svolgere i propri interventi in sede di discussione preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.**

**C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice, deputata Lorenzin, ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge in titolo del quale propone l'adozione come testo base (*vedi allegato 2*). L'on. Lorenzin, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, illustrerà il testo nella prossima seduta. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 6 ottobre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

## ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011  
(Doc. LVII, n. 4-bis).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni);

esaminata, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4-bis);

tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 in merito ai contenuti propri della nota di aggiornamento al DEF;

preso atto che nella Nota si evidenzia come le previsioni di crescita dell'economia italiana risentano negativamente dell'andamento della congiuntura economica internazionale;

preso altresì atto che la variazione in senso negativo delle previsioni di crescita dell'economia italiana, seppur inferiore e meno impattante rispetto ad altri Paesi, rende sempre più necessario arrivare ad un pieno completamento della manovra 2012-2014, così come peraltro nei propositi del Governo, che intende presentare al Parlamento come disegni di legge collegati alla prossima manovra finanziaria i provvedimenti in materia di infrastrutture, liberalizzazioni e privatizzazioni,

ricordato che nella Nota di aggiornamento si sottolinea come con la recente manovra economica siano state varate importanti misure per innalzare il potenziale di crescita dell'economia, tra cui gli incentivi, attraverso il Fondo Infrastrutture, per la dismissione delle partecipazioni degli enti locali nelle società che erogano servizi pubblici, i provvedimenti a favore di un ammodernamento della normativa

in materia di società pubbliche e società *in house* e ulteriori disposizioni per la semplificazione amministrativa, la liberalizzazione e la riduzione della burocrazia, a beneficio delle imprese, soprattutto di quelle di medie e piccole dimensioni,

considerato come all'interno delle due manovre finanziarie approvate negli ultimi mesi dal Governo e richieste con forza dalle istituzioni europee siano contenute specifiche disposizioni a favore degli enti locali che, adottando una corretta gestione delle risorse pubbliche e sulla base del principio di virtuosità, introdotto all'interno delle manovre stesse, risultano più efficienti di altri: questi vengono infatti sgravati, già dal 2012, dai vincoli del Patto di Stabilità;

evidenziato che le disposizioni sopra citate, congiuntamente ad altre misure introdotte dall'Esecutivo all'interno delle manovre finanziarie, produrranno certamente sia una maggiore stabilità dei conti pubblici, il cui riordino appare sempre più come passaggio cruciale per il risanamento delle finanze dello Stato, sia un miglioramento dei principali indicatori della sostenibilità delle finanze del paese,

tenuto conto che un miglioramento significativo dei saldi dei conti della Pubblica Amministrazione si potrebbe ottenere anche attraverso il contrasto al fenomeno della eccedenza di personale delle pubbliche amministrazioni, peraltro già previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001: fenomeno che, oltre a generare una inefficienza nel sistema produttivo e nel servizio

al cittadino, crea un costo aggiuntivo ai danni delle finanze pubbliche;

precisato che, come emerso dalla recente crisi del debito greco, il riordino dei conti pubblici rappresenta un passaggio obbligatorio per le economie nazionali per poter iniziare un percorso di crescita sostenibile ed efficace e che, in tale contesto, l'inserimento nella Costituzione del pareggio di bilancio, rappresenta un punto di estrema importanza e valenza,

tenuto conto a tal proposito che nella Nota di aggiornamento si evidenzia come

il Governo abbia iniziato il processo di revisione costituzionale per l'inserimento della regola di pareggio di bilancio nella Costituzione e che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei deputati hanno avviato l'esame in sede referente del relativo disegno di legge costituzionale del Governo (C. 4205 cost. e abbinate) il 5 ottobre 2011,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).**

**PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE**

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « promuovere » è sostituita dalla seguente: « garantire ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

*(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garan-

tire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici »;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: « nominano » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, »;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. »;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse

devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

*d)* all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 30, comma primo, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera *3-bis)*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della lettera *3-bis)*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la

lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista; »;

*b)* all'articolo 30, comma primo, lettera *e)*, dopo le parole « cancellando gli ultimi nomi » sono aggiunte le seguenti « in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nella lettera *3-bis)*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

*c)* all'articolo 33, comma primo, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista; »;

*d)* all'articolo 33, comma primo, lettera *e)*, dopo le parole « cancellando gli ultimi nomi » sono aggiunte le seguenti « in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« In ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da

comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista. ».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: « nomina, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi, ».

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).*

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-

dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso ».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Emendamenti C. 1415-C ..... 68

#### INTERROGAZIONI:

5-03244 Motta: Sulla carenza di organico del personale in servizio presso il carcere di Parma ..... 68

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 70

5-03968 Brandolini: Sulla sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì ..... 69

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 73

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 6 ottobre 2011.*

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Emendamenti C. 1415-C.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10 e dalle 10.30 alle 11.

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**5-03244 Motta: Sulla carenza di organico del personale in servizio presso il carcere di Parma.**

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo dell'articolata risposta fornita, della quale tuttavia non può dichiararsi soddisfatta. Ricorda, infatti, come la carenza di personale nel carcere di Parma sia gravissima, ammontando a circa 131 unità, compresa la figura del direttore, che attualmente è mancante. Dichiaro che avrebbe apprezzato che la risposta contenesse indicazioni in merito a quante unità di personale potranno essere assegnate al predetto carcere all'esito dei nuovi concorsi che sono stati banditi. Sottolineo come l'impegno assunto dal Governo all'assunzione di 1.600 agenti di polizia penitenziaria non si sia ancora concretizzato, anche a causa di

problemi relativi alla copertura finanziaria. Ricorda come la situazione di grave disagio in cui versano gli agenti penitenziari, spesso costretti ad un lavoro straordinario per ovviare alla carenza di organico, sia un dato oggettivo che è stato di recente riconosciuto anche dal TAR Emilia Romagna, sede di Parma.

**5-03968 Brandolini: Sulla sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì.**

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ad integrazione della risposta scritta, sottolinea come l'attuazione della delega relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie contenute nella recente manovra finanziaria possa contribuire anche alla soluzione della questione illustrata dall'interrogante.

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta

rilevando, peraltro, come parte della stessa sia identica ad una risposta già fornita dal Governo circa un anno fa ad una analoga interrogazione. Osserva peraltro come nel frattempo, la situazione dell'ufficio giudiziario in oggetto sia sensibilmente peggiorata, fino a diventare emergenziale. Fa presente, a titolo esemplificativo, come oggi la relativa cancelleria sia chiusa per mancanza di personale, salvo che per gli atti urgenti, per i quali è stata prevista però l'apertura di uno sportello per soli 15 minuti, dalle 11.15 alle 11.30. Ritiene che i rimedi prospettati nella risposta abbiano natura temporanea. Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta ed esprime l'auspicio che il Governo possa in tempi ragionevoli risolvere la questione in modo definitivo.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03244 Motta: Sulla carenza di organico del personale in servizio presso il carcere di Parma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Motta, con la quale si evidenzia la situazione di sovraffollamento e di carenza di organico degli istituti penitenziari della Regione Emilia Romagna e, in particolare, dell'istituto di Parma, si rappresenta che tali problematiche investono, purtroppo, la quasi totalità degli istituti penitenziari del Paese, sia per il continuo *trend* di crescita della popolazione detenuta, sia per una oggettiva insufficienza del personale, soprattutto di polizia penitenziaria, il cui organico soffre di una carenza di circa 6.000 unità.

Gli istituti penitenziari dell'Emilia Romagna prevedono una capienza regolamentare di 2394 posti e una capienza tollerabile di 4015 posti detenuti. Al momento, nella Regione in esame si riscontra una lieve diminuzione delle presenze della popolazione detenuta. Invero, dai 4405 detenuti di dicembre dello scorso anno si è scesi ai 4056 reclusi alla data del 28 settembre scorso. Questo, grazie anche all'entrata in vigore della legge 26 novembre 2010, n. 199, recante « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno » che, alla data del 27 settembre scorso, ha consentito la scarcerazione di 3.407 detenuti.

In particolare, presso gli istituti penali di Parma (Casa Circondariale, Casa di Reclusione e CDT) alla data del 28 settembre risultavano complessivamente presenti 546 ristretti, di cui 199 presso la Casa Circondariale e 347 presso la Casa di Reclusione, a fronte di una capienza regolamentare di 418 posti e di una capienza tollerabile di 665 unità.

Per fronteggiare il sovraffollamento, l'Amministrazione penitenziaria interviene sia a livello regionale che centrale, con periodici interventi deflattivi, tesi a distribuire in maniera più equa negli spazi detentivi disponibili la popolazione detenuta, evitando situazioni di sofferenza gestionale e tenendo conto, nei limiti del consentito, delle legittime aspirazioni dei detenuti, delle loro condizioni di salute e rispettando, per quanto possibile, il più generale principio della territorialità della pena, per non penalizzare chi ha legami sul territorio, sia familiari che lavorativi.

Nell'anno in corso è stato disposto lo sfollamento di 219 detenuti del circuito media sicurezza dagli istituti penitenziari dell'Emilia Romagna mentre nello scorso mese di luglio è stato disposto il trasferimento di 9 detenuti del circuito alta sicurezza dalla Casa di Reclusione di Parma.

La situazione relativa al sovraffollamento sarà suscettibile di sicuro miglioramento con l'attuazione del piano carceri che prevede, tra l'altro, la realizzazione di nuovi spazi detentivi che assicureranno migliori condizioni di vita ai ristretti e migliori condizioni operative al personale tutto.

Posso segnalare, al riguardo, che nella Regione Emilia Romagna è prevista la realizzazione di 5 padiglioni detentivi di 200 posti ciascuno, in ampliamento della Casa Circondariale di Parma, Reggio Emilia (C.C.), Ferrara, Bologna e Piacenza, per una capienza complessiva di 1.000 posti.

Ciò chiarito, faccio presente che lo scorso mese di febbraio si sono concluse tutte le progettazioni preliminari e defini-

tive dei 20 padiglioni previsti dal piano carceri, da realizzare in ampliamento sui sedimi carcerari esistenti e che per la realizzazione di un padiglione è stata stimata una durata media di 400 giorni di lavoro.

I lavori riguardanti il padiglione detentivo in ampliamento degli Istituti Penali di Parma, dovrebbero avere inizio entro il 19 dicembre 2011 e la loro ultimazione è prevista per il 22 gennaio 2013. Per completezza di informativa, si fa presente che saranno contemplati premi di accelerazione ai sensi dell'articolo 145, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) per l'ulteriore riduzione dei tempi minimi di realizzazione dei lavori.

Va anche detto che, di recente, presso gli Istituti Penali di Parma sono stati ultimati e collaudati i lavori di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, con un recupero di 75 posti detentivi.

Per quanto riguarda il dato relativo al personale di polizia penitenziaria, a fronte di una previsione organica di 2401 posti, risultano presenti negli istituti e servizi della Regione Emilia Romagna 2008 unità. Si rappresenta, inoltre, che in occasione della mobilità connessa al 162° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria sono stati assegnati alla Regione in questione 6 unità. Va segnalato, peraltro, che la Regione aveva già ricevuto, a seguito della conclusione del 160° e 161° corso, rispettivamente 73 e 14 unità.

Con specifico riferimento all'istituto di Parma, a fronte delle 324 unità presenti nel mese di dicembre dello scorso anno, l'organico di polizia penitenziaria allo stato in servizio è di 336 unità, a fronte di una previsione organica di 479 unità.

In proposito, va segnalato che la carenza di personale di polizia penitenziaria assume particolare rilevanza in considerazione della complessità dei circuiti attivi nella struttura, destinata ad ospitare anche detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Proprio per fronteggiare tale situazione, la competente Direzione Gene-

rale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito della mobilità connessa al 161° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria, ha previsto l'assegnazione presso l'istituto di Parma di 2 unità. È stato inoltre disposto l'invio in missione, su base volontaria, di 10 unità di polizia penitenziaria del ruolo agenti/assistenti, provenienti da sedi del centro sud Italia dal 1° giugno e sino al 30 settembre 2011 e, nel luglio scorso, l'assegnazione di 2 unità di polizia penitenziaria maschile, al termine del 162° corso di formazione.

Peraltro, a seguito della promulgazione della legge n. 199 del 2010, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere personale nel ruolo degli agenti e assistenti, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.

Nel corso dell'*iter* di approvazione della citata legge, al fine di accelerare i tempi per le necessarie procedure, sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* – serie speciale « Concorsi ed esami » del 29 ottobre 2010, n. 86, due concorsi per l'assunzione di 100 unità nel ruolo femminile e 500 unità nel ruolo maschile degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. Le relative procedure concorsuali sono ancora in atto e si prevede che saranno ultimate entro il mese di novembre 2011. Si è, comunque, ancora in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione alle relative assunzioni.

Si segnala, altresì, che il numero dei posti banditi con tali concorsi potrà essere modificato in ragione dell'individuazione e destinazione dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 199 del 2010.

Peraltro, il problema costituito dalla carenza di organico potrà essere in parte risolto con la prossima immissione in servizio di 758 unità di polizia penitenziaria, prevista per il corrente mese di ottobre, a conclusione del 163° corso di formazione. Va sottolineato, al riguardo, che ben 67 unità dovrebbero essere inviate a prestare servizio negli istituti e servizi

della Regione Emilia Romagna e, in tale occasione, saranno prese in considerazione anche le esigenze dell'istituto di Parma.

Si segnala, inoltre, che è stata richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita l'assunzione di 1145 unità, a copertura del *turnover* anno 2010, e che, ai sensi della legge n. 199 del 2010, è stata prevista l'assunzione di 1611 unità nel 2012, per la quale nello scorso mese di marzo è stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze la necessaria copertura finanziaria.

Quanto al personale del comparto ministeri, si evidenzia che, a fronte di una previsione organica per la Regione Emilia Romagna di complessive 485 unità (di tutti i profili professionali, dirigenziali e non), alla data del 1° agosto risultavano presenti – al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita – 282 unità.

Con specifico riferimento agli Istituti Penali di Parma, su una previsione organica di 35 unità, ne sono presenti 21 e, di queste, 5 appartengono alla professionalità giuridico pedagogica (educatori), con una carenza, nel ruolo, di 4 unità.

Va segnalato peraltro, quanto al personale del comparto ministeri, che non è possibile, allo stato, provvedere ad ulte-

riori assunzioni, in quanto le piante organiche (già rideterminate, con provvedimento sottoposto al visto dei competenti organi di controllo), per effetto della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 74 della legge n. 133 del 2008, subiranno un aggiuntivo ridimensionamento, in conseguenza della ulteriore riduzione di cui all'articolo 3 – comma 8-*bis* – della legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Quanto, invece, al personale della professionalità di servizio sociale, si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2011, sono stati stanziati i fondi necessari all'assunzione di 24 unità complessive in mobilità da altre amministrazioni. Tale procedura, tuttavia, potrà essere avviata solo al termine del procedimento di rideterminazione delle piante organiche relative al personale del comparto ministeri, tutt'ora in corso.

Va rilevato, infine, che, ai sensi dell'articolo 74 della legge n. 133 del 2008, all'atto della ridefinizione delle piante organiche, potrà essere richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della Funzione Pubblica a bandire un concorso per l'assunzione di assistenti sociali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03968 Brandolini: Sulla sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'Onorevole Brandolini ritengo utile premettere alcuni dati di carattere generale riguardanti il personale amministrativo in servizio presso la Sezione Distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì, oggetto di specifiche richieste dell'interrogante.

La dotazione organica dell'ufficio è composta da 13 unità e, al momento, ne sono presenti 12. Tale dato tiene conto delle dimissioni rassegnate lo scorso luglio da un assistente giudiziario, della presenza di un centralinista telefonico non previsto in pianta organica e di quella di un direttore amministrativo in sovrannumero.

Risultano quindi interamente coperti tutti gli organici previsti (direttore amministrativo, cancelliere, operatore giudiziario, ausiliario), ad eccezione di quello di funzionario giudiziario, che ha due vacanze su 4 posti contemplati, come pure vacante è anche il posto di assistente giudiziario sopra indicato.

Proprio per venire incontro alle esigenze di personale evidenziate dal Presidente del Tribunale di Forlì, la competente Direzione generale, nel marzo 2010, aveva attivato il comando di una unità da altra amministrazione per la copertura temporanea di uno dei due posti di funzionario giudiziario ma, purtroppo, la procedura non è andata a buon fine.

Ciò chiarito, con specifico riferimento alle richieste avanzate dall'Onorevole interrogante, deve evidenziarsi che è possibile sopperire alle carenze di personale, anche di carattere temporaneo, ricorrendo all'istituto dell'applicazione in ambito di-

strettuale secondo le previsioni dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.

Nel caso specifico tale istituto consentirebbe, sulla base della procedura espressamente prevista e regolata dalla normativa contrattuale indicata, di spostare temporaneamente personale dagli uffici giudiziari di Rimini alla sezione distaccata di Cesena, come peraltro suggerito dallo stesso Onorevole Brandolini, tenuto conto che entrambe le sedi sono situate nel medesimo Distretto. Va rilevato, infatti, che l'applicazione di personale costituisce, il più rapido strumento per ridistribuire le risorse umane esistenti.

In linea più generale, va detto che la competenza e le valutazioni sull'opportunità di disporre le applicazioni, così come l'individuazione dell'ufficio da cui attingere, rientrano nella competenza del Presidente della Corte d'Appello (per gli uffici giudicanti) e al Procuratore Generale (per gli uffici requirenti) i quali, in quanto titolari del potere di sorveglianza sul distretto, conoscono le effettive esigenze dei rispettivi uffici.

Pertanto, la disponibilità ad un'eventuale applicazione temporanea (in alternativa al trasferimento, realizzabile soltanto attraverso le procedure di cui all'accordo del 27 marzo 2007), per i due dipendenti individuati dall'interrogante e appartenenti, rispettivamente, al Tribunale e al Giudice di pace di Rimini, potrebbe essere valutata dal Presidente della Corte d'Appello, trattandosi di spostamenti temporanei all'interno del distretto.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.**

**C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 21 settembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 settembre scorso era stata accolta la richiesta di poter

disporre di ulteriori tempi per la conclusione dell'esame preliminare del provvedimento, al fine di consentire ai colleghi, fino a quella data impossibilitati ad intervenire, di prendere la parola.

Prospetta quindi per la prossima settimana, in concomitanza con lo svolgimento della II Assemblea plenaria 2011 del Consiglio Generale degli italiani all'estero, l'avvio di un ciclo di approfondimenti conoscitivi sui quali la Commissione aveva convenuto di procedere nel corso dell'esame del provvedimento.

Laura GARAVINI (PD) ringrazia il presidente Stefani per la previsione di più lunghi tempi di esame dei provvedimenti in titolo e per il coinvolgimento di deputati eletti all'estero e membri di altre Commissioni. Quanto al merito della riforma in titolo, ritiene che non rappresenti la priorità, soprattutto per quanto concerne i COMITES, a differenza del rinnovo dei componenti degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero. Considera urgente provvedere alla « messa in sicurezza » del voto degli italiani all'estero alla luce delle irregolarità registrate anche in occasione

delle ultime consultazioni referendarie e rinvia al dibattito che avrà luogo in Assemblea per la discussione di mozioni sul tema della riforma del voto degli italiani all'estero.

Rileva quale aspetto di incertezza la prospettiva di soppressione della Circo-scrizione « Estero », ventilata dagli organi di informazione in merito ai contenuti della cosiddetta « bozza Calderoli ». Al riguardo segnala l'incongruità di procedere ad una riforma in senso restrittivo dei COMITES e del CGIE alla luce della possibile soppressione della Circo-scrizione « Estero » e del rischio che questo lavoro perda credibilità e legittimazione. La soppressione di COMITES e CGIE comporta rischi di privazione di ogni forma di rappresentanza soprattutto per le comunità italiane che risiedono in continenti di grandi dimensioni.

Considera che le proposte di adozione del sistema maggioritario rischiano di provare le rilevanti realtà associative all'estero della loro capacità rappresentativa delle comunità a vantaggio di soggetti capaci di condizionare il voto senza rappresentare i territori in pari misura. Facendo riferimento ai giornali delle comunità italiane all'estero e ai patronati, fa presente che si tratta di realtà consolidate, assai vicine agli elettori italiani, di cui sanno rappresentare adeguatamente le istanze.

Esprime rammarico per la mancata previsione dei « piani Paese », che hanno rappresentato un utile strumento nell'evoluzione dei COMITES nel confronto con il mondo diplomatico-consolare.

Considera poco felice la scelta di ridurre il numero di firme a supporto della presentazione delle liste e in generale ritiene che il quadro eccessivamente frammentato, prospettato dalla proposta di riforma, rischia di snaturare gli organi di rappresentanza dei connazionali all'estero riducendoli a meri organi di coordinamento.

Fa presente l'opportunità di disgiungere la riforma dei COMITES da quella del CGIE dando la priorità al rinnovo dei COMITES.

Si riserva inoltre di approfondire l'argomento delle azioni necessarie a garantire una maggiore presenza femminile negli organismi di rappresentanza.

Esprime, infine apprezzamento per la prospettata audizione del Segretario generale del CGIE a cui dovrebbero seguire altri incontri con rappresentanze dell'associazionismo e con esponenti delle consulte regionali per l'emigrazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA auspica che la Commissione Affari costituzionali proceda celermente alla riforma del voto degli italiani all'estero alla luce delle irregolarità verificatesi. Fa presente che il Governo valuta non secondaria la questione della stampa e spedizione delle schede elettorali, da affidare in sede locale per ridurre gli elevati costi attuali.

Quanto al processo di riforma in corso, sottolinea il ruolo primario svolto dal Parlamento e la piena disponibilità del Governo a cooperare. In merito alla Circo-scrizione « Estero », esprime la piena contrarietà dell'Esecutivo alla sua soppressione e rileva la prevedibile riduzione dei parlamentari eletti all'estero se sarà ridotto anche il numero dei parlamentari eletti in Italia.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente che la cosiddetta « bozza Calderoli » prospetta la soppressione dei senatori eletti all'estero in ragione della trasformazione cui il Senato andrebbe incontro e la riduzione dei deputati eletti all'estero in modo proporzionale ai 245 eletti alla Camera dei deputati.

Gianni FARINA (PD) non condivide la proposta di affidare la stampa e distribuzione delle schede elettorali all'estero, da cui deriverebbero molte irregolarità e un carico di lavoro eccessivo per le diverse agenzie consolari. Si tratta di questione assai delicata e occorre fare chiarezza che tali funzioni saranno svolte in via esclusiva dal Ministero dell'interno.

Quanto al rapporto proporzionale tra numero di eletti all'estero e consistenza delle comunità di aventi diritto di voto, nel

nostro Paese tale rapporto è decisamente inferiore a paragone di quanto avviene, ad esempio, in Francia. Ritiene che su tale aspetto sarebbe opportuno svolgere qualche riflessione.

In merito al provvedimento in titolo, ritiene che esso evidenzi complessivamente una lacunosa cultura democratica e scarsa conoscenza della realtà italiana all'estero. Ritiene che l'impostazione partitica e maggioritaria della riforma non sia in armonia con la cultura delle nostre comunità nel mondo.

Esprime forti perplessità sul far coincidere COMITES e circoscrizioni consolari, specie alla luce della loro riorganizzazione, evidenziando il caso di Ginevra dove, in virtù dei rapporti numerici, prevarranno inevitabilmente i candidati radicati a Losanna, il cui consolato è stato recentemente soppresso.

Ricorda che la rappresentanza delle collettività italiane all'estero si è sviluppata in un clima di partecipazione democratica che partiva dalla base e trovava poi riscontro nell'attività di parlamentari, come l'onorevole Tremaglia, che mostravano grandi sensibilità verso tali temi. A suo avviso occorre mantenere questo legame per apportare alcuni miglioramenti alla struttura dei COMITES, senza operare stravolgimenti in ragione dell'impianto già ottimo e del fatto che già si tiene conto della presenza di eletti all'estero.

Appare invece necessaria una riforma del CGIE che andrebbe però operata attraverso un distinto provvedimento e salvando le commissioni continentali, che hanno rappresentato un elemento di grande novità. Richiamando il valore esemplare che il modello italiano ha rivestito per gli altri Paesi europei, ritiene importante e utile disporre di un organo consultivo che sintetizzi le istanze dei COMITES.

Richiama infine le difficoltà di natura finanziaria cui stanno facendo fronte tali organi e che richiederebbero un intervento da parte del Governo.

Ricardo Antonio MERLO (UdCpTP) ritiene che il ritardo nel rinnovo dei Comites ponga un serio problema di legittimità e di capacità rappresentativa degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero. Contrariamente ai colleghi che lo hanno preceduto, si esprime a favore dell'introduzione del sistema maggioritario, soprattutto alla luce dell'esperienza maturata con la numerosissima comunità italiana di Buenos Aires, dove l'eccessiva proliferazione delle liste rende difficile l'assunzione di decisioni rapide. Concorda con l'opportunità di ampliare il numero di firme necessarie per la presentazione di liste.

Ricorda di avere presentato, insieme al presidente Casini, una proposta di legge per assicurare maggiore trasparenza al voto per la circoscrizione estero, istituendo comitati di controllo, aperti anche ai rappresentanti di lista, per assistere a tutte le operazioni relative all'esercizio del voto stesso.

In generale, sottolinea l'immagine negativa che presso una parte della maggioranza hanno gli italiani all'estero, considerati alla stregua di una voce di costo inefficiente. Tale realtà rappresenta invece una risorsa alla quale si dovrebbe attingere soprattutto in una fase come questa, in cui occorre rilanciare la presenza imprenditoriale italiana nel mondo e promuovere il cosiddetto « sistema Paese ».

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente che il gruppo della Lega Nord Padania, di cui è componente, è l'unico ad essersi dotato di proprie rappresentanze in tutti i continenti.

Giuseppe ANGELI (Pdl) osserva che il maggior problema relativo alle schede è garantire che esse siano davvero consegnate ai destinatari.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea i costi particolarmente elevati per la spedizione delle schede in Argentina a causa della necessità di affidare il servizio postale a soggetti privati.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) ..... 78

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina nel settore delle scienze estetiche. Nuovo testo C. 3107 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*) ..... 79

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in testo unificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*) ..... 81

##### SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4-bis (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 88

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### La seduta comincia alle 9.35.

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.**

**C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente e relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1415-C, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. Fa presente che tale fascicolo contiene ventidue proposte emendative non contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, sul quale la Commissione ha espresso parere nella seduta del 27 settembre 2011. Si tratta, in particolare delle seguenti proposte emendative: 1.971, 1.972, 1.970, 1.973, 1.974, 1.968, 1.165, 1.418, 1.969, 1.967, 1.978, 1.977, 1.980, 1.979, 1.975, 1.966, 1.976, 1.990, 1.982, 1.1500, 0.1.1000.1, 1.1000. Segnala, infine, che l'Assemblea ha inoltre trasmesso il subemendamento 0.1.973.1.

Nel segnalare che nella seduta di ieri si è convenuto di procedere all'esame delle

proposte emendative, fa presente che esse attengono a profili di carattere ordinamentale e, pertanto, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le proposte emendative richiamate non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD), ricordando di avere richiesto che la Commissione esaminasse le proposte emendative richiamate dal presidente, chiede di sospendere brevemente la seduta per un ulteriore approfondimento sulle medesime.

**La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 9.45.**

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente e relatore*, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative richiamate.

Maino MARCHI (PD), sottolinea che, in astratto, anche proposte emendative dalla portata meramente ordinamentale potrebbero avere riflessi sulla finanza pubblica, non essendo indifferente la modifica della procedura sull'organizzazione degli uffici giudiziari. Rileva che, nel caso di specie, tuttavia le proposte emendative sono volte ad una semplificazione e pertanto condivide il giudizio espresso dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'osservare che effettivamente le proposte emendative in esame non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, fa presente che esse non possono essere considerate al di fuori del contesto complessivo del provvedimento. A suo avviso, infatti, nell'esame del provvedimento si sarebbero dovute valutare con maggiore attenzione le implicazioni finanziarie delle modifiche alla disciplina vigente in materia di in-

tercettazioni, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle competenze giurisdizionali. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disciplina nel settore delle scienze estetiche.**

**Nuovo testo C. 3107 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca una disciplina delle professioni nel settore estetico e che la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo, derivante dall'abbinamento delle proposte di legge di iniziativa parlamentare vertenti sulla medesima materia. Con riferimento alle disposizioni in materia di qualificazione professionale, previste dall'articolo 3, osserva che il testo prevede l'obbligatorietà della frequenza triennale o quadriennale di corsi professionali regionali, in luogo dell'attuale possibilità di scegliere, in alternativa, il canale dell'apprendimento attraverso lo svolgimento dell'attività lavora-

tiva. Ritiene che andrebbe chiarito se, in base a tale nuova articolazione del percorso formativo, si possano determinare oneri aggiuntivi a carico delle regioni per l'organizzazione dei corsi in presenza di un più elevato numero di soggetti iscritti. Sulla competenza delle camere di commercio, di cui all'articolo 5, comma 3, tenuto conto che già a legislazione vigente sussiste l'obbligo per l'esercizio dell'attività di estetista di iscriversi presso il registro delle imprese, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se l'obbligo di tenere registri separati per le attività professionali possa recare oneri a carico delle camere di commercio. In relazione all'articolo 6, in materia di controlli delle aziende sanitarie locali, precisa che andrebbero forniti elementi volti a verificare l'effettiva possibilità, per le ASL e per gli altri enti interessati, di esercitare le funzioni di controllo previste dal testo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rappresentare l'esigenza di acquisire le valutazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per tutti gli aspetti inerenti l'eventuale erogazione di percorsi formativi da parte degli istituti tecnici e professionali, con relativa attribuzione di crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione, nonché la formazione professionale e il rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale, fa presente che, in via preliminare, è necessario acquisire una apposita relazione tecnica che, illustrando anche gli aspetti innovativi della disciplina recata dal provvedimento rispetto alla normativa vigente, ne assicuri l'invarianza finanziaria. Ciò premesso, segnala che talune disposizioni, in mancanza di assicurazione dell'invarianza ovvero di individuazione delle modalità di copertura finanziaria appaiono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito richiama gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 4, che prevedono la possibilità

di erogare percorsi formativi da parte delle istituzioni formative delle regioni e degli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari. Osserva inoltre che si prevede che le regioni stesse possono istituire ed autorizzare lo svolgimento di corsi ed esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati; l'articolo 5, comma 3, che prevede l'istituzione e la gestione, da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di appositi e separati registri degli esercenti le attività professionali di operatore professionale, di tecnico nel settore delle scienze estetiche, degli esercenti attività di manicure, pedicure estetico e onicotecnica e dei tecnici dell'abbronzatura artificiale; l'articolo 5, comma 8, volto ad escludere le imprese artigiane di cui all'articolo 2 che vendono o cedono alla clientela prodotti cosmetici o beni accessori, dall'applicazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali. Al riguardo, aggiunge che, essendo generica la previsione di un deroga alle disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali, andrebbero specificatamente individuate le disposizioni cui si intende derogare. Richiama, infine, l'articolo 6, che prevede che il controllo sull'osservanza delle disposizioni del disegno di legge in esame è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, prendendo atto delle osservazioni svolte dal sottosegretario Giorgetti, propone di deliberare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La Commissione delibera la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel termine ordinario di trenta giorni.

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.**

**Nuovo testo C. 4207, approvata in testo unificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.** (Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge è già stata approvata dal Senato e che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha trasmesso, in data 30 novembre 2009, una relazione tecnica.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dalla XII Commissione della Camera al testo trasmesso dal Senato, reputa necessario che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza recata dall'articolo 3 risulti ancora idonea ad evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri. Ciò con particolare riferimento alla garanzia, prevista dall'articolo 1, comma 1, di ogni forma di prevenzione, diagnosi e cura della sordità e al più ampio ventaglio delle tecniche e dei metodi di comunicazione considerato dal nuovo testo in esame, di cui all'articolo 2, lettera *d*). Fa presente che analogo chiarimento andrebbe acquisito con riferimento all'obiettivo di favorire la comunicazione nell'ambito scolastico mediante l'utilizzo della lingua italiana dei segni e delle altre tecniche, anche informatiche, di cui all'articolo 2, lettera *b*). In particolare, al fine di escludere effetti onerosi, ritiene che andrebbero precisati i profili applicativi della norma che prevede la definizione dei percorsi formativi e dei profili professionali delle figure coinvolte. In ogni caso, osserva come il riconoscimento della lingua dei segni italiana comporterà necessariamente un aggravio di spesa per lo Stato, in relazione alla previsione di nuovi oneri per la formazione, specialmente in ambito scolastico, per i servizi di interpretariato,

anche in considerazione dell'incremento del numero dei soggetti interessati dalle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il testo in esame modifica quello, già approvato in prima lettura, diretto a promuovere l'integrazione delle persone sorde, attraverso la rimozione delle barriere che ne impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese, riconoscendo la lingua dei segni italiana come lingua della comunità delle persone sorde, con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento. Al riguardo, ritiene necessario che il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, predisponga una relazione tecnica riferita al nuovo testo. In particolare, ritiene che debbano essere valutati gli effetti finanziari dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), laddove fa riferimento ai percorsi formativi ed ai profili professionali delle figure coinvolte nell'utilizzo della lingua dei segni italiana, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera *e*), laddove prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano di tecnologie avanzate per la sordità.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni che hanno portato ad un mutamento di opinione rispetto alla posizione assunta in Senato. Evidenzia che, se le obiezioni svolte dal sottosegretario sono già state superate in quella sede, non è chiaro il motivo per il quale ora diverrebbero insormontabili. Sottolinea come la questione sia complessa ed attenga ai diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, malgrado le loro condizioni di *handicap*. Evidenzia quindi la necessità, nel caso i problemi richiamati dal rappresentante del Governo non potessero essere superati da una eventuale relazione tecnica, di individuare una forma diversa di copertura, come è stato fatto in passato per molti provvedimenti, per una legge che è stata ritardata da cinque anni.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che le considerazioni del collega Ciccanti sono pienamente condivisibili, in quanto tutti certamente concordano in ordine all'opportunità di favorire il pieno inserimento delle persone sorde nella vita quotidiana. Nel sottolineare che tali valutazioni attengono tuttavia al merito del provvedimento, rileva come la Commissione debba valutare esclusivamente gli aspetti attinenti alla sua copertura finanziaria. A tale proposito, nel ricordare che anche molte associazioni hanno espresso dubbi sulla formulazione del provvedimento in esame, ritiene che si debbano puntualmente quantificare gli oneri derivanti dalla proposta, osservando che è pienamente legittima la richiesta di una relazione tecnica, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, prendendo atto delle osservazioni svolte dal sottosegretario Giorgetti, propone di deliberare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 entro sette giorni, in ragione della prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal 17 ottobre prossimo.

La Commissione delibera la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel termine di sette giorni.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011.**

**Doc. LVII, n. 4-bis.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come la vera nota di aggiornamento sia stata scritta dall'agenzia *Moody's* con il declassamento della valutazione sui titoli italiani. Osserva come, da italiano, ha accolto tale notizia senza alcuna soddisfazione e riconosce che l'andamento odierno, non eccessivamente negativo del differenziale di rendimento rispetto ai titoli di Stato tedeschi, è dovuto alle positive dichiarazioni del Cancelliere Merkel. Osserva quindi che la richiamata agenzia *Moody's* ha pronunciato tale giudizio negativo a carico dell'Italia essenzialmente per tre ragioni. In primo luogo, rileva che ciò è dovuto alla difficoltà, a livello europeo, delle banche di effettuare raccolta di capitali a medio e lungo termine, con conseguente crisi di liquidità, richiamando in proposito recenti affermazioni dell'amministratore delegato di Mediobanca. In secondo luogo, lamenta il rallentamento della crescita dovuto alle carenze strutturali del Paese ed infine le incertezze a livello politico. In proposito, ricorda che il Governo è paralizzato dal perdurare del conflitto tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia e delle finanze, pesantemente attaccato per le sue recenti dichiarazioni, anche sui giornali riconducibili alla famiglia Berlusconi. Osserva che il Governo e la maggioranza non stanno facendo quello che serve realmente al Paese, malgrado le pesanti manovre dell'ultimo anno ed in particolare dell'estate. Sottolinea come il problema maggiore del Paese sia la scarsa crescita e richiama in proposito le recenti previsioni del Fondo monetario internazionale che si presentano più pessimistiche rispetto a quelle riportate nella Nota di aggiornamento, a

loro volta più pessimistiche rispetto a quelle del Documento di economia e finanza dello scorso aprile. In proposito, rileva che, rispetto a tale ultimo documento, il differenziale negativo cumulato fino al 2014 sarebbe del 2,9 per cento, con effetti devastanti. Osserva come la stessa Nota in esame prenda atto dell'effetto depressivo, più volte lamentato, delle manovre adottate dal Governo e come, in presenza di tali dati, sarà molto improbabile conseguire gli altri obiettivi di finanza pubblica in relazione al PIL, ad iniziare dal pareggio di bilancio nel 2013. Sottolinea in proposito come, per l'anno in corso, sia già stato dimostrato un ulteriore incremento del rapporto tra il debito e il PIL. Lamenta inoltre la forte crescita della pressione fiscale, al cui dato, già elevato, andrà aggiunto l'impatto della riduzione lineare delle detrazioni e agevolazioni fiscali, nonché l'aumento delle imposte locali. Rileva inoltre l'aumento della disoccupazione cui, il Governo, nella Nota ritiene di potere fare fronte attraverso politiche di tipo non keynesiano, sottolineando come tali meccanismi possono effettivamente operare allorché i consumatori e le imprese sono messi nella condizione di scontare la riduzione dell'indebitamento pubblico sotto forma di minore tassazione futura, mentre i dati sulla pressione fiscale, come ricordato, vanno nella direzione opposta, con maggiori entrate per oltre 96 miliardi di euro, che diventeranno oltre 116 miliardi con il taglio lineare delle agevolazioni. Sottolinea inoltre come la stessa Nota dimostri come il dato della spesa corrente continui ad aumentare, mentre quello della spesa in conto capitale diminuisca ulteriormente. In conclusione rileva che la Nota in esame torna a rappresentare un Paese che va bene, senza tenere conto della situazione reale.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda preliminarmente il ruolo che la Nota di aggiornamento assume nella nuova configurazione del ciclo della programmazione economica e finanziaria, osservando in questo contesto come il documento al-

l'esame della Commissione registri puntualmente gli scostamenti rispetto ai contenuti del Documento di economia e finanza 2011 presentato dal Governo nello scorso mese di aprile. Al riguardo, ricorda, in particolare, i dati contenuti nel documento di programmazione e le successive manovre correttive realizzate dapprima con il decreto-legge n. 98 del 2011 e, successivamente all'aggravarsi delle tensioni sui mercati finanziari e all'invio al Presidente del Consiglio dei ministri della nota lettera da parte della Banca centrale europea, con il decreto-legge n. 138 del 2011. Nel richiamare l'entità della correzione effettuata, che ammonta a circa 59,8 miliardi di euro, osserva come il dato più significativo della seconda manovra realizzata è rappresentato dall'anticipo del raggiungimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio al 2013. Fatte queste premesse, osserva che la Nota sostanzialmente riepiloga gli aggiustamenti degli obiettivi macroeconomici conseguenti alle manovre finanziarie, aggiornando in maniera corrispondente anche gli indicatori di finanza pubblica. A suo avviso, pertanto, più che soffermarsi sull'analisi delle manovre già realizzate, è opportuno verificare l'appropriatezza delle misure di politica economica adottate, anche alla luce delle raccomandazioni fornite dal Consiglio Ecofin del 21 luglio scorso e delle indicazioni contenute nella lettera della Banca centrale europea, tardivamente resa pubblica grazie alla sua pubblicazione ne *Il corriere della sera* del 29 settembre 2011. A tale riguardo, osserva in primo luogo come la lettera della Banca centrale europea richieda rigorosi interventi in materia di pensioni di anzianità, nonché l'allineamento dell'età di pensionamento di vecchiaia per le donne nel settore privato e in quello pubblico. Nel sottolineare come la spesa pensionistica sia strettamente legata alla definizione dei coefficienti di trasformazione previsti nel nostro sistema previdenziale, osserva come il rapporto tra la spesa in questo settore e il prodotto interno lordo, pur essendosi raffreddato nel triennio 2008-2010, si attesta, nel periodo 2011-2015 al 15,5 per cento, per poi

decretere al 14,7 nel 2027. In proposito, evidenzia come l'incidenza della spesa pensionistica italiana sia la più alta a livello europeo e come tale dato debba essere letto in un contesto nel quale si registrano bassi tassi di fecondità, un'aspettativa di vita tra le più alte al mondo e flussi migratori al di sotto della media europea. Nel rilevare come tutti questi fattori rendono difficile un contenimento naturale della spesa pensionistica, evidenzia che la Nota indica una crescita della spesa pensionistica tra il 2010 e il 2013 di quasi 33 miliardi di euro, imponendo una forte correzione sulle altre voci di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di avanzo primario e di indebitamento netto. Ritiene, pertanto, necessario un allineamento fin dal 2012 dell'età di pensionamento delle donne a 65 anni sia nel settore pubblico che in quello privato, segnalando altresì l'esigenza di un aggancio automatico sin dal 2012 dell'età pensionabile alle aspettative di vita. A questo proposito, ritiene che solo le divisioni interne alla maggioranza abbiano impedito interventi necessari espressamente richiesti dalla Banca centrale europea in una lettera il cui contenuto, non a caso, il Governo non ha voluto rivelare. Per quanto riguarda, invece, le liberalizzazioni, ricorda che sia il Consiglio sia la lettera della Banca centrale europea sollecitano interventi in materia di liberalizzazione dei mercati, anche nel settore delle professioni, e di privatizzazioni delle aziende operanti nei servizi pubblici locali. Anche a questo riguardo il Governo ha, a suo avviso, fatto troppo poco, rinviando ulteriori interventi ai provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014. Nel sottolineare come l'attuale maggioranza abbia incontrato sempre grandi difficoltà nell'affrontare la materia delle liberalizzazioni, anche in relazione alla resistenza della Lega Nord, rileva come le Camere di commercio abbiano calcolato l'esistenza di 33 mila società partecipate dalle pubbliche amministrazioni operanti nel settore dei servizi pubblici. In proposito, ritiene che non possa ipotizzarsi una integrale privatizza-

zione e liberalizzazione del settore, ma debba individuarsi una soluzione che preservi le gestioni *in house* economicamente efficienti e consenta la dismissione delle altre aziende pubbliche. A questo proposito, nel ricordare la necessità di assicurare un regime speciale per la gestione del servizio idrico, osserva che la liberalizzazione dei servizi può spiegare i benefici effetti per gli utenti, dal momento che l'eliminazione di gestioni inefficienti consentirà una riduzione delle tariffe praticate. Per quanto riguarda, poi, il tema della riforma della contrattazione, richiama in primo luogo i problemi del nostro mercato del lavoro, che tende a garantire maggiormente chi ha già un'occupazione rispetto a chi non la ha. Ricorda in proposito che sia il Consiglio Ecofin che la Banca centrale europea hanno sollecitato una riforma della contrattazione collettiva che favorisca gli accordi di impresa e territoriali, al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra gli aumenti salariali e gli incrementi di produttività. In proposito, osserva che giustamente gli organismi europei hanno menzionato la sede della contrattazione e, pertanto, ritiene che debba assumersi come parametro di riferimento in materia l'accordo concluso dalle parti sociali lo scorso 28 giugno. Osserva, invece, che il Governo, con l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, ha inteso individuare una soluzione di carattere legislativo, in contrasto con quanto richiesto dalle stesse parti sociali. Per quanto riguarda, invece, la revisione delle regole relative all'accesso al lavoro e ai licenziamenti, ritiene che siano prioritari interventi volti a favorire le nuove assunzioni, anche attraverso politiche attive per la riallocazione dei lavoratori disoccupati verso settori più competitivi. Con riferimento, infine, al tema della crescita, osserva come la priorità per il nostro Paese sia quella di migliorare il rendimento dei fattori produttivi. In questa ottica, segnala come un recente studio realizzato dal Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con l'università della Sorbona di Parigi, indica che nel nostro paese vi sono le condizioni strutturali per

una crescita del prodotto interno lordo del 2 per cento su base annua. Si rendono, quindi, necessari interventi volti a favorire le attività produttive più sofisticate e specializzate attraverso un progetto di politica industriale attualmente assente. Nel sottolineare l'esigenza di un piano industriale a livello nazionale che premi gli investimenti in ricerca e sviluppo favorendo le innovazioni nei prodotti e nei processi produttivi, segnala che nelle proposte della Commissione europea relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 si prospetta lo stanziamento di 30 miliardi di euro per l'innovazione e la ricerca di base ed applicata da parte delle piccole e medie imprese. Ritiene, pertanto, necessario che il nostro Paese si attivi per accedere a questi canali di finanziamento, puntando ad uno sviluppo delle imprese ad alto contenuto tecnologico e delle produzioni che richiedono più elevati livelli di conoscenza. Osserva, tuttavia, che tutti questi temi sono assenti nella Nota di aggiornamento in discussione, così come non erano presenti né nel Programma nazionale di riforma né nelle manovre adottate dal Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel richiamare le analisi svolte dai deputati del suo gruppo intervenuti nella discussione, in primo luogo chiede come mai non abbia avuto un adeguato risalto la dichiarazione del Ministro Tremonti, con cui ha affermato che gli obiettivi di finanza pubblica potranno essere conseguiti anche in assenza di crescita, mentre molto più risalto ha avuto il suo riferimento alle elezioni spagnole. Rileva come in quella dichiarazione vi sia l'essenza dell'approccio finora tenuto dal Governo rispetto alla crisi, cioè quello di ritenere possibile la tenuta dei conti in assenza di crescita. In secondo luogo, rileva come, nel dibattito sulla mancata crescita dell'Italia, si ometta completamente la quantificazione di un obiettivo realistico di incremento del PIL. Riterrebbe in proposito prudente la fissazione di tale obiettivo nell'incremento di un punto percentuale rispetto alle indicazioni,

peraltro al ribasso, della Nota di aggiornamento e quindi necessario spostare il dibattito sulle misure da adottare per conseguire tale obiettivo. In terzo luogo, ricordando la richiesta da lui avanzata per un'audizione del professor Mario Draghi, in merito alla lettera del presidente della Banca centrale europea, firmata anche dallo stesso Draghi. Osserva che non sfugge al suo gruppo l'oggettiva difficoltà, nella situazione attuale, anche in ragione dell'imminente nomina del suo successore alla Banca d'Italia, per il professor Draghi di intervenire nell'ambito di un'audizione formale, ma ribadisce la necessità che la Commissione svolga un dibattito sulla richiamata lettera ed i suoi contenuti, che dichiara di non condividere pienamente. Evidenzia come tale lettera andrebbe comunque considerata come un'agenda che il Parlamento non può ignorare.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che, nell'ambito dell'esame di un documento di programmazione economica e finanziaria, quale la Nota di aggiornamento, sia opportuno porre la questione dell'efficiente utilizzo delle risorse disponibili. A tale riguardo, osserva come sia assolutamente necessario risolvere la questione dell'effettiva assegnazione dei fondi destinati alla messa in sicurezza delle scuole, ricordando come, al termine di un lungo iter, le Commissioni riunite V e VII della Camera abbiano approvato un apposita risoluzione al riguardo il 2 agosto 2011. In proposito, ritiene doveroso che il Governo dia puntuale e tempestiva attuazione agli impegni assunti in quella circostanza, sottolineando come sia necessario garantire l'efficace utilizzo delle risorse stanziato. Ritiene, pertanto, necessario un rapido intervento al riguardo.

Giulio CALVISI (PD) si associa alle considerazioni dell'onorevole Gioacchino Alfano, evidenziano come, anche in Sardegna, molti assessori lamentino la mancata erogazione di tali finanziamenti.

Claudio D'AMICO (LNP) dichiara di concordare pienamente con le considera-

zioni del collega Alfano, osservando come non sia possibile procrastinare ulteriormente l'effettiva assegnazione delle risorse.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che sarà effettuata una verifica in ordine alla situazione richiamata dall'onorevole Alfano e prega il sottosegretario Giorgetti di rappresentare tale richiesta al Governo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, rileva come né la lettera del presidente della Banca centrale europea, né la questione della messa in sicurezza degli edifici scolastici, attengano strettamente al merito della discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011. Riservandosi di sviluppare ulteriori argomentazioni nel corso del dibattito in Assemblea, sottolinea come il tema maggiormente richiamato negli interventi che si sono svolti, sia quello della crescita e sottolinea come questo sia al centro dell'attenzione e ricorda la prossima adozione, da parte del Governo, di un ulteriore provvedimento in tale senso. In riferimento alla questione della disoccupazione, ricorda come sia preoccupante l'aumento del numero degli inattivi in età da lavoro. Condivide quindi l'osservazione dell'onorevole Marchi secondo il quale la Nota è divenuta una fotografia di provvedimenti già adottati, ma ricorda che essa, che peraltro è la prima presentata in attuazione delle nuove disposizioni sul Semestre europeo, nasce con il grave *handicap* di essere stata presentata dopo le due importanti ed urgenti manovre estive, quindi in definitiva in circostanze del tutto eccezionali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle stime relative all'economia italiana della contenute nella Nota di aggiornamento fa presente che, al momento della loro elaborazione, esse erano in linea con la media delle stime elaborate dagli organismi internazionali e da altri previsori qualificati e risultano ancora plausibili. Rispetto alla stima dell'indebitamento netto per il 2011 che il Governo

ha confermato nella Nota di aggiornamento, osserva che tale stima tiene conto di effetti compensativi, tra cui le correzioni adottate con i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, che hanno anticipato all'anno in corso un aggiustamento dell'indebitamento per circa 2,8 miliardi di euro. Con riferimento alle stime dell'indebitamento per gli anni successivi, conferma l'impegno del Governo al raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013. Al riguardo, osserva che la Commissione europea, con una dichiarazione del portavoce della Direzione generale di economia e finanza, ha ritenuto la manovra varata dall'Italia congrua rispetto all'obiettivo del pareggio di bilancio. Riguardo all'evoluzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, ritiene opportuno segnalare che il recente aumento è riconducibile agli effetti della crisi economica e non alla politica fiscale che, al contrario, si è sempre mantenuta prudente e orientata al controllo dei conti pubblici. Ricorda, inoltre, che, anche al fine di favorire ulteriormente la discesa del rapporto tra debito e prodotto interno lordo, il Governo è attualmente impegnato a varare provvedimenti a sostegno della crescita, tra cui gli interventi in materia di infrastrutture, liberalizzazioni, privatizzazioni e in favore del Sud, indicati nella Nota di aggiornamento. Per quanto attiene alle entrate derivanti dal taglio delle agevolazioni fiscali, stimate in 20 miliardi di euro, osserva che tale taglio costituisce una clausola di salvaguardia, ma il Governo rimane impegnato a realizzare una riforma fiscale e assistenziale organica in grado di conseguire risparmi di ammontare non inferiore a quella cifra. Con riferimento ai provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, osserva che il Governo ha destinato a tali politiche risorse finanziarie cospicue tramite la progressiva estensione della cassa integrazione guadagni, pur nel rispetto del vincolo di una politica fiscale neutrale dal punto di vista del bilancio. Ricorda, inoltre, che il Governo sta provvedendo ad una ricognizione del patrimonio pubblico a valori di mercato e che tale ricognizione è stata oggetto

di una recente iniziativa pubblica del Ministro dell'economia e delle finanze, svoltasi il 29 settembre scorso. Riguardo all'esigenza di una razionalizzazione della spesa pubblica, precisa che i provvedimenti varati in estate contemplano l'avvio nel 2012 della *spending review* mirata alla definizione dei fabbisogni propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, mentre per le amministrazioni locali verranno proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi bisogni.

Con riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito in ordine all'acquisizione di ulteriori elementi utili di valutazione riguardo i meccanismi di tipo non keynesiano, rileva in primo luogo l'esigenza di utilizzare opportune cautele nell'utilizzo dei modelli econometrici ai fini della stima degli effetti macroeconomici della manovra. Ritiene, infatti, che le reazioni del settore privato al mutato contesto potrebbero non essere pienamente colte dai modelli in uso. Effetti negativi meno marcati o positivi potrebbero infatti emergere anche nel breve periodo nei casi in cui, per effetto della credibilità della manovra, si verificasse un abbassamento stabile e immediato dei tassi di interesse a lunga scadenza, ovvero i consumatori rivedessero al rialzo i piani di consumo, riducendo il risparmio precauzionale, a causa di effetti ricardiani.

Quanto alle osservazioni relative all'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2011-2014, si sofferma in primo luogo sulla stima della pressione fiscale, evidenziando la correttezza della scelta del Governo di non imputare, fino all'attuazione della delega in materia, delle somme derivanti dalla revisione delle agevolazioni fiscali e assistenziali nel conto delle pubbliche amministrazioni e di una loro indicazione su una linea a parte. A tale riguardo, ritiene che la pressione fiscale che risulterebbe nell'ipotesi in cui la delega venisse realizzata esclusivamente dal lato delle entrate possa essere calcolata solo a titolo indicativo in misura pari al 44,1 per cento nel 2012, al 44,8 per cento nel 2013 e al 44,8

per cento nel 2014. In merito alla paventata diversità dei valori relativi alle dismissioni riportati nella Nota di aggiornamento rispetto a quelli inseriti nel Documento di economia e finanza rileva che nella Nota è riportata la ripartizione per sottosettore delle sole dismissioni immobiliari, mentre nel Documento di economia e finanza la ripartizione per sottosectori è relativa a tutte le misure *una tantum*. Conferma, inoltre, che nel prossimo Documento di economia e finanza sarà riportata la ripartizione delle misure *one-off* tra entrate e spese per sottosectori. Relativamente alla richiesta di chiarimenti in ordine al contributo degli effetti della manovra di finanza pubblica e della variazione dei tendenziali alla revisione delle previsioni di spesa. Per quanto riguarda la spesa per redditi da lavoro delle amministrazioni pubbliche, conferma l'analisi già fornita nei documenti a disposizione. In particolare, osserva che la revisione delle previsioni della spesa per redditi da lavoro dipendente rispetto al Documento di economia e finanza riflette principalmente gli effetti della manovra, con particolare riferimento al decreto-legge n. 98 del 2011, poiché dall'attività di monitoraggio non sono emersi elementi a supporto della revisione delle stime.

In relazione alla richiesta di chiarimenti relativa alle differenze, a partire dall'anno 2012, delle previsioni della spesa pensionistica tra la nota in esame e il Documento di economia e finanza 2011, conferma che le stesse sono interamente attribuibili alle modifiche introdotte dalla legge n. 111 del 2011 e dalla legge n. 148 del 2011, nonché all'aggiornamento del quadro macroeconomico, mentre gli elementi di monitoraggio disponibili hanno consentito di confermare per l'anno 2011 la previsione contenuta nel Documento di economia e finanza 2011. Rispetto alle stime sull'occupazione, misurata in unità equivalenti, la Nota di aggiornamento per il 2011 illustra un miglioramento a quanto indicato nel Documento di economia e finanza in un contesto di indebolimento della crescita. Al riguardo precisa che la stima aggiornata dell'occupazione per il

2011 della Nota di aggiornamento tiene conto dei dati più aggiornati, che includono la revisione dei conti trimestrali ISTAT per l'occupazione per i trimestri passati. Riguardo ai provvedimenti considerati nelle stime macroeconomiche della Nota di aggiornamento, precisa che tali stime tengono conto delle misure varate a luglio ed agosto e non tengono conto delle misure che saranno annunciate il prossimo ottobre.

Riguardo alle stime sul debito pubblico, precisa che la Nota di aggiornamento conferma il profilo di discesa del debito a partire dal 2012 indicato nel Documento di economia e finanza. Fa presente che non è dunque corrispondente ai dati aggiornati pubblicati nella Nota che tale riduzione si avrebbe luogo solo a partire dal 2013. Secondo le stime della Nota di aggiornamento, il debito pubblico è previsto attestarsi al 120,6 per cento del PIL nel 2011 e scendere all'119,5 per cento nella Nota di aggiornamento. Con riferimento alla richiesta dell'onorevole Marchi di integrare il grafico relativo all'andamento della spesa pubblica per le pensioni indicando quale sarebbe stato il livello di spesa qualora avessero continuato ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge n. 243 del 2004, fa presente che gli

stessi elementi informativi sono già contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011, nel grafico del riquadro relativo a « Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano ».

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	89
Variazione nella composizione della Commissione .....	89
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	89

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2010, e, quindi, allo svolgimento, in congiunta con la XII Commissione, delle audizioni dei rappresentanti di Confindustria e di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che la deputata Deborah Bergamini,

la quale sostituisce la deputata Anna Maria Bernini Bovicelli, in quanto membro del Governo, entra a far parte della Commissione.

#### Legge comunitaria 2011.

#### C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

#### Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

#### Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 4623, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee — Legge comunitaria 2011, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc.

LXXXXVII, n. 4). In particolare, l'esame dei provvedimenti sarà congiunto fino alla fine dell'esame preliminare.

Ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il termine di giovedì 13 ottobre prossimo, una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, nonché ad esprimere un parere sulla Relazione consuntiva. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le relazioni di minoranza sono anch'esse trasmesse alla Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Rammenta inoltre che nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni di settore possono essere presentati gli emendamenti al disegno di legge afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza delle singole Commissioni; tali emendamenti, se approvati, saranno trasmessi in allegato alla relazione approvata sul provvedimento stesso alla XIV Commissione.

Gerardo SOGLIA (PT), *relatore*, rileva innanzitutto come il disegno di legge C. 4623, recante la Legge comunitaria 2011, sia stato presentato dal Governo in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge n. 11 del 2005, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Esso si compone di 5 articoli e due allegati.

Preliminarmente rileva come l'esame del disegno di legge comunitaria 2011 si avvii quando non è ancora concluso l'esame del disegno di legge comunitaria 2010, il quale è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2322-B), dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato ed in seconda lettura dalla Camera.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1, comma 1, conferisca una delega al Governo per adottare i decreti legislativi

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B entro i termini indicati negli allegati medesimi, salvo che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, essi siano già scaduti o scadano nei tre mesi successivi, nel qual caso il Governo dovrà esercitare la delega entro 3 mesi. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, i decreti legislativi dovranno essere adottati, invece, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Ai sensi del comma 3, per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista la trasmissione ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; la previsione si estende agli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive elencate nell'allegato A nel solo caso in cui gli stessi contemplino il ricorso a sanzioni penali. In base al comma 9, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere i testi degli schemi di decreto, che sono sottoposti nuovamente al parere. Analogo meccanismo di doppio parere è previsto, ai sensi del comma 4, per quanto riguarda il mancato recepimento delle condizioni, formulate ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Di particolare rilievo risultano i commi 6 e 7, i quali, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome nell'attuazione delle direttive.

Il comma 8 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.

Il comma 5 autorizza inoltre il Governo a emanare disposizioni integrative e cor-

rettive dei decreti legislativi emanati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

L'articolo 2 detta, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe, in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie:

le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi (lettera *a*);

debbono essere introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento normativo, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione o le materie oggetto di delegificazione (lettera *b*);

ove ciò sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste, entro certi limiti, sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; nelle materie che l'articolo 117, comma 4, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa delle regioni, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni stesse (lettera *c*);

eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura si provvede, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lettera *d*);

all'attuazione di direttive che modifichino precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede,

salvo che la modificazione comporti ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata (lettera *e*);

nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega (lettera *f*);

in presenza di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, o di coinvolgimento di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso forme di coordinamento e rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, nonché le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (lettera *g*);

le direttive che riguardano le stesse materie o che comportino modifiche degli stessi atti normativi sono possibilmente attuate con un unico decreto legislativo (lettera *h*).

L'articolo 3 contiene, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

I decreti legislativi, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge.

L'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa co-

munitaria si applicano le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11 del 2005, ai sensi dei quali gli oneri medesimi sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe predefinite, pubbliche e definite sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, e le entrate derivanti dalle predette tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge stessa per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

Ai sensi del comma 2 i testi unici e i codici di settore debbono riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, viene precisato che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala alcune direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari), di seguito sintetizzate.

In primo luogo, segnala la rettifica apportata alla direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, consistente in un intervento di natura lessicale volto a sostituire

nel testo della direttiva, ovunque essa ricorra, la nozione di « domicilio » ai fini IVA con quello di « indirizzo permanente », adeguando così il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° luglio 2011).

In merito ricorda come l'articolo 12 del Regolamento n. 282/2011 (Regolamento di esecuzione del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto) preveda, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, che per « indirizzo permanente » di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

La direttiva 2009/101/CE abroga la direttiva 68/151/CEE, codificando la materia da quest'ultima trattata in ordine alle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

La direttiva, in particolare, è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti le società in merito a:

la pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti;

la validità degli obblighi della società;

le ipotesi di nullità della società.

Per quanto concerne il profilo della pubblicità, la direttiva prescrive che le società debbano rendere pubblici determinati atti e indicazioni, vertenti in particolare su: l'atto costitutivo e lo statuto e le loro modifiche; la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società in giudizio e che partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società; l'importo del

capitale sottoscritto; il trasferimento della sede sociale; lo scioglimento della società; la liquidazione della società. Tali elementi sono registrati in un fascicolo costituito presso un registro centrale o presso un registro di commercio o un registro delle imprese. Tale dossier può essere disponibile in formato elettronico o su supporto cartaceo.

Sotto il profilo della validità degli obblighi della società, si prevede che qualora una società in formazione compia degli atti prima di acquistare la personalità giuridica, la responsabilità di tali atti grava sulle persone che li hanno compiuti e non sulla società stessa. Quando la società acquisisce la personalità giuridica gli atti compiuti dai suoi organi, ciò costituisce obbligo nei confronti dei terzi, anche qualora i predetti atti oltrepassino i limiti dell'oggetto sociale, a meno che essi eccedano i poteri conferiti ai predetti organi. Anche in caso di adempimento delle formalità di pubblicità relative ai soggetti dotati del potere di obbligare la società, le irregolarità riguardanti la nomina di tali persone non sono opponibili ai terzi. La società potrà far valere tale pubblicità esclusivamente fornendo la prova che i terzi erano a conoscenza di tali irregolarità.

La nullità di una società può essere dichiarata unicamente nei casi di:

mancaza dell'atto costitutivo;

carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;

mancaza di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;

incapacità di tutti i soci fondatori;

numero dei soci fondatori inferiore a due.

Dopo il riconoscimento ufficiale della nullità, la società è liquidata. Tuttavia, i

possessori di quote o di azioni devono versare il capitale sottoscritto o non versato nei confronti dei creditori.

La direttiva non prevede un termine di recepimento: pertanto ad essa si applica il termine di recepimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria previsto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge.

La direttiva 2009/102/CE abroga la direttiva 89/667/CEE, codificando, in materia di diritto delle società, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

L'obiettivo della direttiva è di coordinare, al fine di rendere equivalenti in tutta la Comunità, alcune garanzie che sono richieste negli Stati membri, al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

In particolare, si prevede che una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio (società unipersonale). In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, agli Stati membri è attribuita la facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni qualora:

a) una persona fisica sia il socio unico di più società;

b) il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

L'obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali.

Si stabilisce inoltre che gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.

Si prevede altresì che la riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e

l'identità del socio unico debbano essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico. È necessario che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci rivestano la forma scritta. Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata devono essere redatti per iscritto, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.

La direttiva non prevede un termine di recepimento; pertanto, per essa vale il termine di recepimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria previsto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge.

La direttiva 2010/23/UE introduce un nuovo articolo 199-*bis* nella direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione.

La previsione ha l'obiettivo di combattere le frodi ai danni dell'IVA tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell'Unione.

Il nuovo articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE stabilisce che fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;

b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

Una volta introdotto il meccanismo del *reverse charge*, gli Stati membri informano la Commissione in merito alla sua applicazione, presentando inoltre una relazione con una valutazione dettagliata dell'efficacia e dell'efficienza globali della misura. Ogni Stato membro che, a decorrere dal 9 aprile 2010, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2014.

Gli Stati membri che sceglieranno di applicare il meccanismo di cui al nuovo articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE comunicheranno alla Commissione le disposizioni della misura di applicazione del meccanismo al momento dell'avvio di quest'ultimo.

La direttiva, dal momento che autorizza (senza obbligarli) gli Stati membri a prevedere il meccanismo dell'inversione contabile limitatamente ad alcune operazioni, non prevede un termine di recepimento: ad essa si applica pertanto il termine di recepimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria previsto dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge.

La direttiva 2010/45/CE modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, in particolare in tema di esigibilità dell'IVA e di semplificazione della fatturazione stessa.

Sotto il primo profilo, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2012, potranno introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato. Tale regime ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a versare l'IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti, consentendo in tal modo agli Stati membri di introdurre un regime

facoltativo di contabilità di cassa che non andrà ad incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

Sarà inoltre possibile emettere « fatture semplificate » per importi inferiori ai 100 euro. Dal 1° gennaio 2013 sono introdotte disposizioni di omologazione a livello europeo del contenuto della fattura, sia cartacea sia in forma elettronica, con l'obiettivo di renderne uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario, ancorché identificati ai fini IVA in Stati membri diversi dell'Unione.

La direttiva prende spunto da una relazione della Commissione Europea, che ha evidenziato alcune difficoltà inerenti alla fatturazione elettronica e ha richiamato l'attenzione su altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Al fine di armonizzare e garantire la certezza del diritto, sono stabilite regole più precise per individuare gli obblighi che le imprese devono seguire in tema di fatturazione, prevedendosi al riguardo l'applicazione, in linea generale, delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Le previsioni della direttiva incoraggiano, inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica, mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati.

In particolare, la direttiva introduce un principio in base al quale ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: i soggetti passivi, pertanto, non saranno obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica. Per motivi di certezza, è riconosciuta agli Stati membri la possibilità di richiedere che la conservazione elettronica delle fatture sia obbligatoriamente accompagnata dalla conservazione di quei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.

Viene introdotta una diversa definizione di fattura elettronica, sostituendo

quella attuale (« trasmissione o messa a disposizione per via elettronica dei dati di fatturazione ») con quella di « fattura emessa e ricevuta in formato elettronico », così da realizzare la piena parificazione tra le fatture cartacee e quelle elettroniche.

Sono altresì stabilite regole più precise per determinare gli obblighi per le imprese in tema di fatturazione, stabilendosi che normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Sono modificati gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture, per permettere un miglior controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.

Le norme della direttiva dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 per rendere applicabili le nuove disposizioni dal 1° gennaio 2013.

La direttiva 2010/73/UE detta misure di maggiore trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, puntando, attraverso la modifica di norme comunitarie preesistenti, a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese senza compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari dell'Unione europea.

In particolare, gli articoli 1 e 2 modificano estesamente la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2010/73/UE riguardano:

la ridefinizione degli « investitori qualificati », per un riallineamento con le definizioni di clienti professionali e delle controparti qualificate contenute nella direttiva 2004/39/CE, e delle « informazioni chiave » (« nota di sintesi del prospetto »)

che devono essere rese all'investitore in sede di investimento a garanzia della trasparenza dell'operazione e che includono una descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti, delle caratteristiche essenziali dell'investimento, delle condizioni generali, dei dettagli dell'ammissione alla negoziazione e delle ragioni dell'offerta;

l'innalzamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere *c*) e *d*), della direttiva 2003/71/CE, che si fondava su una distinzione tra investitori al dettaglio e investitori professionali in termini di capacità di investimento, da 50.000 a 100.000 euro;

l'esenzione dagli obblighi della direttiva per gli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5 milioni di euro e non più a soli 2,5 milioni di euro;

l'esenzione dagli obblighi della direttiva per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 75 milioni di euro, e non più a 50 milioni, a condizione che tali strumenti finanziari non siano subordinati, convertibili o scambiabili e che non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

la validità annuale del prospetto informativo a partire dalla sua approvazione e non dalla sua pubblicazione;

l'abolizione dell'obbligo annuale di aggiornamento del prospetto informativo contenente tutte le informazioni utili sull'investimento;

l'innalzamento della soglia (da 100 a 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualifi-

cati), per l'offerta di strumenti finanziari senza obbligo di pubblicazione del prospetto;

la riduzione dei requisiti di validità della pubblicità del prospetto al solo strumento di internet.

La direttiva prevede infine un meccanismo di valutazione degli effetti introdotti dalle modifiche alle normative comunitarie, da effettuarsi entro il 1° gennaio 2016.

Il termine per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 1° luglio 2012.

Ricorda che nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059-A/R), ora all'esame del Senato, l'Assemblea ha approvato un articolo aggiuntivo (ora indicato come articolo 7 nel testo all'esame del Senato S. 2322-B) che conferisce una delega al Governo ad attuare l'appena descritta direttiva 2010/73/UE.

La norma in oggetto prevede che il recepimento della direttiva avvenga, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali recati dall'articolo 2 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), secondo ulteriori specifici criteri direttivi. In particolare:

la lettera *a*) prevede che il decreto attuativo intervenga con modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), con particolare riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione nei mercati regolamentati, nonché confermando il ricorso alla disciplina secondaria: in tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB dal TUF;

ai sensi della lettera *b*) il decreto di attuazione dovrà intervenire sulla normativa vigente nei vari settori interessati in un'ottica di coordinamento con le altre disposizioni, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri gravanti sugli emittenti. Tale semplificazione non deve tut-

tavia compromettere né la tutela degli investitori né il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari; è altresì prevista l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva;

la lettera c) stabilisce invece di modificare la disciplina vigente al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di informativa) nei casi meno rilevanti.

La normativa delegata dovrà altresì intervenire sulla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi.

Le modifiche dovranno coordinare la disciplina vigente con quella dei titoli diffusi, affinché gli emittenti esteri non siano disincentivati né penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati nazionali; si dovrà, infine, tenere conto dell'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati.

La direttiva 2011/7/CE è finalizzata a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, abrogando, con decorrenza dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 l'ambito di applicazione della direttiva 2011/7/CE è «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per essa intendendosi una «transazione tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che compor-

tano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo».

L'articolo 1 consente comunque agli Stati membri di escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte, comprese le procedure per la ristrutturazione del debito.

L'articolo 2 qualifica come ritardo di pagamento il pagamento non effettuato durante periodo contrattuale o legale.

Relativamente alle transazioni commerciali tra imprese, la direttiva prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il creditore abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito, laddove:

il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge,

l'importo non sia stato da esso ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore.

Ai sensi dell'articolo 3, in presenza di tali condizioni, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto. La disposizione precisa che il periodo di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese non deve superare sessanta giorni, se non è espressamente diversamente concordato nel contratto e se ciò non è gravemente iniquo per il creditore.

Per quanto riguarda le transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni, in cui parte debitrice è una pubblica amministrazione, il medesimo articolo 3 specifica le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, laddove:

il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

l'importo non è stato ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore.

Ai sensi dell'articolo 4 i termini per il pagamento previsti per tali transazioni commerciali, in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione, sono di trenta giorni.

In particolare, i termini sono di:

trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, ovvero, se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

nel caso in cui sia prevista una procedura di accettazione o di verifica di conformità delle merci o dei servizi, trenta giorni dalla data di accettazione o verifica; la durata massima della procedura di accettazione o di verifica non deve superare trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, a meno che non sia diversamente concordato dalle parti e nella documentazione di gara, e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

la data di ricevimento della fattura non soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

Lo stesso articolo 4 specifica che i suddetti termini possono essere prorogati fino ad un massimo di sessanta giorni per:

a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza previsti dalla direttiva 2006/111/CE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Se uno Stato membro decide la proroga dei termini dei pagamenti, esso deve trasmettere alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.

Su tale base, la Commissione presenta, in base all'articolo 4, paragrafo 4, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, cui sono accluse eventuali proposte, che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini e che tiene conto dell'impatto di tale proroga sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle piccole e medie imprese.

Gli Stati membri devono assicurare che il termine per il pagamento stabilito nel contratto non superi i trenta giorni, a meno che un diverso termine sia espressamente concordato tra le parti e giustificato dalla particolare natura del contratto. Il termine non potrà comunque superare i sessanta giorni secondo quanto indicato dall'articolo 4, paragrafo 6.

La direttiva reca poi norme valide sia per le transazioni commerciali tra imprese, sia per le transazioni tra imprese e pubblica amministrazione, prevedendo:

la facoltà delle parti di concordare, fatta salva la pertinente normativa interna, forme di pagamento a rate (articolo 5);

che il creditore abbia diritto, nell'ipotesi di interessi di mora esigibili, ad un importo forfetario minimo di 40 euro nonché ad un risarcimento ragionevole per ogni costo – eccedente l'importo forfetario – sostenuto a causa del ritardo (articolo 6);

l'obbligo per gli Stati membri di prevedere l'impossibilità per il debitore di far valere clausole contrattuali o prassi – sul periodo di pagamento, sul tasso di interesse di mora o sul risarcimento per i costi di recupero – che risultino gravemente inique per il creditore (articolo 7).

La direttiva indica esplicitamente come gravemente iniqua una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero.

Essa inoltre elenca specifiche circostanze (violazione del principio della buona fede e della correttezza; natura del prodotto o del servizio e motivi oggettivi) da valutare ai fini dell'esistenza di clausole gravemente inique.

In particolare, nel caso di clausole contrattuali o prassi gravemente inique, la normativa nazionale deve approntare strumenti che attribuiscono la legittimazione ad agire dinnanzi agli organi giurisdizionali alle organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentarle;

l'obbligo per gli Stati membri di rendere trasparenti i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse legale di mora, utilizzando pubblicazioni specialistiche e campagne promozionali, o incoraggiando la creazione di codici di pagamento rapido (articolo 8);

l'obbligo per gli Stati membri di prevedere che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state totalmente pagate, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, e la possibilità di adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore (articolo 9);

l'obbligo per gli Stati membri, relativamente alle procedure di recupero di crediti non contestati, di assicurare che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante procedure accelerate e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente (articolo 10).

Ai sensi dell'articolo 11 la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 16 marzo 2016, una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata di eventuali proposte.

La direttiva, entrata in vigore il 15 marzo 2011, stabilisce come termine per il suo recepimento nel diritto interno degli Stati membri il 16 marzo 2013.

La direttiva 2011/16/CE reca alcune nuove disposizioni in merito alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale.

In particolare, la nuova direttiva mira a rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

In merito ricorda che l'assistenza reciproca tra amministrazioni tributarie degli Stati membri comunitari è attualmente regolata dalla direttiva 77/799/CEE, la quale tuttavia non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa e, pertanto, viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La direttiva, che si compone di 29 articoli, stabilisce norme e procedure per consentire la cooperazione reciproca tra Stati comunitari in relazione alle imposte dirette e indirette.

Ai sensi dell'articolo 2, essa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da, o per conto di, uno Stato membro o di un ente locale, ad eccezione dell'IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale.

In base all'articolo 4 l'Italia ha comunicato alla Commissione che l'autorità competente ai fini della presente direttiva è individuata nella persona del Direttore generale delle finanze (vedi *Gazzetta Ufficiale* C. 177 del 17 giugno 2011).

Gli articoli da 5 a 7 disciplinano lo scambio di informazioni su richiesta, l'articolo 8 regola lo scambio di informazioni

automatico, mentre gli articoli 9 e 10 normano lo scambio di informazioni spontaneo.

Nel caso di scambio su richiesta, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni pertinenti richieste in materia di imposte di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa, al più tardi entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi di scambio automatico obbligatorio di informazioni, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su determinate categorie di reddito e di capitale:

- a) redditi da lavoro;
- b) compensi per dirigenti;
- c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- d) pensioni;
- e) proprietà e redditi immobiliari.

L'autorità competente di uno Stato membro può, tuttavia, indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su tali categorie di reddito e di capitale o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo.

Da ultimo, lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo quando, ad esempio, l'autorità di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro, oppure quando un contribuente ottiene in uno Stato membro una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro. Stessa possibilità è prevista, inoltre, qualora l'autorità

competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, che risulta da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impresa, ovvero nel caso che in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di altro Stato membro, siano raccolte informazioni che possano essere utili per l'accertamento dell'imposta in altro Stato membro.

L'articolo 24 prevede altresì la possibilità di scambio di informazioni con i Paesi terzi, disponendo al riguardo che l'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni, prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e relative alle imposte oggetto della direttiva, possa, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, per le quali tali informazioni possano essere utili e ad ogni autorità richiedente. A loro volta, le autorità competenti potranno trasmettere a un Paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a Paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della direttiva, purché sia soddisfatta una duplice condizione: l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione abbia consentito tale comunicazione e il Paese terzo interessato si sia impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi che comprovano l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie.

Tra le principali novità contemplate nella direttiva segnala le altre forme di cooperazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 11 disciplina la presenza negli uffici amministrativi dell'autorità interpellata e la partecipazione alle sue indagini amministrative di funzionari designati dall'autorità richiedente, mentre l'articolo 12 regola i controlli simultanei, nonché la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze al fine di migliorare la cooperazione.

Ai sensi dell'articolo 16 le informazioni scambiate sono coperte dal segreto sono soggette, in base all'articolo 25, alle norme in materia di protezione dei dati. Possono essere utilizzate anche per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi, per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori, oltre che in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi in ambito tributario che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 20 la trasmissione delle informazioni avverrà mediante dei formulari predisposti dalla Commissione e sarà possibile allegare relazioni, attestati o altri documenti. L'articolo 21 prevede che la comunicazione avverrà in via elettronica per il tramite della « rete CCN », ossia una piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per la trasmissione elettronica delle informazioni tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

L'articolo 29 fissa al 1° gennaio 2013 il termine per gli Stati membri per recepire la direttiva, stabilendo tuttavia che per il solo scambio automatico obbligatorio di informazioni il termine di attuazione è fissato al 1° gennaio 2015.

Nell'Allegato A (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento non sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, salvo che prevedano sanzioni penali), non sono invece contemplati atti normativi afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Per quanto riguarda invece le direttive da adottare in via amministrativa, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge elenca, tre le direttive non ancora attuate, le direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE, che dispongono in merito alle modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE, per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione (2010/43/UE) e talune disposizioni inerenti alle

fusioni di fondi, alle strutture *master-feeder* e alla procedura di notifica (2010/44/UE).

Ricorda che la direttiva 2009/65/CE concerne il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La direttiva, che si compone di 119 articoli ed è entrata in vigore il 7 dicembre 2009, qualifica, all'articolo 1, n. 2, come OICVM gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Gli articoli da 58 a 67 della direttiva recano disposizioni relative alle strutture *master-feeder*. In particolare, ai sensi dell'articolo 58, n. 1, un OICVM *feeder* è un OICVM o un suo comparto di investimento che ha ricevuto l'approvazione per investire almeno l'85 per cento del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo (detto OICVM *master*).

Un OICVM *feeder* può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio in liquidità detenute a titolo accessorio, strumenti finanziari derivati (utilizzabili solo a fini di copertura) e beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto delle attività (se l'OICVM *feeder* è una società di investimento).

In base all'articolo 58, n. 3, un OICVM *master* è invece un OICVM o un suo comparto di investimento che:

a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM *feeder*;

b) non è esso stesso un OICVM *feeder* e non detiene quote di un OICVM *feeder*.

Per quanto riguarda la direttiva 2010/43/UE, essa fissa una serie di norme di esecuzione della predetta direttiva 2009/65/CE.

In primo luogo si specificano le procedure e i meccanismi, nonché le strutture e i requisiti organizzativi per ridurre al minimo i conflitti di interesse conformemente all'articolo 12, della direttiva 2009/65/CE.

Inoltre si fissano i criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessarie, nel migliore interesse degli OICVM, e i criteri per determinare le tipologie di conflitti di interesse, specificando i principi richiesti per assicurare che le risorse siano utilizzate in modo efficace e definendo le misure da adottare per individuare, prevenire, gestire o rendere noti conflitti di interesse.

Si specificano altresì i dettagli da includere nell'accordo tra il depositario e la società di gestione, di cui all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 5 della direttiva 2009/65/CE.

Si regola infine la procedura di gestione dei rischi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, in particolare con riferimento ai criteri per valutare l'adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione, alla politica e alle procedure di gestione dei rischi e i meccanismi, nonché le procedure e le tecniche di misurazione e di gestione dei rischi connesse a detti criteri.

L'articolo 46 della direttiva 2010/43/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2011.

La direttiva 2010/44/UE stabilisce invece norme dettagliate per l'esecuzione di specifiche disposizioni della direttiva 2009/65/CE, relative, in particolare:

alle informazioni da fornire ai detentori di quote (articolo 43);

all'accordo tra l'OICVM *master* e l'OICVM *feeder* (articoli 60, 61, 62 e 64);

alla possibilità per gli OICVM di commercializzare le proprie quote nel loro territorio previa notifica (articolo 95).

L'articolo 34 della direttiva 2010/44/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2011, salvo che quelle necessarie per conformarsi agli articoli 7 (Metodo per fornire le informazioni ai detentori di quote) e 29 (Metodo per fornire le informazioni ai detentori di quote) entro il 31 dicembre 2013.

Segnala come le direttive appena descritte intendano dare esecuzione ad una direttiva (2009/65) non ancora recepita nell'ordinamento nazionale, in quanto contenuta nel disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2322-B).

Al riguardo ricorda che tale ultimo provvedimento conferisce, all'articolo 6, una delega al Governo, corredata di specifici principi e criteri direttivi, per attuare la predetta direttiva 2009/65/CE.

Rammenta inoltre che l'articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto – legge n. 225 del 2010, è intervenuto sul regime fiscale dei fondi comuni di investimento, prevedendo, ai commi da 73 a 77, specifiche disposizioni per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Per quanto riguarda la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, segnala innanzitutto come essa costituisca un'innovazione rispetto alle precedenti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'UE, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 96 del 2010 (Legge Comunitaria 2009), sono stati separati nettamente, nell'informativa annuale che il Governo deve fornire al Parlamento su tali tematiche, gli orientamenti che il Governo intende perseguire rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente. Pertanto, si

prevede la presentazione alle Camere di due distinte relazioni, ciascuna relativa a tali diversi aspetti.

Rileva quindi come, grazie a tali innovazioni, l'efficacia informativa e la chiarezza della Relazione risultino nettamente migliorati rispetto alle precedenti versioni. Infatti, il Documento, oltre a fornire dati più analitici ed esaustivi sui diversi profili delle attività europee, riferisce in merito alle posizioni politiche assunte dal Governo italiano nelle sedi istituzionali e dei contributi forniti in tali ambiti.

Passando ad illustrare il contenuto della Relazione, essa si articola in quattro parti ed un'appendice, contenente numerosi allegati.

La Parte Prima riferisce in merito agli sviluppi del processo di integrazione europea nel corso del 2010, affrontando separatamente i temi istituzionali, quelli della politica estera e di sicurezza comune, quelli relativi alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, nonché, infine, tratteggiando i diversi aspetti delle politiche dell'Unione europea.

In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per le competenze della Commissione Finanze, il paragrafo 2 della Sezione Quarta, il quale fornisce un quadro circa le iniziative assunte in sede europea sulle questioni economiche e finanziarie.

In primo luogo si evidenzia l'approvazione, da parte del Consiglio europeo, della proposta di modifica dei trattati UE, al fine di costituire un meccanismo permanente di gestione delle crisi economico-finanziarie, denominato *European stability mechanism* (ESM), il quale consentirà, come strumento di ultima istanza, di salvaguardare la stabilità della Zona Euro nel suo insieme. Tale proposta di modifica dei trattati dovrà essere approvata dai Paesi membri entro il 2012, per consentirne l'entrata in vigore nel 2013.

Inoltre viene segnalato il raggiungimento dell'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio, che ha consentito di rendere operativo dal 1° gennaio 2011 il nuovo sistema europeo di controllo del sistema finanziario, articolato nella *Euro-*

*pean banking Authority* (EBA), la *European securities and market Authority* (ESMA) e la *European insurance and occupational pensions Authority* (EIOPA).

Da ultimo, vengono evidenziate le modifiche al Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità approvate dal Consiglio ECOFIN, che consentiranno di definire una nuova architettura istituzionale volta a valutare ed armonizzare le politiche fiscali ed economiche degli Stati membri. In tale contesto sono state presentate, da parte della Commissione europea, una serie di proposte legislative volte a rafforzare la *governance* economica, per quanto riguarda le politiche di bilancio, la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e le relative sanzioni.

La Parte Seconda riferisce in merito alla partecipazione italiana al processo normativo dell'UE nel 2010, con particolare riferimento alle linee principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione.

In tale contesto rileva i dati forniti circa il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive europee riguardanti il mercato interno, i quali mostrano il netto miglioramento della posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri, dovuto al forte decremento del ritardo nella trasposizione delle direttive.

Parimenti positivi risultano i dati concernenti le procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea. Infatti, a fronte di un numero di infrazioni totali pari a 150 alla data del 24 gennaio 2010, le infrazioni sono calate a 131 alla data del 31 dicembre 2010, con una riduzione di circa il 15 per cento, che ha consentito all'Italia, per la prima volta in assoluto, di lasciare l'ultimo posto della classifica tra gli Stati membri per numero di infrazioni.

A questo proposito segnala come 17 di tali infrazioni si riferiscono a tematiche afferenti alla fiscalità ed alle dogane.

La Parte Terza illustra la partecipazione dell'Italia alla realizzazione delle principali politiche.

In tale ambito assume particolare importanza il Capitolo 8, che riferisce in merito alle iniziative nel settore delle politiche fiscali.

A questo riguardo il documento segnala in primo luogo le iniziative in materia di riforma della disciplina IVA, che hanno interessato sia la revisione delle regole in materia di fatturazione, sia la revisione del Regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA, per rafforzare gli strumenti di lotta all'evasione di tale imposta.

Inoltre si sottolinea il raggiungimento dell'accordo politico, in sede ECOFIN, sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, la quale, nell'impostazione seguita dal Governo italiano, dovrà connettersi con la Direttiva sulla tassazione del risparmio.

Il Capitolo 8 fornisce quindi dettagliate informazioni sulla partecipazione del Governo italiano ai lavori comunitari per quanto riguarda la fiscalità diretta e la fiscalità indiretta, la cooperazione amministrativa in materia fiscale e la cooperazione doganale.

Quanto al primo profilo, viene richiamato il dibattito sulla proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, presentata nel 2008, volta in particolare a limitare i fenomeni di evasione ed elusione in materia. Al riguardo il documento segnala come i lavori svolti su tale tematica siano stati sospesi nel corso del 2010.

Inoltre è stata avviata una discussione in sede europea sull'introduzione di un prelievo sulle banche, volto a costituire un fondo di copertura rischi per istituti di credito, nonché sull'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie.

Il Consiglio ECOFIN ha altresì adottato una Risoluzione che raccomanda il coordinamento dei sistemi di fiscalità diretta degli Stati membri, al fine di eliminare le asimmetrie dannose e gli abusi.

Infine sono proseguiti i lavori del Gruppo di alto livello per la creazione di una base imponibile comune consolidata ed è stato approvato, da parte dell'ECOFIN, il rapporto del Gruppo di lavoro

chiamato a definire un Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, nell'ambito dell'azione di contrasto alla concorrenza fiscale dannosa.

Per quanto riguarda invece i temi della fiscalità indiretta, i lavori comunitari si sono in particolare concentrati sull'importante problematica del contrasto all'evasione in materia di IVA.

In primo luogo è stata emanata la Direttiva 2010/23/UE, la quale consente la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) sui trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, la quale è finalizzata a contrastare le frodi intracomunitarie su tali tipologie di operazioni.

Inoltre si segnala come l'Italia abbia ottenuto l'autorizzazione del Consiglio ad applicare una misura di deroga per contrastare le cosiddette « frodi carosello » nel settore della telefonia mobile e dell'elettronica di consumo, consentendo in tal modo l'applicazione di una modifica al regime IVA italiano che estende alle cessioni di apparecchiature radiomobili e di *personal computer* il citato meccanismo del *reverse charge*.

Più in generale, è emerso come l'attuale sistema dell'IVA ed il meccanismo di deroghe attualmente previsto in materia siano inadeguati a contrastare efficacemente le frodi in ambito IVA, che rappresentano un grave pericolo per gli interessi delle finanze pubbliche nazionali e dello stesso bilancio dell'UE. A tale riguardo si è prospettata l'ipotesi di generalizzare il meccanismo del *reverse charge* come strumento di lotta alle frodi.

In parallelo, l'adozione della Direttiva 2010/45/UE intende semplificare l'utilizzo della fatturazione elettronica, sia per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, sia per contrastare l'evasione fiscale. La Direttiva armonizza inoltre la tempistica circa il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, consentendo di aggiornare più tempestivamente i relativi dati. In tale contesto la Commissione, in una sua comunicazione, ha evidenziato come il pas-

saggio generalizzato alla fatturazione IVA elettronica consentirà di realizzare un risparmio per l'UE pari a 240 miliardi di euro in sei anni.

Inoltre l'ECOFIN ha discusso, nel corso del 2010, circa lo stato di avanzamento di due proposte di direttiva in materia di trattamento IVA dei servizi finanziari e assicurativi, in particolare al fine di risolvere i problemi relativi alla determinazione della base imponibile dei servizi finanziari, nonché per giungere ad una compiuta definizione dei servizi finanziari ed assicurativi esenti.

Non è stato invece possibile proseguire i lavori circa la futura applicazione dell'IVA ai servizi postali, in quanto su tale tema si è evidenziato un sostanziale stallo politico.

Più in generale, si evidenzia la predisposizione, da parte della Commissione europea, del Libro verde sul futuro dell'IVA, attualmente all'esame della Commissione Finanze, il quale individua una serie di obiettivi primari nella revisione del sistema IVA, costituiti: dalla semplificazione ed armonizzazione della disciplina e degli adempimenti; dall'ampliamento della base imponibile, mediante il ridimensionamento delle aliquote ridotte e dei regimi di esenzione; dal potenziamento degli strumenti informatici per la gestione delle operazioni transfrontaliere nonché in materia di versamento dell'imposta.

Con riferimento alla cooperazione amministrativa in materia fiscale, anche in questo caso il Documento si interessa prioritariamente delle questioni in materia di IVA, richiamando la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di rifusione del Regolamento in materia di cooperazione amministrativa su tale imposta. Sul testo è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio ECOFIN, che ha consentito la definitiva emanazione del Regolamento (UE) n. 204/2010, recante alcuni strumenti di contrasto alle frodi IVA sugli scambi transfrontalieri, in particolare attraverso la creazione di una rete di cooperazione multilaterale denominata EUROFISC, la quale consentirà di accelerare gli scambi

di informazioni tra le amministrazioni fiscali competenti. In tale contesto il Regolamento prevede la possibilità di accesso ad informazioni contenute nelle banche dati di altri Stati membri, la definizione di norme comuni per la registrazione delle partite IVA e per la cancellazione delle partite IVA non attive, nonché l'ampliamento della responsabilità degli Stati membri in materia di cooperazione amministrativa.

Il tema della cooperazione amministrativa in materia fiscale è inoltre affrontato da una proposta di direttiva presentata nel 2009, concernente la reciproca assistenza tra gli Stati membri in materia di imposte dirette, di accise e di imposte sulle assicurazioni. Su tale testo è stato raggiunto un accordo politico in sede ECOFIN nel corso del 2010. La nuova direttiva regolamenta e rafforza lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo inoltre l'istituzione di una rete di uffici centrali competenti in materia.

Per quanto attiene più specificamente la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti fiscali, nel corso del 2010 il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un accordo politico su una proposta di direttiva, successivamente emanata come direttiva 2010/24/UE, la quale intende migliorare l'assistenza amministrativa nel settore della riscossione, incrementando il tasso di recupero dei crediti tributari, che risulta attualmente piuttosto basso. Rispetto alla precedente direttiva, che viene abrogata, l'ambito dell'assistenza riguarderà la totalità delle imposte e dazi, comprese quelle riscosse dalle autorità locali, i contributi erogati dai fondi europei, nonché le relative penali, sanzioni, soprattasse, interessi e spese.

In merito alla cooperazione doganale, la Relazione riferisce sulle attività svolte dal Gruppo di Cooperazione Doganale, nonché sulle iniziative adottate dall'Agenzia delle dogane con riferimento ad alcuni istituti doganali. In dettaglio, l'azione dell'Agenzia si è concentrata sulla partecipazione ai lavori preparatori relativi alla proposta di Decisione sul mutuo riconoscimento dei sistemi di certificazione do-

ganale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, nonché nell'azione di semplificazione e contrasto alle frodi doganali svolta nel quadro del Programma europeo dogana 2013.

Con riferimento all'attività della Guardia di finanza nel settore della lotta alle frodi fiscali ed alla criminalità economica e finanziaria, il Documento sottolinea l'azione del Corpo a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, anche in cooperazione con le Regioni, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali europei.

Inoltre, si evidenzia, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, la cooperazione fornita dal Corpo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in materia di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché la partecipazione ai tavoli di lavoro sui temi del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo.

Passando quindi alle tematiche concernenti i mercati finanziari, la Relazione fornisce dati in merito al contributo fornito dall'Italia ai lavori del Comitato per i servizi finanziari, del Comitato di regolamentazione sulla materia contabile, nonché del Comitato bancario europeo, il quale ha discusso, nel corso del 2010, le linee della nuova regolamentazione concernente il capitale delle banche e la gestione delle crisi nel settore finanziario.

Inoltre, si dà conto dei lavori del Comitato finanziario europeo, che ha discusso le iniziative regolamentari proposte dalla Commissione europea nel settore dei mercati e degli intermediari finanziari, dell'attività del Comitato europeo per i conglomerati finanziari, che ha soprattutto affrontato il tema della riforma della disciplina dei gruppi finanziari *cross border* e *cross sector* nonché quelli del Comitato europeo dei pagamenti in cui sono stati delineati gli indirizzi normativi in tema di Area dei pagamenti unica europea (SEPA).

Per quanto riguarda la riforma del sistema europeo di regolamentazione e supervisione sul settore, nel corso del 2010 sono state approvate una serie di misure

che istituiscono l'*European systemic risk board* (ESRB), le tre nuove Autorità europee di vigilanza microprudenziale sul settore bancario (EBA), sul settore assicurativo (EIOPA), e sul settore dei mercati finanziari (ESMA). Inoltre è stata adottata una direttiva che assegna alle tre predette autorità (EBA, EIOPA e ESMA) il potere di emanare *standard* tecnici vincolanti, nonché il potere di adottare decisioni vincolanti per le Autorità di vigilanza nazionale.

Per quanto riguarda le agenzie di credito, nel corso del 2010 è stata approvata la proposta di revisione del Regolamento CE n. 1060/2009, al fine di assegnare all'ESMA le funzioni di vigilanza sulle predette agenzie.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l'approvazione della Direttiva sui gestori dei fondi di investimento alternativi, estendendo a questi ultimi i meccanismi di regolamentazione e supervisione giù previsti per i cosiddetti «Fondi armonizzati». In particolare, si prevede un regime di autorizzazione per svolgere nell'Unione europea attività di gestione e commercializzazione di tali fondi, introducendo inoltre in materia il principio del cosiddetto «Passaporto europeo».

Nel corso del 2010 sono stati altresì portati avanti una serie di negoziati relativi: alla revisione della direttiva sui sistemi di indennizzo degli investitori; alla proposta normativa concernente il mercato dei derivati negoziati «fuori borsa»; al regolamento comunitario relativo alle vendite allo scoperto ed ai *credit default swap* (CDS); alla revisione della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi; all'elaborazione di un quadro normativo europeo in materia di detenzione e disposizione di titoli finanziari.

Per quanto riguarda il settore del diritto societario, la Relazione evidenzia l'arresto dei negoziati sul progetto di regolamento concernente la Società privata europea (SPE), soprattutto a causa dell'atteggiamento di chiusura assunto in materia dalla Germania e da altri Paesi nordici, in particolare per quanto riguarda il tema della partecipazione dei dipendenti alla gestione. Nonostante tale difficoltà, è

stato avviato un processo di consultazione sull'opportunità di adottare un regolamento europeo di disciplina della Fondazione europea.

In tale contesto si evidenzia il sostegno fornito dall'Italia al progetto per l'interconnessione del registro delle imprese, che consentirà di offrire alle imprese stesse informazioni fondamentali per le loro attività transfrontaliere.

In tale contesto segnalata altresì la tematica concernente i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in merito alla quale la Relazione segnala il raggiungimento di un accordo politico, che ha portato all'adozione della direttiva 2011/7/CE, la quale è stata inserita nello *small business act* tra le misure a sostegno delle piccole e medie imprese ed è ora inserita tra le direttive da recepire di cui all'allegato B del disegno di legge comunitaria 2011. Tale problematica risulta, come è noto, particolarmente spinosa nel nostro Paese, in cui si registra una media di 180 giorni di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. La questione investe anche i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, atteso che, nel quadriennio 2007-2010, l'esposizione debitoria delle sole ASL e delle aziende ospedaliere nei confronti dei fornitori privati supererebbe i 50 miliardi di euro.

In tale contesto la direttiva delinea una differente disciplina, a seconda che i ritardi riguardino transazioni tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione. In considerazione della forte incidenza che la proposta normativa potrebbe avere sulle finanze pubbliche, il Governo italiano ha contribuito attivamente ai lavori sulla definizione del testo della direttiva, in par-

ticolare per quanto riguarda la fissazione del tasso di mora e l'individuazione del termine di recepimento da parte degli Stati membri, stabilita in 24 mesi.

La Relazione è infine corredata da un'Appendice, a sua volta articolata in 13 allegati, tra i quali si segnala, per quanto attiene alle competenze della Commissione Finanze, l'Allegato XIII, che fornisce dettagliate informazioni in merito alle procedure di infrazione ed alle richieste d'informazione avanzate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, nonché alle questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte di giustizia UE, per quanto riguarda i settori della fiscalità diretta e della fiscalità indiretta.

Si riserva, quindi, di formulare, all'esito del dibattito, una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria ed una proposta di parere sulla Relazione consuntiva.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sulla scorta di quanto convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 4623, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, alle ore 16 di lunedì 10 ottobre prossimo.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	108
Sui lavori della Commissione . . . . .	110

##### INTERROGAZIONI:

5-04840 Vannucci: Sul percorso di studi universitari per la formazione del restauratore . . . . .	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> . . . . .	113
5-04868 De Pasquale: Questioni connesse al pagamento degli oneri relativi alle visite fiscali da parte dei dirigenti scolastici . . . . .	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> . . . . .	114
5-05222 Bachelet: Sulle modalità di reclutamento degli insegnanti . . . . .	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> . . . . .	115
5-05236 Pili: Sulle disparità tra i diplomi rilasciati dai conservatori statali di musica e i diplomi di laurea di II livello . . . . .	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> . . . . .	117

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica, Giuseppe Pizza.*

##### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011.**

**Doc. LVII, n. 4-*bis*.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, un giudizio fortemente negativo sulla Nota di aggiornamento sul documento di economia e finanza per il 2011, che dimostra ancora una volta come le politiche economiche del Governo siano ben lontane dall'essere di sviluppo, essendo piuttosto regressive. Con specifico riguardo al settore dell'istruzione e della scuola, ricorda per esempio l'ingente riduzione di risorse finanziarie attuata dal Governo che ha portato tagli per 320 milioni di euro nel 2011, 640 milioni nel 2012 e 960 milioni nel 2013. Sottolinea d'altro canto che le riduzioni dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali abbiano raggiunto un livello spaventoso, arrivando a ben 14,9 miliardi di euro, con il rischio concreto e attuale di non potere più garantire i servizi pubblici

alle comunità locali. Si dimostra quindi non tanto una disattenzione quanto un vero e proprio pregiudizio del Governo verso i settori della cultura e dell'istruzione. Come dimostra la parte dell'Allegato III alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza per il 2011 che inserisce l'istruzione nella parte relativa alle tendenze della società e non al capitolo sullo sviluppo. Ritiene invece che l'istruzione sia un asse portante e strategico per lo sviluppo della persona e il capitale umano, così come previsto d'altro canto dalla Strategia per l'Europa 2020. Provoca infatti svilimento e accoramento il constatare che la cultura non appaia mai citata nella Nota di aggiornamento, anche se le politiche culturali sono fondamentali per lo sviluppo dell'economia e per favorire la coesione sociale, appunto come indicato nel programma per la crescita dell'Europa per il 2020. Il senso di profondo disagio scaturisce per esempio dal confronto tra gli obiettivi posti dal programma europeo 2020 e quelli fissati per l'Italia dal Governo Berlusconi, di gran lunga regressivi ad esempio con riguardo al problema degli abbandoni scolastici e alla necessità di raggiungere una percentuale minima di laureati. Nel dettaglio, ricorda come l'obiettivo comunitario per l'istruzione per il 2020 riguardi la riduzione dell'abbandono scolastico, dall'attuale 15 al 10 per cento, e l'innalzamento della quota di popolazione laureata tra i 30 e i 34 anni dal 31 ad almeno il 40 per cento, mentre gli obiettivi nazionali in tema di abbandoni scolastici sono stati fissati al 17,9 per cento al 2013, al 17,3 per cento al 2015 e al 15-16 per cento al 2020. Ancora, con riguardo all'obiettivo di favorire l'innalzamento della qualità della formazione superiore e, quindi, di contribuire al raggiungimento del *target* europeo dell'innalzamento del numero dei laureati previsto dalla strategia UE 2020, gli obiettivi nazionali, nella fattispecie, sono individuati nel 22,3 per cento al 2013, nel 23,6 al 2015 e nel 26-27 al 2020, rispetto al 40 per cento in ambito comunitario.

Rileva, d'altro canto, come il documento in esame non contenga una rifles-

sione sulle modalità mediante le quali è possibile raggiungere gli obiettivi indicati. Ad esempio, per quanto riguarda l'obiettivo di raggiungere una percentuale minima di laureati, viene indicato lo strumento della Fondazione per il merito. Nella Nota si ritiene poi che il fenomeno della mobilità potrebbe essere ulteriormente favorito grazie all'introduzione del « Fondo di merito », previsto dalla legge di riforma del sistema universitario, proprio per fornire agevolazioni per il pagamento delle tasse universitarie e delle spese di vitto ed alloggio agli studenti meritevoli e, in tale prospettiva, ridurre il divario di competenze, che caratterizza il capitale umano italiano rispetto a quello dei sistemi concorrenti. Al riguardo, la Nota considera che l'indice di attrazione e i flussi di entrata e in uscita mostrano che gli atenei di maggiore richiamo per gli studenti non residenti si trovano nel centro del Paese, in particolare nel Lazio – 23,7 per cento –, regione che accoglie moltissimi studenti che provengono dal Sud del Paese; l'indice più elevato si registra, però, in Emilia Romagna con il 31,3 per cento. Osserva, tuttavia, che la Corte dei conti ha rilevato come i prestiti d'onore, in realtà, non funzionino, così come anche il sistema delle borse per il merito sganciate dal reddito. Di contro, si registra un abbassamento del numero degli immatricolati, fenomeno contrario all'obiettivo che impone la strategia di crescita; in Italia si assiste, così, già da qualche anno, ad un *effetto scoraggiamento* tra i neodiplomati, con un calo delle immatricolazioni a partire dal 2004. Precisa infatti che nell'anno accademico 2008-2009 si è registrata la flessione più marcata, ma anche nel periodo 2009/2010 si è assistito ad un'ulteriore diminuzione, seppure più contenuta, in termini negativi dello 0,6 per cento. Per non parlare dell'amarezza che suscitano le quattro righe dedicate dalla Nota all'educazione per gli adulti: con i tagli draconiani agli organici imposti ai CPA e la improvvisa scomparsa dall'agenda politica del regolamento sulla formazione permanente risulta assoluta-

mente insufficiente ogni politica di implementazione e finanziamento per la formazione per gli adulti.

Con riguardo alla ricerca scientifica e allo sviluppo, aggiunge che si può essere soddisfatti che l'Italia dal 2006 abbia fatto registrare il migliore differenziale positivo in riferimento all'indice sintetico di innovazione. Ricorda però che ciò si è realizzato poiché sono stati presi in considerazione due nuovi parametri: il numero dei dottorati di ricerca e il numero delle pubblicazioni internazionali effettuate da ogni singolo Paese. Al riguardo, osserva peraltro come la *controriforma* varata dalla legge n. 240 del 2010 abbia previsto la non obbligatorietà delle borse di studio per i dottorati, che quindi diminuiranno poiché non tutti gli studenti saranno nelle condizioni economiche di sostenere gli studi senza un apposito sostegno finanziario. Osserva che dai dati indicati emerge che la nostra ricerca e il nostro sistema universitario sono di buon livello nonostante le costanti critiche e il discredito che negli ultimi anni sono pervenuti proprio dal Governo in carica. La Nota di aggiornamento prevede che i livelli di apprendimento siano connessi anche alle condizioni sociali ed economiche degli studenti, situazione da tempo sostenuta dalla parte politica che rappresenta; in realtà vi sarà una penalizzazione degli studenti proprio in base alla diversa estrazione sociale.

Chiede, infine, chiarimenti sull'attuazione del piano a favore degli asili nido che era stato predisposto e realizzato con successo dal ministro Bindi, il quale prevedeva un finanziamento statale, volano per ulteriori finanziamenti degli enti locali. Al cospicuo finanziamento previsto nel triennio 2007-2009 dal Governo Prodi, pari a circa 450 milioni di euro, è seguita invece nel 2010 una netta riduzione del finanziamento governativo, per un importo complessivo di 100 milioni di euro. Si tratta di un dato quanto meno paradossale per un Governo che si professa in tutte le sedi a sostegno delle politiche familiari.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, propone di deliberare favorevolmente sulla Nota di aggiornamento sul documento di economia e finanza per il 2011, considerato anche che le competenze della Commissione cultura risultano essere su aspetti marginali del documento stesso e che in generale, si prevede il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene necessario che il sottosegretario Bonaiuti intervenga al più presto in audizione in Commissione per chiarire le politiche in corso di adozione in materia di editoria.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di acquisire la disponibilità del rappresentante del Governo al riguardo.

#### **La seduta termina alle 9.05.**

#### **INTERROGAZIONI**

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

#### **5-04840 Vannucci: Sul percorso di studi universitari per la formazione del restauratore.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando come attualmente le università non abbiamo potuto ancora attivare l'anno accademico già iniziato, i corsi di

formazione abilitanti per il restauro, in quanto dalla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale recante appunto la « definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di conservazione e restauro LMR/02 », non è stato ancora adottato un ulteriore decreto interministeriale necessario per l'attivazione dei suddetti corsi. Invita, quindi, il sottosegretario Piza ad impegnarsi personalmente onde procedere ad una rapida adozione di tale decreto, ponendo in essere un'eventuale azione di sollecitazione del Ministero per i beni e le attività culturali al quale è già stata inviata una bozza di tale atto.

**5-04868 De Pasquale: Questioni connesse al pagamento degli oneri relativi alle visite fiscali da parte dei dirigenti scolastici.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda, al riguardo, come il Ministro Brunetta avesse, in un primo tempo, imposto anche alle istituzioni scolastiche l'obbligo del controllo, sin dal primo giorno di assenza, richiedendo la visita fiscale, mentre, da ultimo, si è inteso lasciare al dirigente scolastico una maggiore discrezionalità, rimettendogli la valutazione di quando e se richiedere le verifiche relative. Tuttavia, negli ultimi tre anni durante i quali ha trovato applicazione la disciplina di disporre la visita fiscale anche per un solo giorno di assenza, le istituzioni scolastiche hanno dovuto affrontare rilevanti oneri finanziari per le spese derivanti per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia. Osserva, quindi, che tale dispendio di risorse appare molto grave, in una situazione in cui le scuole non hanno più risorse neanche solo per garantire l'istruzione di base. Tra l'altro, osserva come il trasferimento di 70 milioni di euro annui previsti per gli esercizi

2011-2012 non vale a ristorare le scuole delle risorse già spese a tal fine.

**5-05222 Bachelet: Sulle modalità di reclutamento degli insegnanti.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Battista BACHELET (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Non condivide innanzitutto la scelta del Ministero di potenziare del 47 per cento i posti per i nuovi percorsi di formazione rispetto a quelli annualmente messi a concorso per i giovani abilitati, nella considerazione che le scuole paritarie debbano avvalersi di personale in possesso di abilitazione. Ritiene infatti che la percentuale delle scuole paritarie non sia così alta. Rileva poi come non vi sia traccia nella risposta del Governo della previsione di tremila posti aggiuntivi per le scuole superiori, che l'Esecutivo aveva annunciato alla stampa di prevedere, anche a seguito di vari interventi sollecitati al riguardo da rappresentanti delle istituzioni, di associazioni e operatori del settore, intervenuti per esempio al recente *meeting* organizzato a Rimini da Comunione e Liberazione, e da un pubblico appello sottoscritto da più di diecimila persone, tra le quali anche *Israel*. Aggiunge, d'altra parte, che la risposta non chiarisce se, data l'assenza di nuove modalità di reclutamento, il Ministro abbia l'intenzione di bandire concorsi per docenti secondo la legge vigente, in modo tale da consentire, tanto ai migliori insegnanti già in graduatoria di accelerare il proprio ingresso negli organici, quanto ai migliori laureati degli ultimi anni di giocare le proprie opportunità, una volta conseguita la nuova abilitazione. Constata, in conclusione, come la campagna sull'apertura ai giovani di nuove opportunità di insegnamento anziché la mera stabilizzazione dei precari non ha avuto ancora alcun riscontro da parte del Governo, che ancora una volta si dimostra

incapace di intervenire a risolvere i problemi del settore, limitandosi a proclami propagandistici.

**5-05236 Pili: Sulle disparità tra i diplomi rilasciati dai conservatori statali di musica e i diplomi di laurea di II livello.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina APREA, *presidente*, rispondendo in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto il Ministero si è impegnato a pervenire ad una soluzione positiva nel senso auspicato dagli interroganti.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-04840: Vannucci: Sul percorso di studi universitari per la formazione del restauratore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto interministeriale Ministero istruzione, università e ricerca-Ministero per i beni e le attività culturali recante la « Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro – LMR/02 », datato 2 marzo 2011 e registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2011, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 139 del 17 giugno 2011.

Riguardo la possibilità per le Università di istituire i corsi in tempo utile per l'anno accademico 2011/2012, l'articolo 1, commi 5 e 8, del citato decreto interministeriale 2 marzo 2011, prevede che, sempre con decreto MIUR-MIBAC, saranno definiti i requisiti necessari per tutti i corsi di

formazione abilitanti per il restauro, requisiti che integreranno quelli già indicati agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale n. 87/2009.

A tale proposito il Ministero ha già inviato al MIBAC una bozza del suddetto decreto interministeriale e, nelle more dell'approvazione dello stesso provvedimento, al fine di accelerare le procedure per consentire l'avvio dei relativi corsi a partire dall'anno accademico 2011/2012, ha provveduto ad inviare al Consiglio universitario nazionale le proposte di istituzione della nuova laurea magistrale abilitante per il restauro pervenute da alcune università.

## ALLEGATO 2

**5-04868 De Pasquale: Questioni connesse al pagamento degli oneri relativi alle visite fiscali da parte dei dirigenti scolastici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante chiede quali soluzioni il Governo intenda adottare in merito agli adempimenti che i dirigenti scolastici devono adottare in ordine alle visite fiscali e al relativo pagamento degli oneri; a quest'ultimo riguardo cita la sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, a seguito della quale i predetti oneri sono a carico delle amministrazioni che le dispongono.

La materia in argomento è stata recentemente innovata dal decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. L'articolo 16, commi 9 e 10, del decreto ha novellato l'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ha contestualmente esteso la nuova disciplina anche al personale in regime di diritto pubblico.

Le nuove norme dispongono che permane per le pubbliche amministrazioni, e quindi anche per le istituzioni scolastiche, l'obbligo del controllo, sin dal primo giorno, quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Negli altri casi l'accertamento viene disposto « valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo ».

Con circolare n. 10 in data 1° agosto 2011, il Ministro per la pubblica ammini-

strazione e l'innovazione ha illustrato le novità introdotte con il recente intervento normativo chiarendo, in particolare, che la nuova disciplina prevede una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, chiamata a valutare ogni singola situazione contingente. Fermo restando, come detto in precedenza, l'obbligo di disporre l'accertamento nelle giornate antecedenti o successive a quelle non lavorative, a norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture, individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tenere conto nella valutazione medesima.

La disposizione prevede che, nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della stessa. Inoltre, l'articolo 17 del decreto-legge n. 98, al comma 5, prevede specifiche assegnazioni alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia.

Per gli esercizi 2011 e 2012 è previsto il trasferimento di 70 milioni di euro annui. A decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti nel limite di 70 milioni di euro.

## ALLEGATO 3

**5-05222 Bachelet: Sulle modalità di reclutamento degli insegnanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi entro i quali verrà attivato il tirocinio formativo attivo previsto dal Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e se, in attesa che vengano definite le nuove modalità di reclutamento, vi sia intenzione di bandire concorsi che consentano ai docenti già inclusi nelle graduatorie di accelerare l'ingresso in ruolo e ai laureati degli ultimi anni di conseguire l'abilitazione.

Al riguardo, si ricorda che questo Governo ha inteso avviare le procedure per l'attivazione di un nuovo sistema di reclutamento del personale docente della scuola, con il duplice obiettivo di conseguire una migliore valorizzazione delle professionalità del nuovo personale e di procedere alle assunzioni sulla base dei fabbisogni, in modo da impedire la formazione di ulteriore precariato.

A tale riguardo, al momento è stato emanato il Regolamento che definisce la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti (decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010).

Il regolamento prevede appositi percorsi formativi preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle relative competenze, ed articolati, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, in un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo, da espletare in classe. La preparazione degli insegnanti non sarà, dunque, solo accademica ma anche didattica.

In particolare, è da considerare che il tirocinio formativo attivo (TFA) si configura quale vero e proprio corso di preparazione all'insegnamento ed attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Con l'anno accademico 2011/2012, espletate le necessarie fasi organizzative, partono i nuovi percorsi, il cui accesso è a numero programmato: ciò al fine di evitare di far frequentare un intero tirocinio ad un giovane laureato senza dargli una ragionevole speranza di ingresso nel mondo della scuola.

Si precisa che i fabbisogni per i corsi di laurea magistrale e per i tirocini formativi attivi per i prossimi anni saranno determinati sulla base dei collocamenti a riposo del personale attualmente in servizio. Il sistema informativo del Ministero ha calcolato che ogni anno andranno in pensione circa 25.000 insegnanti, il 50 per cento dei quali sarà sostituito da insegnanti abilitati già inseriti nelle attuali graduatorie ad esaurimento.

I posti che saranno messi a concorso per i giovani abilitati, attraverso la nuova disciplina per il reclutamento che sarà oggetto di un prossimo intervento, saranno mediamente 12.500 ogni anno. Nella determinazione dei posti per i nuovi percorsi di formazione, il Ministero ha potenziato del 47 per cento questo contingente, portandolo a un totale di 18.389; ciò nella considerazione che, come è noto, le scuole paritarie devono avvalersi di personale in possesso di abilitazione.

Il Ministero ha predisposto gli atti per l'avvio dei nuovi percorsi formativi; si richiama, in particolare, il decreto ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011 che ha

previsto l'istituzione presso le università, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dei corsi e dei tirocini di cui al citato Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti. Lo stesso decreto ha stabilito, inoltre, che i corsi in questione sono inseriti nella relativa banca dati dell'offerta formativa.

Con note n. 81 del 5 agosto 2011 e n. 241 del 12 settembre 2011, sono poi state fornite le indicazioni relative alla programmazione, per l'anno accademico 2011/2012, dei corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e dei corsi TFA relativi a ciascuna classe di abilitazione, rispettivamente, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado. Con riferi-

mento ai corsi TFA, è stato fissato al giorno 7 ottobre 2011 il termine entro il quale le università e le istituzioni universitarie devono inserire nell'apposita banca dati le proposte di istituzione dei corsi stessi.

Successivamente a tale data, vanno incrociati i dati del fabbisogno con l'offerta formativa delle università. Tale operazione è stata già posta in essere per la scuola dell'infanzia e primaria; il Ministero ha messo a disposizione 5.611 posti, dei quali il sistema universitario ne ha assorbiti 5.151, restando così disponibili 460 posti non attivati dal sistema universitario.

Si fa, infine, presente che le procedure di programmazione verranno concluse entro tempi utili a garantire il regolare avvio dell'anno accademico.

ALLEGATO 4

**5-05236 Pili: Sulle disparità tra i diplomi rilasciati dai conservatori statali di musica e i diplomi di laurea di II livello.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'onorevole interrogante richiede che, al fine di evitare disparità di trattamento, vengano ammessi al concorso per esami e titoli a 2.386 posti di dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, i candidati in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati in base all'ordinamento previgente a quello introdotto in applicazione delle norme della legge n. 508 del 1999.

Al riguardo, si informa che la questione segnalata è stata oggetto di approfondimento da parte dei competenti uffici.

Con nota ministeriale n. 6629 del 10 agosto 2011, sono state diramate ulteriori istruzioni a chiarimento della situazione

prospettata, che hanno permesso di pervenire ad una soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante. In particolare, si è precisato che i docenti immessi in ruolo prima del 2005, in possesso dei diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale dopo il conseguimento del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, erano ammessi a produrre domanda di partecipazione al concorso.

Al fine di permettere la presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso da parte del personale interessato, con nota ministeriale n. 6636, diramata nella stessa data del 10 agosto 2011, è stato pertanto prorogato il termine finale di scadenza fino al giorno 19 agosto 2011.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolloi .....	118
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	118
5-05469 Mariani: Iniziative urgenti per la realizzazione di opere di ammodernamento dell'Acquedotto pugliese .....	118
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	121
5-05470 Di Biagio: Iniziative urgenti per dare soluzione a talune problematiche relative alla realizzazione dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia .....	119
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	123

##### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 6 ottobre 2011.*

**Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.**

**C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolloi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.45 alle 10.

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Aurelio Salvatore Misiti.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Popolo della Libertà, cessa di far parte della Commissione il deputato Maurizio Lupi.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05469 Mariani: Iniziative urgenti per la realizzazione di opere di ammodernamento dell'Acquedotto pugliese.**

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Aurelio Salvatore MISITI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, il cui unico elemento positivo è rappresentato dalla notizia che il Ministero delle infrastrutture condivide le motivazioni con cui l'Avvocatura dello Stato ha impugnato il lodo arbitrale che è al centro della propria interrogazione.

Ribadisce, anzi, che tale lodo arbitrale costituisce, per molti aspetti, un esempio eclatante di come tale istituto abbia provocato e provochi nel settore degli appalti inaccettabili fenomeni di rallentamento e appesantimento delle procedure amministrative, di malagestione e, perfino, di aumento del contenzioso. Si tratta di aspetti sempre negativi, ma addirittura ingiustificabili in un momento nel quale, di fronte alla grave crisi del settore dell'edilizia e delle infrastrutture, andrebbe fatto ogni sforzo per accelerare le procedure necessarie ad aprire i cantieri e a mettere in campo tutte le risorse finanziarie disponibili nel rispetto della legalità.

Osserva, inoltre, anche se non è questa la sede e l'occasione per individuare una soluzione giuridica definitiva alla questione delle incompatibilità, che sul piano politico appare molto discutibile che chi abbia la funzione di alta vigilanza sul settore degli appalti svolga contemporaneamente funzioni delicatissime come quelle arbitrali. Preannuncia, pertanto, nuove iniziative, anche presso le Presidenze delle due Camere, alle quali spetta la nomina dei componenti dell'Autorità di vigilanza sugli appalti, per porre fine a comportamenti ed abitudini deprecabili, anche sotto il profilo della gestione del pubblico denaro.

**5-05470 Di Biagio: Iniziative urgenti per dare soluzione a talune problematiche relative alla realizzazione dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia.**

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Aurelio Salvatore MISITI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, fa presente come la questione riportata nell'atto di sindacato ispettivo presenti profili di grave criticità, a fronte dei quali non può ritenersi soddisfatto della risposta fornita.

Ricorda come la Commissione abbia già acquisito dalla società SAT una ricca documentazione sul progetto, sui lavori e sulla storia della Tirrenica: si tratta di documentazione che non affronta le problematiche meno «tecniche», ma altrettanto concrete e rilevanti che tuttora persistono sul progetto. Fa notare come si tratti di problematiche che interessano in maniera determinante il tessuto, non solo ambientale e paesaggistico, ma anche socioeconomico del territorio e che sono alla base del giudizio contrario degli enti locali sul progetto, manifestato alla Conferenza dei servizi dello scorso 3 agosto e confermato durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione.

Ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione del Sindaco di Orbetello visto che il tratto di Tirrenica che ricade nel Comune di Orbetello è irricevibile, insistendo su tale tratto cinque aree naturali protette che sarebbero seriamente colpite e stravolte dall'iniziativa. Aggiunge che, oltre al gravissimo impatto ambientale, sono da considerare le criticità legate all'economia locale che finirebbe per pagare un prezzo difficilmente stimabile.

Ritiene poi che vi sia una questione pregiudiziale sulla viabilità e sulla sovrapposizione dell'autostrada al tracciato dell'Aurelia nel tratto in questione, dove l'Aurelia costituisce l'infrastruttura fondamentale di servizio e di pubblica utilità per le attività locali e per i residenti. Si tratta di un «regalo» dello Stato alla SAT, al fine di rendere l'Aurelia un'autostrada a pagamento. Ritiene che occorra ragionare seriamente sulla reale necessità e sulla fattibilità dell'infrastruttura in questione.

Quanto alla questione degli espropri, sottolinea come la valutazione di impatto ambientale non sia ancora stata completata, mentre fonti di stampa e associazioni riferiscono che i tecnici della SAT abbiano già effettuato le misurazioni sui lotti da espropriare, arrivando a minacciare i cittadini che si opponevano a tali misurazioni. Ritiene che si tratti di un abuso gravissimo su cui si deve vigilare con attenzione.

Fa poi presente che i cittadini chiedono, a buon diritto, trasparenza. A tale proposito rileva che il Commissario delegato dal Governo per seguire il progetto e che dovrebbe essere una garanzia per i

cittadini, è invece anche il presidente della società che dovrà costruire l'arteria. Si tratta, a suo avviso, di una circostanza inaccettabile, vista la commistione che si crea tra controllato e controllore.

Auspica che su tutta la vicenda il Governo voglia riflettere con grande attenzione, perché quello che sta accadendo è molto grave per un Paese che si definisca democratico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**5-05469 Mariani: Iniziative urgenti per la realizzazione di opere di ammodernamento dell'Acquedotto pugliese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative che il Governo intende assumere in relazione alla specifica richiesta posta dall'Onorevole interrogante, faccio presente che il Governo è ben consapevole della strategicità dell'opera in questione e dell'urgenza della definizione dell'appalto per le opere di completamento della galleria « Pavoncelli bis ».

Ed infatti, proprio in tale ottica, il Ministero che rappresento, dopo attenta valutazione degli atti in possesso, ha indirizzato una nota, in data 3 ottobre 2011, all'Avvocatura Generale dello Stato con la quale ha condiviso pienamente le motivazioni addotte dalla stessa Avvocatura nella impugnativa del lodo arbitrale in questione.

Con la stessa nota ha rappresentato, tra l'altro, « ....l'esigenza di allinearsi alle sopra richiamate motivazioni addotte dalla Avvocatura Generale dello stato in tale gravame, tanto più che pende il relativo contenzioso, al fine di garantire ogni possibile tutela degli interessi dell'Amministrazione ».

In tale nota, altresì, ad ulteriore tutela dell'Amministrazione, ha rappresentato, dal punto di vista procedurale, la necessità di « ... valutare se gli arbitri possano agire esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione per ottenere il ristoro delle somme liquidate con l'ordinanza in parola e se, in tal caso, a prescindere dall'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di Appello – ed eventualmente anche dal suo esito negativo nel caso in cui la Corte dichiarasse la propria incompetenza funzionale in merito – sia necessario procedere con l'opposizione all'esecuzione per far valere le ragioni del Ministero, così come an-

tipicate dall'Avvocatura dello Stato non appena venisse notificato presso questa Amministrazione l'atto di precetto ».

Mi preme anche assicurare che il Ministero che rappresento seguirà con la dovuta attenzione l'evolversi della controversia onde pervenire in tempi brevi alla definitiva soluzione della vicenda in argomento.

A testimonianza dell'impegno del Governo l'opera in questione è stata inserita tra quelle opere infrastrutturali previste per il Piano per il Sud, e per le quali il CIPE ha deliberato in data 5 agosto 2011 lo sblocco dei fondi FAS.

L'impugnativa del lodo arbitrale e dell'ordinanza di liquidazione dei relativi compensi, proposta da questo Ministero tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, sarà trattata entro l'anno dalla Corte d'Appello di Roma, in sede cautelare.

La posizione del presidente del collegio arbitrale che ha pronunciato il lodo ed è attualmente Presidente facente funzione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è la seguente.

Il dr. Sergio Santoro, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, con determinazione dei Presidenti delle Camere del 27 luglio 2010, ha iniziato il servizio di componente l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 6 ottobre 2010, ed ha assunto l'incarico di presidente reggente dell'Autorità in virtù del voto espresso dal Consiglio il 29 luglio 2011.

L'incarico arbitrale, conferitogli dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 20 novembre 2009

nella posizione di presidente di sezione del Consiglio di Stato, non sembra riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto previste dall'articolo 6 comma 3° del codice dei contratti decreto legislativo 163 del 2006, non rivestendo carattere professionale, perché conferito al magistrato dal

proprio Organo di autogoverno, né trattandosi di pubblico ufficio, considerato che l'articolo 813 codice procedura civile stabilisce espressamente che « agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

## ALLEGATO 2

**5-05470 Di Biagio: Iniziative urgenti per dare soluzione a talune problematiche relative alla realizzazione dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione degli onorevoli interroganti faccio osservare che il progetto preliminare del completamento dell'Autostrada Livorno-Civitavecchia, presentato dalla società SAT, è stato approvato dal CIPE il 18 dicembre 2008 con ben 127 prescrizioni e un numero altrettanto ampio di raccomandazioni.

In sostanza l'approvazione era funzionale alla prosecuzione della procedura ma rimandava ad una profonda revisione progettuale degli elaborati e delle soluzioni presentate.

Nel passaggio dal preliminare al definitivo, presentato il 23 marzo 2011, su cui si è aperta la Conferenza di Servizi il successivo 3 agosto, la SAT ha risposto alle prescrizioni ed alle raccomandazioni del CIPE presentando le soluzioni ritenute più congrue e messe a punto sulla base di adeguati studi di impatto ambientale e di approfondite valutazioni scientifiche sui temi dell'ambiente, del paesaggio e dell'archeologia.

Il progetto presentato da SAT è stato messo a disposizione di tutte le amministrazioni locali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e, successivamente alla sua presentazione, è stata avviata nei termini previsti dalla legge la procedura per la Valutazione di impatto Ambientale e le procedure connesse agli espropri dandone la più ampia e pubblica divulgazione.

Informo, tra l'altro, che il progetto del 2008 non era pienamente condiviso tant'è

che associazioni ambientaliste, numerosi cittadini e titolari di imprese si sono resi promotori di ricorsi al TAR.

In merito alle garanzie di trasparenza del progetto sopracitato, va sottolineato che l'attività svolta dalla società SAT è stata oggetto di controlli costanti, da parte di tutti gli enti e le istituzioni competenti e responsabili in materia di infrastrutture strategiche ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE, l'ANAS e l'Ispettorato Vigilanza sulle Concessioni Autostradali.

Peraltro, l'attività svolta dalla società concessionaria è assolutamente in linea con le stringenti procedure previste dal Codice appalti.

In particolare, proprio nel rispetto delle procedure previste dalla legge obiettivo risulta impossibile affermare che la SAT potesse avere avviato gli espropri dei terreni in assenza della procedura di VIA.

Infatti, sul lotto Civitavecchia-Tarquini, lotto sul quale sono state conseguite tutte le approvazioni, avendo anche espletato positivamente la procedura VIA, la società SAT, sta correttamente e nel rispetto della normativa vigente, procedendo ad espropri di terreni ed i cantieri stanno per partire.

Per quanto riguarda il tratto citato dall'Onorevole interrogante, che ricade all'interno del lotto 5B, tratta Fonteblanda-Ansedonia, come anche precisato dal competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state completate positivamente le verifiche preliminari di competenza in merito alla procedibilità della istanza di valutazione

di impatto ambientale speciale ai sensi della vigente normativa e, allo stato attuale si è in attesa dell'espressione del parere della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS.

In merito, inoltre al tratto che prevede l'attraversamento nel comune di Orbetello, ricco di aree di interesse naturalistico, archeologico e paesaggistico, il progetto presentato dalla SAT non confligge con nessun vincolo cui sono sottoposte le aree in questione.

Per quanto attiene poi al ruolo del Commissario straordinario che è anche Presidente di SAT, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, è totalmente assente il paventato conflitto di interessi. Il Commissario, infatti, non ha poteri di

controllo né autorizzativi ma la sua attività è esclusivamente finalizzata alla velocizzazione dell'iter e alla rimozione di eventuali ostacoli.

Pertanto, non essendo stata violata alcuna procedura, come risulta dal controllo effettuato circa il rispetto degli adempimenti previsti per legge da parte della concessionaria SAT, il Ministero che rappresento nulla ha da eccepire, se non segnalare in maniera positiva il corretto comportamento della Concessionaria unitamente all'impegno del Governo affinché si giunga in tempi brevi alla realizzazione completa di un'opera di grande importanza per il Paese e per i collegamenti nord-sud.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	125
Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011. Doc. LVII, n. 4-bis (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	125
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito democratico</i> ) ....	133
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	126

#### RISOLUZIONI:

7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	130
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	140
Disposizioni concernenti il riconoscimento dell'accesso alla rete a banda larga quale servizio di carattere universale. C. 2987 Meta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica che il deputato Maurizio Lupi, appartenente al gruppo del Popolo della Libertà, è entrato a far parte della Commissione.

#### Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011.

**Doc. LVII, n. 4-bis.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2011.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che è stata presentata dal gruppo del Partito democratico una proposta alternativa di parere sulla nota in esame (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META (PD) segnala che il gruppo del Partito democratico ha ritenuto opportuno presentare una proposta alternativa di parere, volta a sottolineare alcune criticità e a richiamare l'attenzione su alcuni settori strategici, come quelli del trasporto e delle infrastrutture, rispetto ai quali le manovre finanziarie degli anni precedenti non hanno introdotto efficaci strumenti di promozione e sviluppo. Nel sottolineare la criticità della situazione dei comparti produttivi del Paese, ricorda le esperienze negative conseguenti alle decisioni prese dal Governo rispetto ad alcune aziende pubbliche di rilievo, come ad esempio Fincantieri, Alenia, Finmeccanica, che costituiscono dei segnali negativi e che contengono elementi che autorizzano a pensare ad una volontà di dismissione del patrimonio pubblico. Nel rilevare che il documento in esame mette in evidenza che i settori di competenza della Commissione sono stati assai poco considerati nella politica di investimenti messa in campo dal Governo, sottolinea la necessità che vengano effettuate tempestivamente alcune azioni mirate e calibrate per salvaguardare settori strategici fondamentali senza operare tagli che rischierebbero di aggravare la situazione di settori trainanti per lo sviluppo, come quello del trasporto. Nel fare appello, quindi, ai colleghi affinché resti alto il livello di attenzione sugli investimenti alle infrastrutture, invita il Governo a stanziare risorse per le infrastrutture già a partire dalle prossime misure finanziarie e in particolare nella manovra sulla crescita annunciata dal Governo.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel rilevare la necessità che vengano stanziati risorse per il sistema dei trasporti, fondamentale per lo sviluppo del Paese, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, dal mo-

mento che il documento in esame conferma la politica portata avanti finora dal Governo, che, come avvenuto anche nel caso di Tirrenia, interviene sempre sull'onda delle emergenze che si pongono anziché in modo programmato ed efficace.

Carlo MONAI (IdV), nel condividere le osservazioni del collega Meta, ritiene indispensabile che il Governo predisponga un quadro di misure più efficace per il rilancio delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa del gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Legge comunitaria 2011.**

**C. 4623 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la trattazione dei due provvedimenti in oggetto ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, e alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati nonché della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale. Avverte che la relazione al disegno di legge comu-

nitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sulla relazione annuale saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Fa presente, infatti, che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, quanto al disegno di legge comunitaria, rileva che l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B. I decreti dovranno essere emanati entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Tale previsione risponde all'esigenza di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, anche considerato che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo Stato inadempiente rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempimento. L'articolo 2 detta principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non recepiti in leggi nazionali, in quanto contenuti in direttive attuate con fonti non primarie, ovvero in regolamenti comunitari. L'articolo 4 reca norme in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o

codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinarle con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

Con riferimento alle competenze della IX Commissione, segnala che nell'allegato B – che comprende le direttive i cui schemi di attuazione devono essere sottoposti al parere parlamentare – sono presenti la direttiva 2010/40/UE, in materia di trasporti intelligenti, e la direttiva 2010/65/UE, in materia di trasporto marittimo. A tale riguardo la direttiva 2010/40/UE – che si compone di 20 articoli e 2 allegati – istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari, illustrati all'interno della direttiva stessa (articolo 1). Ricorda in proposito che la IX Commissione ha esaminato la proposta di direttiva istitutiva del quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale, unitamente al Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa. L'esame si è concluso il 26 marzo 2009 con l'approvazione di un documento nel quale si sottolineava con favore la scelta di affrontare in termini sistematici e originali temi di assoluta priorità, quali sono il decongestionamento e la sicurezza nei trasporti, e si valutavano positivamente le iniziative adottate in sede europea, anche in quanto rispettose del principio di sussidiarietà, laddove investono profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri. Rammenta che il documento formulava inoltre alcune raccomandazioni, alcune delle quali sono state parzialmente accolte nel testo della direttiva, in particolare per quanto riguarda la richiesta di un periodico monitoraggio dei risultati conseguiti da ciascuno degli Stati membri nell'attuazione dei programmi prospettati, e la

scelta di concentrarsi in una prima fase su iniziative che valorizzino e le tecnologie già sperimentate.

Fa presente che la direttiva istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari, illustrati all'interno della direttiva stessa. I sistemi di trasporto intelligenti sono definiti dall'articolo 4 quali sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità. I settori prioritari ai quali dovranno applicarsi le azioni specifiche sono: l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (*security*) del trasporto; il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto. La Commissione deve adottare, entro il 27 febbraio 2013, le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS, inizialmente per le azioni prioritarie. Entro il 27 agosto 2012 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni. Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 27 febbraio 2012.

Quanto alla direttiva 2010/65/UE, rileva che essa è diretta alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione. Ai fini della direttiva, per formalità di dichiarazione si intendono le informazioni, elencate nell'allegato, che devono essere fornite, per fini amministrativi e procedurali, dai comandanti (o da altre persone abilitate dall'armatore) alle autorità competenti, designate dai singoli Stati membri. Per la

trasmissione delle informazioni si dovrà adottare il formato elettronico, al più tardi entro il 1° giugno 2015. La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione alle quali sono tenute le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Il termine di recepimento è stabilito al 19 maggio 2012.

Segnala infine che la relazione al disegno di legge comunitaria reca l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, fra le quali sono ricomprese: la 2010/47/UE (Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali), la 2010/48/UE (Controllo tecnico dei veicoli a motore), la 2010/62/UE (Omologazione dei trattori agricoli o forestali) e la 2010/68/UE (Equipaggiamento marittimo).

In riferimento alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 fornisce un quadro complessivo delle numerose iniziative assunte dal Governo nel corso dell'anno nell'ambito delle politiche europee. In particolare, sottolinea che la politica per i trasporti forma oggetto della Parte terza, paragrafo 3, del documento. Nel settore dei trasporti terrestri, viene ricordata l'adozione della direttiva sui trasporti intelligenti, ora ricompresa, come già detto, nell'Allegato B della comunitaria 2011. Fa presente che sono state esaminate in seno al Consiglio competitività alcune proposte di regolamento, fra le quali si segnala quella relativa alla omologazione dei veicoli a motori a due o tre ruote. Ricorda che tale proposta è stata esaminata dalla IX Commissione, che il 31 maggio scorso ha approvato un documento finale, nel quale si esprime una valutazione positiva sul testo, con alcune osservazioni. Attualmente la proposta è in corso di esame presso il Parlamento europeo.

In tema di trasporto marittimo, il Governo, nell'ambito del Gruppo Competitività e Crescita, ha seguito la questione della crisi della cantieristica navale, evidenziando le linee di azione elaborate per un rilancio del settore, mediante il sostegno alle innovazioni tecnologiche, le agevolazioni per l'accesso al credito, con il coinvolgimento della BEI, la promozione

della innovazione e di sostegno alla concorrenza nell'Unione; ha adottato inoltre norme volte ad uniformare le condizioni di trasporto e i diritti dei passeggeri che viaggiano per mare o su vie d'acqua interne. In tema di trasporto aereo, ricorda la proposta di riforma, già presentata nel 2009, del Cielo unico europeo, che poggia sui pilastri della sicurezza, della tecnologia e della capacità aeroportuale. In relazione a quest'ultimo aspetto, il Governo ha partecipato ad una serie di incontri promossi dalla Commissione per verificare le possibilità di revisione della normativa in materia di assegnazione di slot aeroportuali. Rammenta inoltre la sottoscrizione di un Memorandum tra ICAO e Unione europea, che mira a stabilire una maggiore cooperazione tra i due organismi nel campo della sicurezza e della protezione aerea e l'elaborazione di un documento recante « linee-guida » in tema di diritti dei passeggeri, ai fini della revisione del regolamento n. 261/2004.

Evidenzia che il paragrafo 4 della stessa Parte terza della Relazione è riservata alle politiche per la Società dell'informazione. In questo ambito, spicca la partecipazione del Governo al dibattito concernente l'Agenda digitale europea, all'interno della strategia Europa 2020. L'obiettivo dell'Agenda è quello di azzerare entro il 2013 il *digital divide*, garantendo una connessione di almeno 2 mbp/s (megabit al secondo) a tutti i cittadini. A tal fine, segnala che il Governo ha definito un Piano nazionale banda larga, che si propone di portare le connettività da 2 a 20 mbp/s a quasi 8 milioni di cittadini attualmente esclusi dal servizio. Fa presente che nella relazione si ricorda inoltre il progetto, avviato nel corso del 2010, destinato alle aree più densamente popolate, per realizzare una infrastruttura passiva aperta ed economica, in grado di offrire accesso alle reti di nuova generazione (oltre 100 mbp/s). In questo senso, a novembre 2010 è stato siglato un Memorandum con i principali operatori della

telecomunicazione ed è stato nominato un Comitato per la definizione di un apposito Piano esecutivo.

In tema di spettro radio, sottolinea che il Governo ha dato seguito al programma europeo, finalizzato all'apertura della banda 800 Mhz ai servizi di comunicazione elettronica. Ricorda in proposito che, proprio nei giorni scorsi, si è conclusa la gara per l'assegnazione delle relative frequenze, con un introito di 3,945 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, l'Italia ha partecipato al dibattito in seno al Consiglio, concernente il rinnovo delle regole per le tariffe del *roaming* internazionale. In questa sede, è stata sottolineata l'importanza del principio di trasparenza per i consumatori delle tariffe dei diversi operatori, anche al fine di garantire una maggiore concorrenza.

Rileva che sono state seguite tutte le attività concernenti l'ENISA (Agenzia per la sicurezza delle reti), con particolare riguardo alle problematiche relative al futuro dell'ente, che dovrà essere rafforzato quale centro che promuove la cooperazione fra Stati, quale centro di competenza per la Commissione e gli Stati membri, per lo sviluppo delle tecnologie finalizzate alla sicurezza, nonché quale sostenitore della *privacy*, della stabilità e della sicurezza. Ricorda in proposito che la IX Commissione ha approvato, il 21 dicembre 2010, un documento sulla proposta di regolamento relativo all'Enisa, nel quale si esprimeva una valutazione positiva. Il regolamento è stato poi emanato nel giugno 2011 (Reg. n. 580/2011).

In conclusione, si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria e una proposta di parere sulla relazione consuntiva 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**RISOLUZIONI**

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00690 Boffa:** **Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.**

*(Discussione e rinvio).*

Costantino BOFFA (PD) fa presente che la risoluzione in discussione è stata presentata a seguito della decisione, assunta dal gruppo industriale Fiat, di dismettere lo stabilimento Irisbus di Flumeri (Avelino) operante nel settore della produzione e commercializzazione degli autobus urbani. Ricorda che la decisione, resa pubblica definitivamente con un comunicato il 14 settembre scorso, è stata motivata per il venir meno, a seguito dei provvedimenti restrittivi della spesa pubblica, di una domanda sufficiente da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico su gomma di nuovi pullman. Inoltre rileva che la decisione sarebbe maturata anche in virtù dell'impossibilità di portare a termine l'unica soluzione individuata, ossia la trattativa con il gruppo industriale Dr, che consentiva l'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale ed industriale per assicurare continuità al sito. Ricorda che in questi ultimi tre mesi, sulla vertenza, sono stati convocati presso il Ministero dello Sviluppo Economico diversi tavoli di discussione che hanno visto la partecipazione dei sindacati, dei rappresentanti del management aziendale, dei delegati del Ministero, della Regione Campania. Rammenta che il tavolo di discussione è di fatto fallito quando ad inizio settembre la Fiat Industrial ha confermato al Ministro dello Sviluppo Economico e alle parti sociali la decisione, annunciata lo scorso

mezzo di luglio, di dismettere l'attività produttiva a Valle Ufita e di cedere le attività al gruppo Dr, che successivamente ha rinunciato all'acquisizione dello stabilimento di Flumeri.

Sottolinea che, come noto, il gruppo FIAT da tempo sta portando avanti una politica industriale che la spinge ad abbandonare i siti di produzione presenti sul territorio italiano, scegliendo di delocalizzare altrove le proprie attività e questo a fronte dell'enorme sostegno pubblico ricevuto nel corso della sua lunga storia. Ritiene inaccettabile che il Governo italiano assista inerme ad un disimpegno continuo del principale gruppo industriale del Paese senza vincolarlo a una coerente politica industriale, tanto più che lo Stato italiano nei decenni ha contribuito in termini economici, politici e sociali, a consolidare il fatturato della Fiat stessa, intervenendo con risorse pubbliche praticamente ogni qual volta l'azienda torinese si è venuta a trovare in condizioni di difficoltà.

Tornando al merito della risoluzione evidenzia che la chiusura dello stabilimento di Flumeri non solo comporta una gravissima crisi sociale in un'area meridionale la cui economia industriale è strettamente legata all'*automotive*, in quanto cancella, tra occupazione diretta ed attività connesse, non meno di millecinquecento posti di lavoro in una provincia di quattrocentomila abitanti, ma propone una questione di interesse generale in quanto determina la cancellazione quasi integrale della presenza di produzioni italiane di mezzi pubblici per il trasporto su gomma. Fa presente che pesa indubbiamente la mancanza di una strategia complessiva di investimenti nel settore trasporti in generale, nonché l'incapacità del Governo di formulare alcuna proposta concreta in risposta alla richiesta presentata dalle rappresentanze sindacali di finanziare il rinnovo del parco autobus italiano che attualmente conta almeno 18.000 automezzi da classificare come inquinanti e insicuri e dunque da sostituire. Osserva che appare quindi inspiegabile la decisione di lasciar morire l'unico stabili-

mento italiano che si occupa di produrre autobus urbani. Evidenza che la dismissione dello stabilimento Irisbus determina un ulteriore gravissimo danno alla economia nazionale della quale si viene a determinare una quasi assoluta dipendenza da produzioni importate dall'estero con oneroso esborso di valuta che è reso particolarmente consistente dalla circostanza che il grave invecchiamento del parco autobus circolante, imporrà nei prossimi anni, comunque, alle aziende di trasporto pubblico su gomma il rinnovo del 70 per cento del parco circolante per corrispondere alle normative vigenti ed agli indirizzi comunitari.

Nel fare presente che la situazione resta comunque in evoluzione, al momento che negli ultimi giorni il gruppo industriale cinese DFM – che conta oltre 50.000 dipendenti sparsi sull'intero territorio mondiale e che si occupa proprio di produzione di autobus e dunque assicurerebbe anche una continuità nella missione produttiva dell'impianto di Flumeri – ha manifestato il proprio interesse a rilevare l'Irisbus. Osserva che alla luce di questo appare assolutamente inderogabile una ripresa delle trattative con il gruppo Fiat e che diventa indilazionabile l'esigenza che, pur in presenza delle note difficoltà della finanza pubblica, vengano assunti provvedimenti urgenti di politica industriale e di rilancio della presenza pubblica nel riassetto del trasporto su gomma nel quadro delle misure unanimemente sollecitate per il rilancio dell'economia.

Rileva quindi la necessità di nuove risorse finanziarie da destinare al sostegno delle aziende pubbliche di trasporto per il rinnovo, ancorché parziale del parco autobus, che ricreino le condizioni di convenienza per processi di ristrutturazione industriale, che adeguino produzioni esistenti ovvero rilancino la possibilità di produzioni adeguate alle esigenze di una mobilità su gomma ripensata da insediare nel nostro Paese in grado di ridurre la dipendenza dall'estero non solo per pullman finiti ma anche per la componentistica; osserva che a tali esigenze può farsi

fronte, come peraltro richiesto dalla Regione Campania, destinando una quota congrua di risorse a valere sui fondi FAS e sui Fondi Strutturali Europei attraverso provvedimenti urgenti di rimodulazione delle risorse disponibili e di determinazione dei meccanismi che ne consentano la immediata utilizzazione da parte delle Regioni.

Sottolinea quindi la richiesta, formulata nella risoluzione, di impegnare il Governo a stanziare, con specifico riferimento al settore della realizzazione e del *revamping* del materiale rotabile su ferro e su gomma, una quota congrua di risorse da destinare al rinnovo del parco vetture delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico su rotaia e su gomma; tali risorse potranno essere individuate a valere sulle destinazioni, nazionali e regionali, del fondo FAS 2007-2013, ovvero sulla quota ancora non utilizzata delle risorse FAS 2000-2006 così come risulterà dall'esito della ricognizione disposta dal CIPE con la propria deliberazione n. 79 del 30 luglio 2010 e rimodulando l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali Europei. Fa presente quindi che la risoluzione impegna il Governo a sottoporre al Cipe il provvedimento per l'individuazione della specifica fonte finanziaria e la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni centrali e regionali, previa apposita concertazione con le regioni interessate.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il gruppo del Popolo della libertà ha preannunciato la presentazione di una risoluzione su analogo argomento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, anche alla luce di quanto preannunciato dal presidente, si riserva di esprimere le valutazioni del Governo nel prosieguo della discussione.

Mario LOVELLI (PD) rileva che la risoluzione in discussione mette in luce la politica fallimentare del Governo, che interviene con tagli su poste di bilancio senza selezionare gli obiettivi e senza interventi tesi a salvaguardare i settori pro-

duttivi del Paese, come quello dei trasporti. Giudicando inquietante la decisione di chiudere l'unico stabilimento dedicato al trasporto pubblico su gomma, anche in considerazione delle recenti scelte operate dal gruppo Fiat, sottolinea la necessità che il Governo intervenga in modo tempestivo ed adeguato con una politica di rilancio del trasporto pubblico.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

**Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono state presentate dieci proposte emendative (*vedi allegato 2*) e che la proposta emendativa 1.100 Garofalo, depositata entro il termine di scadenza degli

emendamenti, è stata riformulata questa mattina. Con riferimento a tale emendamento, nella sua nuova formulazione, sono stati presentati, entro un'ora dall'inizio della seduta, due subemendamenti: 0.1.100.1 e 0.1.100.2 a firma del deputato Velo. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 6.01 Borghesi è inammissibile per estraneità di materia, in quanto reca disposizioni non riferite all'oggetto del provvedimento, ma di carattere generale in materia di autotrasporto.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti il riconoscimento dell'accesso alla rete a banda larga quale servizio di carattere universale.**

**C. 2987 Meta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 settembre scorso il relatore, onorevole Meta, ha svolto la relazione illustrativa, ponendo alcune richieste di chiarimento al Governo circa l'effettiva consistenza delle risorse disponibili per la banda larga. Rilevando l'assenza del sottosegretario per lo sviluppo economico, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011.  
(Doc. LVII, n. 4-bis).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La IX Commissione,

esaminata la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, in particolare la parte concernente l'aggiornamento del 9° Allegato infrastrutturale relativo al Programma delle infrastrutture strategiche;

premessi che:

una adeguata politica dei trasporti, delle infrastrutture connesse e della mobilità rappresenta un potente fattore di crescita della produttività e di sviluppo di ogni altro settore dell'economia, ovvero di competitività complessiva del Paese;

gli strumenti di politica economica adottati dal Governo in questi anni hanno inciso in misura rilevante sui servizi di trasporto e sulle infrastrutture connesse con una consistente riduzione dei trasferimenti operata con le varie manovre finanziarie e, in particolare, con il decreto legge n. 78 del 2010, che ha ridotto del 15 per cento le risorse destinate al trasporto pubblico locale, penalizzando in particolare il trasporto ferroviario regionale;

le politiche « anticicliche » avviate dal Governo in questi tre anni, « neutrali » sotto il profilo dell'equilibrio di bilancio, si sono rivelate molto onerose per il sistema Paese, soprattutto perché in aperta competizione con le politiche di sviluppo delle aree arretrate già concordate con l'Unione europea;

a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008 e con i successivi provvedimenti anticrisi il Governo ha avviato un'incisiva

riprogrammazione, riallocazione e rimodulazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, anche per la quota di competenza regionale; le risorse assegnate per tale periodo di programmazione erano riservate, per una quota non inferiore al 30 per cento, al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali;

non si è realizzata, di contro, nemmeno l'annunciata concentrazione delle suddette risorse FAS su interventi di rilevanza strategica nazionale, quali i corridoi transeuropei intermodali di trasporto;

siamo nella totale assenza di pianificazione e gestione dello sviluppo del Paese, in cui il fallimento della politica industriale del Governo si coniuga con le promesse di rilanci competitivi mediante massicci investimenti infrastrutturali; in realtà non si investe più nelle infrastrutture da molto tempo, soprattutto per quel che riguarda le infrastrutture dei trasporti su ferro, le infrastrutture portuali e aeroportuali;

i porti sono una struttura portante del sistema economico del Paese; oggi tale struttura è in una crisi profonda: a fronte della forte concorrenza estera, l'Italia non ha risorse dedicate a rafforzare il ruolo della portualità italiana nel contesto euromediterraneo e non ha nemmeno una *governance* che delinei le necessarie politiche per accrescere la competitività dei porti;

nel settore portuale c'è una totale assenza di pianificazione e gestione; i due

sistemi portuali di *transshipment* e *regional point* sono spesso in competizione tra loro anche se il mercato di riferimento è molto diverso, seguendo il primo logiche di competizione a livello internazionale e il secondo logiche di competizione a livello europeo; in tale contesto i porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari stanno perdendo competitività;

risulta evidente l'abbandono di qualsiasi strategia di sviluppo nella normativa italiana che regola la pianificazione, progettazione e realizzazione delle strutture portuali presenti nel sistema euro-mediterraneo quali infrastrutture strategiche; in particolare risulta del tutto disatteso l'obiettivo del Piano Nazionale dei Trasporti attualmente in vigore (decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001) che aveva l'obiettivo di creare una forte integrazione di infrastrutture e di servizi di trasporto multimodale «al fine di spostare ancora di più sul Mediterraneo l'asse dei traffici marittimi intercontinentali e di favorire l'insediamento di nuove attività manifatturiere e di logistica nel Mezzogiorno»;

al riguardo il Piano indicava il percorso da seguire per assicurare lo sviluppo delle strutture portuali comprese nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) mediante il completamento delle opere di grande infrastrutturazione nella rete portuale esistente, prendendo in considerazione «il duplice obiettivo di rafforzare il ruolo strategico dell'Italia nella dinamica dei traffici mondiali e di promuovere il trasporto marittimo in alternativa a quello su strada.»; in tale ottica grande rilievo assumono lo sviluppo delle autostrade del mare; il completamento e il potenziamento dei nodi di *transshipment* di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari; interventi di potenziamento delle connessioni portoterritorio, l'estensione dell'offerta dei servizi portuali, perseguendo la specializzazione;

in relazione a tali obiettivi, peraltro riconfermati nell'annunciato Piano per la logistica (2011) redatto dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, è mancata una chiara e forte volontà politica che gestisse in maniera proficua per il nostro Paese alcune situazioni chiave per lo sviluppo del settore, coordinandosi, ad esempio, con i grandi progetti europei; al riguardo andrebbe chiarito quale sia il rapporto tra i corridoi (autostrade del mare) proposti nel progetto MEDA TENT-T e la rete TENT-T;

se è assente una visione strategica di sviluppo del settore anche gli investimenti a costo zero, come gli escavi, non vengono fatti, lasciando al proprio destino quelli che sono tradizionalmente i settori portanti della nostra economia come la cantieristica, il settore aeronautico e tutto il comparto industriale collegato alla Finmeccanica e a Fincantieri;

negli ultimi tempi gli ordinativi di Fincantieri hanno visto un drastico ridimensionamento delle unità commissionate, a causa della caduta della domanda armatoriale ma anche della perdita totale del business delle navi mercantili, appannaggio esclusivo dei cantieri asiatici; l'abbandono di una parte dei siti Fincantieri, ha determinato il declino dell'efficienza complessiva del sistema e dei risultati qualitativi, con la perdita del controllo del processo produttivo da parte dell'Azienda;

tuttavia, è il quadro complessivo dell'industria navalmeccanica nazionale a destare preoccupazione; in questo contesto, le strategie adottate dall'Unione europea per affrontare la crisi del settore, con particolare riferimento al comparto dei traghetti, potrebbero favorire nuovi investimenti con ricadute positive sull'intero comparto;

per cogliere le opportunità di possibile rilancio del settore sarebbe indispensabile un adeguamento infrastrutturale dei siti produttivi di Fincantieri, coinvolgendo le regioni e gli enti locali nella definizione degli investimenti necessari alla realizzazione delle infrastrutture;

il Governo, nonostante gli impegni assunti ufficialmente per il rilancio delle

commesse pubbliche e la ristrutturazione in senso efficientistico dei cantieri in Italia, non si è attivato per individuare le politiche e gli strumenti di difesa e di sostegno della cantieristica navale italiana necessari per mantenere inalterati gli attuali livelli produttivi ed occupazionali del settore;

tale comportamento è conseguenza della totale assenza di una politica industriale da parte del Governo, particolarmente evidente nel settore navalmeccanico dove si registrano gravi inadempienze e ritardi: l'effetto è un gravissimo disimpegno pubblico nel sostegno agli investimenti che sta causando la dispersione del patrimonio strategico nazionale accumulato in campo industriale;

occorre mettere in campo progetti strategici per il settore industriale navale ed aeronautico e, nello specifico:

piani di riconversione industriale concreti e condivisi che scongiurino la messa in opera dei piani di chiusura degli stabilimenti e la riduzione strutturale della capacità produttiva; le politiche di trasformazione delle aree non servono, serve urgentemente una sana politica industriale;

politiche industriali finalizzate al rilancio della cantieristica navale italiana attraverso l'individuazione di investimenti ed incentivi, in particolare alla ricerca e all'innovazione, che consentano di aumentare la competitività della produzione italiana e al contempo di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

rifinanziare la legge 9 gennaio 2006, n. 13 – approvata dalla UE ma defanziata dall'attuale Governo – che consente la rottamazione delle navi passeggeri e traghetti misti passeggeri e merci, dal momento che in Italia la flotta di questa tipologia navale è particolarmente vetusta, insicura, ad alto consumo energetico ed inquinante, con una anzianità di 40, 50, 60 fino ad 80 anni;

fornire all'industria cantieristica indirizzi precisi per un piano industriale basato su commesse pubbliche immediatamente cantierabili, su investimenti in diversificazione produttiva e innovazione tecnologica volta alla sostenibilità e compatibilità ambientale, sul recupero di un modello produttivo ed organizzativo rispettoso del diritto alla salute ed alla sicurezza dei dipendenti Fincantieri e dei lavoratori delle ditte dell'appalto;

l'assenza di politica industriale che stiamo vivendo rischia di determinare situazioni analoghe a quelle della società Tirrenia, ossia uno « spezzatino » di *asset* strategici in mano ai privati nel comparto fondamentale della mobilità dei passeggeri e del turismo;

in relazione al trasporto ferroviario si registra un grave taglio dell'offerta dei servizi a fronte di un rincaro delle tariffe e della riduzione degli addetti; il trasporto pubblico locale si trova in una situazione di vera emergenza; in particolare, il decreto n. 78 del 2010, ha sostanzialmente « azzerato » i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale, per complessivi 1635 milioni, di cui 1181 milioni destinati al servizio ferroviario svolto da Trenitalia;

il taglio complessivo dei trasferimenti destinati al trasporto pubblico locale è di 1665 milioni di euro, al netto dei 400 milioni di dotazione del nuovo fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario; gran parte dei tagli ricadono sui contratti relativi al servizio ferroviario, con una decurtazione pari a 1200 milioni; le regioni denunciano di non poter sostenere tale riduzione, anche riducendo le risorse destinate agli altri servizi di trasporto locale (ferrovie regionali e autolinee);

le conseguenze di tali tagli sono insostenibili e minacciano il diritto universale alla mobilità: si prospetta un forte ridimensionamento del servizio; l'azzeramento degli investimenti in materiale rotabile; l'aumento delle tariffe, oltre a quelli già intervenuto nel corso del 2011 e in

misura socialmente insostenibile; l'esubero di migliaia di dipendenti del comparto; con gravi ricadute sul sistema sociale ed economico del territorio, sugli utenti, sulla congestione e sull'inquinamento; si prevedono effetti significativi anche sull'indotto, e in particolare sulle imprese di fornitura del materiale rotabile e su quelle di manutenzione del servizio; si prospettano ulteriori costi anche in termini di contenzioso con le aziende ferroviarie e di trasporto pubblico locale, per il mancato rispetto dei contratti sottoscritti;

il diritto universale alla mobilità appare minacciato anche dalla totale assenza di risorse per la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie;

in tale contesto di tagli dell'offerta dei servizi di trasporto e di riduzione degli investimenti in infrastrutture di trasporto appare incomprensibile e da rifiutare la proposta dell'Allegato Infrastrutture in cui si evidenzia la funzione strategica del pedaggio della rete stradale e della rete ferroviaria; al riguardo occorre sottolineare che del volume complessivo di risorse derivante dalla previsione di introdurre i pedaggi sulle tratte stradali ed autostradali gestite dall'Anas i tre quarti gravano sulle infrastrutture stradali del Mezzogiorno; è appena il caso di ricordare che, come indicato dallo stesso allegato, per il Mezzogiorno « il livello qualitativo medio delle strade è di tipo inferiore ed appartiene alle strade provinciali, denunciando l'assenza di collegamenti autostradali », mentre « per le infrastrutture ferroviarie, la bassa dotazione infrastrutturale si accompagna ad un basso livello qualitativo, più accentuato che nella componente stradale e che vede la dotazione di patrimonio ferroviario a doppio binario elettrificato pari a 55 su 100 base Italia »;

la prevista introduzione del pedaggio produce ricadute negative per la popolazione residente e per le economie locali, soprattutto laddove non esistono, nel sistema viario territoriale, strade funzionali alternative; di conseguenza il pedaggio pe-

nalizzerebbe migliaia di cittadini che ogni giorno sono costretti a spostarsi lungo l'asse viario interessato dal pedaggio. Secondo il calcolo delle associazioni dei consumatori l'introduzione del pedaggio sui raccordi autostradali costerebbe mediamente 600 euro annui ai lavoratori pendolari;

il Parlamento con atti di indirizzo accolti dal Governo lo ha impegnato ripetutamente a prevedere, in sede di redazione dello strumento attuativo, l'esclusione dal nuovo sistema di pedaggio di tratti e raccordi autostradali interessati da una significativa percorrenza dei pendolari o perlomeno a prevedere misure agevolative nei confronti dei cittadini residenti e delle imprese operanti sul territorio;

non possiamo, infine, ignorare che si sono realizzate e sono attualmente in corso liberalizzazioni di rilevanti settori del trasporto (autostradale, aereo e marittimo), in mancanza di un quadro regolatorio definito; risulta evidente l'esigenza, ormai divenuta ineludibile, di provvedere, con un intervento legislativo, all'istituzione di un'Autorità indipendente nel settore dei trasporti al fine di evitare il riprodursi di situazione del passato, quando, come nel caso Alitalia, le previste liberalizzazioni si sono trasformate in privatizzazioni selvagge;

a nostro giudizio serve un regolatore unico, una *Authority* del settore dei trasporti, perché una condizione imprescindibile per il buon funzionamento delle regole di mercato che presiedono ad un processo di liberalizzazione è dato dalla presenza di un robusto quadro di regole, assistito da strumenti giuridici e sanzionatori idonei a garantirne il rispetto;

la tematica dell'istituzione di un'*Authority* nel settore dei trasporti è stata oggetto di esame parlamentare sin dalla scorsa legislatura, essendo contenuta nel disegno di legge governativo relativo al riordino delle Autorità indipendenti che non è giunto a conclusione per la scadenza anticipata della legislatura stessa;

un quadro regolatorio preciso nel settore dei trasporti è richiesto sia dagli operatori del settore, che hanno manifestato tale esigenza nelle audizioni che la Commissione IX sta svolgendo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci, sia dalla stessa Autorità antitrust;

lo stesso Piano nazionale della logistica, in fase di approvazione, se non inserito in un contesto regolato in modo chiaro rischia di essere velleitario, pur contenendo obiettivi condivisibili;

valutato che:

l'aggiornamento del 9° Allegato Infrastrutture al DEF, la Tabella 1, Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento giugno 2011 con l'elenco degli interventi compresi nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ed il relativo quadro finanziario (costo, disponibilità e fabbisogno residuo) aggiornato al mese di giugno 2011, evidenzia che il costo totale delle opere comprese in tale Tabella 1 è pari a 233,2 miliardi di euro: di questi, solo 99,3 risultano disponibili; quasi il 60 per cento (133,9 milioni) sono ancora da reperire;

secondo quanto emerge dal VI Rapporto sullo stato di avanzamento della Legge obiettivo, curato dal Servizio Studi della Camera, aggiornato al 30 aprile 2011, l'intero Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) monitorato ad aprile 2010, ed integrato con i nuovi inserimenti previsti negli allegati alla Decisione di Finanza Pubblica (DFP) 2011-2013 e nel Documento di economia e finanza (DEF) 2012-2014, comprende 390 opere per un valore complessivo di 367.458 milioni di euro; considerando che 224 miliardi di euro di tale valore è investito nelle 12 regioni del Centro-Nord, e poco più del 60 per cento di tali fondi (141 miliardi) risulta destinato ad opere nel Mezzogiorno, appare evidente che il Programma non concorre alla riduzione del divario infrastrutturale, in questo ponendosi anche in aperto contrasto con le linee di indirizzo per le politiche di coesione dettate dall'Unione Europea;

solo 186 opere/lotti, per un valore di 137,16 miliardi (il 37 per cento del costo dell'intero programma) risultano deliberate dal CIPE, e quindi con progetto preliminare o progetto definitivo e quadro finanziario approvati (al netto dei procedimenti interrotti), la parte residua, per un valore di investimento di 230 miliardi, riguarda opere inserite nel programma ai soli fini procedurali;

considerato che:

per quanto di competenza della IX Commissione:

nell'allegato infrastrutture si prevede, per riorganizzare gli investimenti, di potenziare e riqualificare le infrastrutture esistenti e i servizi a queste collegati, e per la « riallocazione equa e coesiva delle risorse », la costituzione di un Fondo Unico Trasporti, valido per l'intero territorio nazionale;

non è chiaro quali risorse vadano a costituire la dotazione del Fondo, né, tantomeno, quali siano le modalità di funzionamento del Fondo medesimo; dall'allegato risulta che al Fondo saranno destinate anche le risorse provenienti dal FESR, da bilancio dello Stato, e i « FAS regionali » e che il Fondo dovrà essere in grado « di autocaricarsi » nel tempo, configurandosi come Fondo Rotativo, in particolare per la componente di investimento in conto capitale; al Fondo avranno accesso anche i gestori delle « società di corridoio »;

a tali società, definite nell'Allegato « strumenti di Partenariato Pubblico Privato » saranno « offerte » in gestione porzioni di reti stradali e autostradali, ambiti portuali ed « interportuali », che si configurano come « ambiti territoriali ottimali » vale a dire territori in cui esistono connessioni, soprattutto in termini di scambi « tra punti di aggregazione del valore », intesi come infrastrutture di trasporto, aree logistiche, distretti industriali che quindi – secondo l'Allegato Infrastrutture – sono « capaci di catturare valore »;

è importante sottolineare che in ambito nazionale esistono estese porzioni di territorio che non hanno queste caratteristiche e che necessitano di infrastrutture di trasporto proprio perché si configurano come « un non sistema di trasporto » che, per debolezze strutturali che occorre superare con urgenza, non è « capace di catturare valore »; basti pensare all'insufficienza e, in taluni casi, all'inesistenza dei servizi ferroviari di collegamento tra i capoluoghi di regione nel sud (è facile constatare come sia più facile andare da Bari a Milano piuttosto che da Bari a Reggio Calabria); quanto ai collegamenti aeroportuali, si riscontra la sostanziale assenza di collegamenti aerei sud-sud;

nel Sud non esistono distretti (industriali, tecnologici, di servizio) con adeguati sistemi di trasporto e di collegamento in grado di configurarsi come un assetto geografico-economico efficiente che possa essere affidato a gestori privati quali le « società di corridoio »;

« privatizzare » l'intero sistema di collegamento nelle aree con sistemi di trasporto inefficienti conferma e ricrea il circolo vizioso del sottosviluppo: sistemi di comunicazione inadeguati scoraggiano l'utenza (soprattutto l'iniziativa economica che ha bisogno di contare su un servizio regolare ed affidabile) sicché — considerato il basso livello di domanda, scoraggiata dall'inefficienza, dalla precarietà e dall'insicurezza del servizio — tendono ad essere sempre più sacrificati dai soggetti — quali ANAS, Ferrovie — che danno impulso alla realizzazione di infrastrutture solo se stimolati da una forte domanda dei potenziali utilizzatori di quell'opera;

domanda e offerta di infrastrutture sono infatti legate da una forte interdipendenza: da un lato, l'assenza, la scarsità o l'inaccessibilità delle infrastrutture di trasporto e per la logistica (si pensi agli interporti o ai terminali intermodali) sono un vincolo rilevante allo sviluppo economico e alla domanda di infrastrutturazione; dall'altro, sono le stesse dinamiche di sviluppo che agiscono da stimolo ad

ulteriore crescita che genera domanda di infrastrutturazione;

le inefficienze e le strozzature del trasporto del mezzogiorno che impediscono di avere un efficiente sistema di comunicazione — in termini di strutture, ma anche di gestione dei servizi connessi — sono un insuperabile vincolo ad una gestione privatistica e « societaria » di ipotetici ambiti territoriali in grado di « catturare valore »;

l'affidamento in gestione di un non-sistema di « famiglie infrastrutturali » del mezzogiorno a società di corridoio private — in luogo di avviare e accelerare interventi e politiche pubbliche industriali e di trasporto — fa venire meno uno dei principali stimoli pubblici alla crescita dei territori sottoutilizzati e una condizione essenziale per il benessere economico, sociale e civile delle popolazioni;

valutato che:

sia per i territori meridionali che per le aree sviluppate occorre programmare gli interventi infrastrutturali necessari a colmare il deficit esistente e a superare, per rafforzare la competitività della produzione nazionale, gli svantaggi di contesto, primo fra tutti l'inefficienza delle comunicazioni;

la creazione di « società di corridoio » funzionali all'« Ambito territoriale Ottimale » contrasta pertanto con l'esigenza di creare un effettivo « sistema » di trasporti che supporti le logiche di rete e di integrazione e interconnessione tra le reti alle diverse scale territoriali: europea, nazionale, regionale e locale; la capacità di « fare sistema » tra i diversi ambiti territoriali è infatti non solo un vantaggio competitivo, ma può essere considerato un fattore di produzione al pari di altri, soprattutto tra territori che presentino caratteristiche complementari per risorse naturali, capitale umano, capacità di interscambio;

le conseguenze economiche, sociali e civili del non-sistema dei trasporti per le popolazioni del Mezzogiorno, fa emergere

un'esigenza opposta all'ipotesi configurata dal Governo con le « società di corridoio »: occorre innanzitutto « mettere in rete » prioritariamente i territori meridionali, creando un tessuto locale di interconnessioni che consenta di far circolare in tempi compatibili uomini e merci, una condizione che consenta di migliorare subito la dipendenza economica delle regioni del sud e di attrarre nuove iniziative produttive anche per lo stimolo offerto dalla domanda interna; la stessa geografia del mezzogiorno – soprattutto se considerata

all'interno del più ampio « sistema mediterraneo » – sollecita la creazione di un sistema integrato di porti, interporti ed aeroporti, una vera e propria infrastruttura sistemica, fortemente integrata con le grandi reti di trasporto nazionali, che consenta di superare le profonde discontinuità territoriali, la dispersione delle risorse, la fragilità dei sistemi locali,

esprime

PARERE CONTRARIO.

## ALLEGATO 2

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: in materia di interporti aggiungere le seguenti: e piattaforme logistiche territoriali; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: definisce fino a: dell'Unione europea.*

**1. 1.** Garofalo.

*Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti parole: migliorare e.*

**1. 2.** Garofalo.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: i limiti del trasporto aggiungere le seguenti: ferroviario tradizionale e.*

**1. 3.** Garofalo.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: servizi integrati fino a: l'intermodalità con le seguenti: servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la logistica.*

**1. 4.** Garofalo.

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*c) per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;*

*d) per distretto logistico, l'ente pubblico non economico di rilevanza nazionale che svolge, su ogni piattaforma logistica territoriale, funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e promozione indicate all'articolo 3-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

1. In coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 1, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Distretti logistici, con uno o più decreti, provvede:

a) alla ricognizione degli Interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;

b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Distretti logistici, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 4.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Distretti logistici.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis. — (Distretto logistico). — 1. Il Distretto logistico, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale

ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;

b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;

c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

2. Il Presidente del Distretto logistico è il Presidente, o suo delegato, di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.

3. Con regolamento da emanarsi, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti lo statuto, la composizione e l'organizzazione del Distretto logistico.

4. L'onere derivante dal funzionamento del Distretto logistico di cui al presente articolo è a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-bis.

*Conseguentemente, all'articolo 4, premettere il seguente comma:*

01. Il Distretto logistico, in relazione alle sue funzioni, è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e la sua gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 3-bis, comma 3.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis. — (Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali). — 1. In conformità alla attività di pianificazione e programmazione di cui all'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dei Di-

stretti logistici, trasmette al Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte relative alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

2. Il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvede ad inserire il piano organico delle proposte di cui al comma 1 nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nel disegno di legge di stabilità annuale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 7. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Distretti logistici, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

#### 1. 100. Garofalo.

*All'emendamento 1.100 Garofalo (nuova formulazione) sostituire i commi 1 e 3 della parte consequenziale di modifica all'articolo 2, con i seguenti commi:*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il Piano generale per l'intermodalità, nell'ambito del Piano generale dei trasporti e della logistica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale,

provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

#### 0. 1. 100. 1. Velo.

*All'emendamento 1.100 Garofalo (nuova formulazione) sostituire il comma 1 della parte consequenziale che inserisce l'articolo 3-bis, con il seguente:*

1. Il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge funzioni consultive e di coordinamento in relazione alle iniziative inerenti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci

#### 0. 1. 100. 2. Velo.

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

c) per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;

d) per Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, l'organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all'articolo 3-bis.

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

1. In coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre

2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

4. Con il decreto di cui al comma 2 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

a) alla ricognizione degli Interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;

b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3,

commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 5.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis. – (Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica). – 1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;

b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;

c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

2. Il Presidente del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica è il Presidente, o suo delegato, di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.

3. Con regolamento ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definiti la composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica.

4. L'onere derivante dal funzionamento del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica di cui al presente articolo è a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-bis.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**ART. 4-bis.** – *(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).* – 1. In conformità alle attività di pianificazione e programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, predispone, i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

2. Il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvede ad inserire i progetti di cui al comma 1 nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la

logistica, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i parametri urbanistico – edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture.

2. Fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, inseriti nei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, ai fini di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

**1. 100.** Garofalo *(nuova formulazione)*.

**ART. 3.**

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

1. L'individuazione di un nuovo Interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti territoriali:

a) disponibilità di territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo Interporto, nel rispetto del Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, deve altresì prevedere:

a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali;

b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

c) un servizio doganale;

d) un centro direzionale;

e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate rispettivamente alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci.

*Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 5, sostituire le parole:* di cui ai commi 2 e 4 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

*Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere i commi 7 e 8.*

**3. 100.** Garofalo.

#### ART. 4.

*Al comma 2, dopo le parole:* fine di lucro *aggiungere le seguenti:* In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di stato e dal codice dei contratti pubblici.

**4. 1.** Garofalo.

#### ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole:* in materia di rifiuti *aggiungere le seguenti:* e trasporto delle merci pericolose.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da:* di trasporto *fino a:* tali attività *con le seguenti:* di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

*Conseguentemente, al medesimo articolo 5 sostituire la rubrica con la seguente:* (Gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

**5. 1.** Garofalo.

#### ART. 6.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:*

*ART. 6-bis. – (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127). – 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-quinquies dell'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, sono sostituite dalle seguenti:*

« 1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente

il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile ».

ART. 6-ter. — (Nuove disposizioni in materia di gestione e aggiornamento degli albi degli autotrasportatori). — 1. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 sopprimere la lettera h).

2. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.

ART. 6-quater. — (Misure volte a favorire le aggregazioni e le fusioni tra imprese di autotrasporto). — 1. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.

2. Le misure di cui al comma 1 possono consistere:

a) nella concessione di sgravi concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

c) nella progressiva riduzione dell'imposta regionale per le attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso, le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma.

5. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 8,5 per cento ».

ART. 6-quinquies. — (*Investimenti in innovazione tecnologica*). — 1. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5 del precedente articolo 6-quater.

ART. 6-sexies. — (*Istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto*). — 1. È istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata « Banca ».

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

3. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

4. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5 del precedente articolo 6-quater.

ART. 6-septies. — (*Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005*). — L'articolo 10 del decreto legislativo n.286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni» ».

**6. 01.** Borghesi, Monai.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*ART. 6-bis. – (Modifica alla legge 4 agosto 1990, n. 240). – All'articolo 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240, dopo le parole « legge 15 giugno 194, n. 245, » aggiungere le seguenti: « e quello di Trento, riconosciuto successivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in possesso dei requisiti previsti dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica per gli interporti di rilevanza nazionale, ».*

**6. 02.** Brugger, Zeller.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:**

Incontro con una delegazione della Commissione per l'industria e i servizi della Camera dei deputati della Romania .....	149
--	-----

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI**

*Giovedì 6 ottobre 2011.*

**Incontro con una delegazione della Commissione per  
l'industria e i servizi della Camera dei deputati della  
Romania.**

L'incontro informale si è svolto dalle 9  
alle 10.15.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	150
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	153
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	154
AVVERTENZA .....	155

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.**

**C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame dettano norme volte a favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. Fa notare anzitutto che la proposta

di legge n. 3010, che tra i provvedimenti in esame è quello di contenuto più ampio ed articolato, modifica in più parti la legge n. 193 del 2000 (cosiddetta « legge Smuraglia »), che detta la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste. Evidenzia che l'articolo 1 di tale proposta prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere). Fa presente poi che l'articolo 2 dispone l'estensione della riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione, alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'in-

terno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione o al lavoro all'esterno, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti; la definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. Segnala inoltre l'articolo 3, che, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 con gli articoli da 3 a 3-ter, da un lato modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti e, dall'altro, introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti. Sottolinea, in questo ambito, che il nuovo articolo 3 della legge n. 193 modifica la disciplina vigente, disponendo in particolare l'incremento fino a 1.000 euro mensili della misura del beneficio spettante, l'estensione della sua durata e l'ampliamento dell'ambito di applicazione, al fine di ricomprendervi anche soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari. Fa notare poi che il nuovo articolo 3-bis della stessa legge n. 193 introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza; il beneficio è concesso in misura proporzionale all'attività produttiva o di servizi affidata. Mette in evidenza, altresì, che il nuovo articolo 3-ter della legge n. 193 introduce un credito d'imposta in favore delle cooperative sociali e loro consorzi e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol-dipendenti.

Fa presente, quindi, che l'articolo 4 della proposta di legge n. 3010 sostituisce

il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 3 a 3-ter; rispetto al testo vigente, la norma non ripropone l'obbligo di determinare annualmente l'entità dell'agevolazione nel rispetto delle risorse disponibili. Segnala che l'articolo 5 prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un apposito registro, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Osserva, quindi, che le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, facendo presente che il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese. Osserva, altresì, che si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti. Evidenzia che le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature. Infine, dopo aver segnalato che si prevede

un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, richiama l'esigenza di coordinare il comma 1 dell'articolo 3 con quanto disposto dall'articolo 5, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, capoverso 3-*bis*.

Rileva, dunque, che le proposte di legge nn. 124 e 397, di contenuto sostanzialmente analogo, prevedono l'esenzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il cui onere è posto interamente a carico dello Stato, per i datori di lavoro che assumono detenuti condannati o internati. Evidenzia che tali esenzioni sono previste anche per i datori di lavoro che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di detenuti (e, in particolare, di giovani detenuti) e per un determinato periodo (12 mesi nella proposta n. 124 e 9 mesi nella proposta n. 937) successivo alla cessazione dello stato di detenzione, al fine di favorire il reinserimento nell'ambito sociale degli ex detenuti. Fa notare che la sola proposta di legge n. 124 prevede, infine, l'applicabilità della disciplina anche agli italiani residenti all'estero detenuti nei Paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi bilaterali in materia di reinserimento dei detenuti.

Osserva, quindi, che la proposta di legge n. 859 impone alle stazioni appaltatrici di lavori pubblici di assumere tra le proprie maestranze lavoratori ex detenuti in misura non inferiore al 10 per cento del totale dei lavori a contratto; è inoltre previsto un contributo di 1.000 euro per ogni ex detenuto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, erogabile per 12 mesi e cumulabile con eventuali agevolazioni stabilite a livello nazionale o locale, per gli operatori pubblici e privati, gli enti locali e i soggetti del privato sociale, ancorché non appaltatori di lavori pubblici, che assumono alle proprie dipendenze ex detenuti. Segnala che – in base al provvedimento in esame – gli ex detenuti, all'atto dell'assunzione, devono produrre una do-

cumentazione rilasciata dalle autorità penitenziarie attestante l'idoneità professionale allo svolgimento dell'attività lavorativa, a cui si accompagna una relazione a cura delle stesse autorità sulla condotta del detenuto nel periodo di carcerazione, al fine di attestare la compatibilità psicologica del detenuto allo svolgimento dell'attività lavorativa.

In conclusione, ritiene opportuno – dopo lo svolgimento di una ulteriore seduta da dedicare al dibattito di carattere generale – verificare, eventualmente nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito, la possibilità di coordinare le disposizioni contenute nei diversi provvedimenti, valutando le modalità più idonee ad elaborare un testo unificato delle predette proposte di legge, tenendo comunque presente l'esigenza di mantenere come testo di riferimento quello più ampio e in grado di comprendere il contenuto degli altri testi. Ritiene, peraltro, necessario valutare, nella fase istruttoria, anche gli aspetti di natura finanziaria delle disposizioni appena illustrate, al fine di giungere ad un testo che sia concretamente applicabile e sostenibile sotto il profilo del rispetto dei saldi di bilancio.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel convenire sull'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti, anche mediante la nomina di un Comitato ristretto, sui provvedimenti in esame, soprattutto per quanto concerne i profili di carattere finanziario, intende da subito richiamare l'esigenza di disporre dei necessari tempi di riflessione. Manifesta, in particolare, le perplessità che il suo gruppo nutre sulla tipologia di interventi proposti con i progetti di legge in titolo, facendo notare che, in un momento di crisi economica come quello attuale, potrebbe risultare più opportuno destinare le poche risorse economiche a disposizione in favore di altre emergenze occupazionali. Cita, ad esempio, i giovani precari o i lavoratori ultracinquantenni senza lavoro, per i quali sarebbe utile predisporre misure di sostegno, che giudica assolutamente prioritarie

rispetto a quelle che si vogliono introdurre con i provvedimenti in questione.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime forti dubbi sull'opportunità delle considerazioni appena svolte dal deputato Fedriga, che sembrano eccessivamente dure nei confronti di coloro che dovrebbero poter contare sul principio della rieducazione della pena.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che sia difficile da spiegare ai giovani precari, alle lavoratrici madri e ai disoccupati ultracinquantenni, che il Parlamento – piuttosto che alleviare le loro attuali difficoltà occupazionali – si impegna a destinare apposite risorse finanziarie al reinserimento lavorativo di coloro che si sono macchiati di reati, talvolta anche odiosi.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ritiene che il confronto sui temi appena sollevati, unitamente a quello relativo alle altre questioni poste nella propria relazione introduttiva, possa proseguire più utilmente nelle successive fasi istruttorie del lavoro della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, comunica preliminarmente che è pervenuto il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo

base. Ricorda, quindi, che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame degli emendamenti presentati al predetto testo unificato.

Al riguardo, in qualità di relatore, intende rappresentare alla Commissione due esigenze tra loro parzialmente divergenti: per un verso, infatti, ribadisce l'assoluta opportunità di procedere speditamente nell'esame del testo unificato, che investe un argomento al quale dichiara di annettere particolare importanza, in quanto diretto a introdurre nell'ordinamento un condivisibile principio di volontarietà nella prosecuzione del rapporto di lavoro; per altro verso, ritiene di dover segnalare anche che le recenti manovre finanziarie, approvate dal Parlamento per fronteggiare la crisi economica in atto, hanno introdotto taluni significativi elementi di novità in materia previdenziale, con particolare riferimento alle cosiddette « finestre di uscita », che potrebbero rendere necessario un ulteriore approfondimento del testo.

Si domanda, pertanto, se non possa essere di maggiore utilità che la Commissione – al fine di valutare gli aspetti testé richiamati, unitamente ai rilievi contenuti nel parere del Comitato per la legislazione – non proceda oggi alla votazione degli emendamenti presentati, il cui esame potrebbe più opportunamente essere deferito al Comitato ristretto, nel cui ambito si potrebbero affrontare le diverse questioni poste.

Giuliano CAZZOLA (PdL) giudica utile un supplemento di riflessione nell'ambito del Comitato ristretto, considerate le significative modifiche intervenute rispetto al contesto normativo nel quale il testo unificato delle proposte di legge era stato definito. Ritiene, peraltro, che una « messa a punto » del provvedimento sia resa necessaria anche dalle novità introdotte, con le manovre economiche della scorsa estate, nella disciplina delle pensioni di anzianità, anch'esse interessate dall'effetto delle cosiddette « finestre » previdenziali.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur condividendo le esigenze di celerità prospettate dal relatore, ritiene comunque utile il deferimento delle proposte emendative al Comitato ristretto, anche al fine di rendere produttivo il lavoro istruttorio sui temi oggetto del provvedimento e prospettare le adeguate modifiche al testo unificato, che risulta ormai parzialmente superato dalle novità introdotte con le recenti manovre economiche.

Giulio SANTAGATA (PD), nel condividere l'esigenza di tornare nella sede del Comitato ristretto per coordinare il testo in esame con le recenti innovazioni legislative introdotte dal Governo in materia previdenziale, fa notare che la principale finalità del testo unificato in titolo è quella di introdurre un certo margine di flessibilità nella fase dell'uscita dal lavoro, pur entro confini normativi prestabiliti. In proposito, interrogandosi sul rischio che la previsione di condizioni sempre più restrittive in materia di accesso alla pensione finisca per pregiudicare il raggiungimento di tale obiettivo, rendendo più rigida l'uscita dal lavoro e meno libere le scelte dei lavoratori in tema di prosecuzione della propria attività lavorativa, auspica una ulteriore fase di approfondimento della materia, in vista dell'elaborazione di un testo concretamente efficace, che conservi comunque i richiamati elementi di flessibilità. Fa, altresì, notare che – risolte tali questioni – non sussistono particolari ostacoli ad una conclusione sollecita dell'iter, atteso che il provvedimento non appare suscettibile di produrre oneri finanziari, contribuendo semmai a realizzare evidenti risparmi di gestione.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo avverte l'esigenza di approfondire l'impatto che le modifiche recate dalle recenti manovre economico-finanziarie potrebbe avere sul testo unificato in esame, prospettando l'opportunità che le necessarie valutazioni possano essere svolte anche con l'ausilio dei competenti uffici tecnici del suo dicastero.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, assicura che la Commissione, nell'ottica di valutare possibili modifiche da apportare al testo unificato in esame, attribuisce il massimo interesse a una proficua collaborazione con il Governo, a condizione che non siano trascurate le legittime esigenze di celerità in precedenza evidenziate. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a partecipare fattivamente ai futuri lavori del Comitato ristretto, eventualmente garantendo anche il supporto tecnico degli uffici del suo dicastero.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI conferma la massima disponibilità a collaborare con la Commissione, nei termini appena prospettati dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, preso atto degli orientamenti emersi, prospetta quindi l'opportunità – se non vi sono obiezioni – che l'esame delle proposte emendative presentate sia deferito al Comitato ristretto, nel cui ambito potrà anche essere approfondito il complesso delle questioni sollevate nella seduta odierna.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.**

**Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 luglio scorso si è convenuto di rinviare l'esame delle pro-

poste emendative riferite al testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo base, ivi incluso l'emendamento 1.10 del relatore, presentato nella medesima seduta. Rammenta, peraltro, che il relatore ha già espresso i pareri di competenza, mentre il rappresentante del Governo si è riservato di indicare il proprio orientamento, sulle proposte emendative presentate, dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI segnala che il Governo, con il decreto-legge in materia economico-finanziaria dello scorso luglio, è intervenuto, sia pure in termini diversi, sull'argomento oggetto del testo unificato in esame: per tale ragione, l'Esecutivo non annette, allo stato, particolare interesse ad una spedita prosecuzione dell'iter in Commissione del provvedimento medesimo, quanto meno nell'attuale formulazione. Manifesta, in ogni caso, la propria disponibilità a svolgere ulteriori approfondimenti diretti a valutare l'impatto di tale testo unificato sulla legislazione vigente, anche verificando la possibilità di apportarvi opportune modifiche, da studiare preferibilmente nell'ambito di una sede informale, come quella del Comitato ristretto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, preso atto che la normativa introdotta all'interno della manovra economica di

luglio ha recato novità importanti sulla materia, che vanno opportunamente approfondite, ritiene opportuno deferire il complesso delle proposte emendative al Comitato ristretto, nel cui ambito si potranno verificare anche eventuali ipotesi di coordinamento normativo con la legislazione vigente.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, prospetta la possibilità – se non vi sono obiezioni – che l'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato in titolo sia deferito al Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*

*C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	156
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	156
AVVERTENZA .....	167

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Michele Scandroglio è entrato a far parte della Commissione.

#### Legge comunitaria 2011.

##### C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

#### Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

##### Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2011 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente.

Successivamente, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un *iter* autonomo. Al termine dell'esame preliminare, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2011 e il parere sulla relazione annuale entro il 13 ottobre 2011.

Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di propria competenza; l'esame si dovrà concludere con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.

Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest'ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, ricordo che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Ricorda ancora che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione. I suddetti emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito, ove successivamente ripresentati nel medesimo testo presso la XIV Commissione, dovranno da questa essere considerati irricevibili; essi tuttavia potranno essere ripresentati in Assemblea. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea.

Dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l'esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Vincenzo D'ANNA (PT), *relatore*, ricorda che la legge comunitaria annuale, introdotta per la prima volta dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, assume una funzione cruciale nel processo di adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario, soprattutto a seguito dell'approvazione della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che ha riscritto e rafforzato le procedure relative alla partecipazione dell'Italia al processo di formazione, trasposizione e attuazione della normativa comunitaria.

In base all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, il disegno di legge comunitaria deve essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il contenuto proprio della legge comunitaria è rappresentato da disposizioni: modificative o abrogative di norme statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari, ovvero oggetto di procedure di infrazione; volte a dare attuazione al diritto comunitario, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa; recanti autorizzazione al Governo per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa delle direttive; volte a dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; di individuazione dei principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; recanti delega al Governo, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, per l'adozione di decreti legislativi concernenti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117,

quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

La legge n. 11 del 2005 prevedeva la presentazione, contestualmente al disegno di legge comunitaria, della relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 11 del 2005 con la legge comunitaria 2009, viene ora prevista la presentazione, entro termini temporali diversi, di due relazioni: la prima, da presentarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, di carattere « previsionale » sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno successivo; la seconda, entro il 31 gennaio di ciascun anno e quindi in coincidenza con la presentazione del disegno di legge comunitaria, di carattere « consuntivo » sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea nell'anno precedente.

Sebbene la Commissione sia chiamata ad approvare prima la relazione sul disegno di legge comunitaria 2011 e, quindi, il parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010, ritiene preferibile, per ragioni di chiarezza espositiva, dar conto prima, brevemente, dei contenuti della relazione, che ha, come detto, carattere consuntivo, per passare poi all'illustrazione delle parti di competenza del disegno di legge.

Per quanto attiene alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in materia di politiche per la salute desidera ricordare le due riunioni del Consiglio informale dei ministri della salute sul tema, tra gli altri, dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

In proposito, ricorda che la Commissione, il 10 marzo 2009, nell'esprimere il parere sulla proposta di direttiva in materia, approvava un documento in cui invitava il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché, tra l'altro, fosse valutato l'impatto economico della proposta di direttiva sui sistemi sanitari nazionali e regionali, fosse adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri,

fosse istituito un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale controversie relative ai ricorsi.

La questione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è stata trattata dal Consiglio informale dei Ministri della salute del 22 e 23 aprile 2010 a Madrid che si è soffermato, in particolare, sull'autorizzazione preventiva per la mobilità dei pazienti, eccetto nei casi di incidenti gravi ed interventi di emergenza. L'accordo politico sulla proposta di direttiva è stato poi raggiunto nel Consiglio informale dei Ministri della salute del 19 maggio 2010 a Saragozza. Nel corso di quest'anno è stata infine emanata la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Osserva, poi, che il disegno di legge comunitaria, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2010, consta di cinque articoli, nonché degli allegati A, contenente le direttive da recepire con decreto legislativo senza parere delle competenti Commissioni parlamentari e B, contenente le direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, recanti rispettivamente due e ventuno direttive.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo, in questa sede, sei direttive, la prima contenuta nell'Allegato A, le altre nell'Allegato B al disegno di legge comunitaria.

La Direttiva del 30 novembre 2009, n. 2009/156/CE, già introdotta al Senato durante l'esame della legge Comunitaria 2010 e successivamente stralciata, riguarda

le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. La direttiva, entrata in vigore il 12 agosto 2010, è composta di ventiquattro articoli e sei allegati.

In particolare, la direttiva in esame codifica la direttiva 90/426/CEE, e, conseguentemente, costituisce un provvedimento che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione medesima, senza cambiarne la sostanza.

L'articolo 22 della direttiva abroga la precedente direttiva 90/426/CEE. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva in esame e si leggono secondo la tavola di concordanza allegata.

Per quanto attiene all'adozione della direttiva 2009/156, ricorda che essa è volta ad aggiornare e razionalizzare la disciplina recata dalla direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo diverse e sostanziali modificazioni, al fine di stabilire norme comuni in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. In particolare, la direttiva in esame fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri (articoli da 3 a 10) e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi (articoli da 11 a 19), prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive, per le importazioni da Paesi terzi (articoli 12, 13 e 14).

In particolare, l'articolo 3 stabilisce che uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso un altro Stato membro, soltanto se soddisfatte determinate condizioni di polizia sanitaria, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose (articoli 4 e 5), consentendo, tuttavia, specifiche deroghe.

L'articolo 7 prevede che il trasporto degli animali sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1/2005.

L'articolo 9 applica le norme della direttiva 90/425/CEE segnatamente per

quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

Gli articoli 8 e 16 prevedono che gli equidi siano scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale. L'articolo 10 consente agli esperti veterinari della Commissione di procedere a controlli *in loco*.

L'articolo 12 autorizza l'importazione di equidi unicamente da un elenco di paesi terzi, la cui scelta deve rispettare criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.

L'articolo 18 affida ad esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione controlli *in loco*, per verificare l'applicazione della presente direttiva.

Per quanto riguarda i sei allegati alla direttiva, l'Allegato I reca l'elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia, gli Allegati II e III presentano i modelli dell'attestato sanitario e del certificato medico che accompagnano i movimenti degli equidi. Infine, l'Allegato IV reca le procedure di diagnosi riguardante la Peste equina.

Fa presente, quindi, che la direttiva 2009/158/CE, composta trentotto articoli, suddivisi in tre Capi, e sette Allegati, provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva in esame è entrata in vigore l'11 gennaio 2010.

L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrante nel qua-

dro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare da un numero distintivo e riconoscibile gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri. Ogni Stato deve redigere e tenere aggiornato un elenco di tali enti riconosciuti e dei loro numeri di registrazione al fine di metterlo a disposizione degli altri Stati e del pubblico. La Commissione si riserva comunque la possibilità di controlli in collaborazione con le competenti autorità statali.

Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, nonché vengono fissate delle norme anche per il trasporto. A tal proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova da cova accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare i prodotti fino al luogo di destinazione.

Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie per la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'orga-

nizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello come garanzia di applicazione e di adeguamento alla normativa comunitaria. Al fine di porre gli Stati membri nelle condizioni di tutelare la salute degli uomini e degli animali, la direttiva consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità.

Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole.

Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso.

Da ultimo, ricorda che, con la decisione della Commissione del 1° aprile 2011, sono stati modificati gli allegati da II a IV della direttiva in esame.

Ricorda, quindi, che la direttiva 2010/32/UE del 10 maggio 2010 attua l'accordo quadro firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario (HOSPEEM) e Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti, punture di ago comprese, e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

In particolare, l'Accordo allegato alla direttiva prevede a tal fine le seguenti

misure preventive e di protezione: definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati; prevenzione del rischio di infezione grazie all'applicazione di sistemi di lavoro sicuri; messa in atto di procedure efficaci di eliminazione dei rifiuti e installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale d'iniezione usa e getta; divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi; utilizzo di dispositivi di protezione individuale; vaccinazione; informazione e formazione.

Osserva, poi, che l'articolo 2 prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva in esame. L'articolo 3 indica come limite temporale per il recepimento l'11 maggio 2013; termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo.

Per quanto attiene alla direttiva 2010/53/CE, composta da trentatré articoli, suddivisi in sette Capi, un allegato e due Dichiarazioni comunitarie, ricorda che essa si inserisce nel processo di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, previsto dal Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015) – COM (2008) 819. Delimita, quindi, un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano. Non si applica al sangue, ai componenti sanguigni, alle cellule e ai tessuti umani, agli organi, ai tessuti e alle cellule di origine animale.

La direttiva mira inoltre a proteggere i donatori e a ottimizzare gli scambi tra paesi membri e paesi terzi, contribuendo indirettamente anche alla lotta contro il traffico di organi tramite l'istituzione di autorità competenti, l'autorizzazione di

centri per i trapianti e la fissazione di condizioni in materia di reperimento e di sistemi di tracciabilità. La direttiva si applica a tutte le fasi del processo, ovvero la donazione, il reperimento, l'analisi, la caratterizzazione, il trasporto e l'utilizzo di organi. Essa non si applica ad organi destinati alla ricerca a meno che essi siano destinati al trapianto nel corpo umano.

Osserva, in particolare, che la direttiva mira a migliorare le attività svolte dalle varie organizzazioni operanti in materia di trapianti, mediante l'introduzione di programmi nazionali di qualità che definiscono le procedure operative in materia di identità di donatori, di consenso, di caratterizzazione (ovvero raccolta di informazioni sulle caratteristiche dell'organo), di reperimento, di conservazione, di etichettatura degli organi e trasporto degli stessi, nonché di formazione del personale incaricato di tali attività.

Per quanto riguarda il reperimento, gli Stati membri dovranno provvedere affinché questo avvenga attraverso appositi organismi, in luoghi idonei e sotto la supervisione di un medico. La caratterizzazione degli organi e dei donatori dovrà fornire le informazioni e i dati più puntuali possibile, mentre il trasporto degli organi dovrà garantire l'integrità degli stessi e la minima durata. La direttiva prevede norme in materia di etichettatura degli organi trasportati, in base alle quali sui contenitori utilizzati dovranno essere indicati i dati dell'organismo di reperimento, le condizioni di trasporto, eventuali istruzioni di sicurezza, nonché i dati del centro di trapianti destinatario. Spetterà a quest'ultimo verificare la caratterizzazione dell'organo e il rispetto delle condizioni di trasporto. Al fine di salvaguardare la salute dei riceventi e dei donatori, gli Stati membri dovranno adottare dei sistemi che garantiscano la tracciabilità degli organi dal donatore al ricevente e viceversa, pur nel rispetto del principio dell'anonimato dei donatori.

La direttiva contiene anche misure specifiche volte a proteggere i donatori e i riceventi, stabilendo innanzitutto i principi che regolano le donazioni, in base ai

quali esse dovranno essere volontarie, non remunerate ed effettuate da organismi senza fini di lucro. Un indennizzo può, tuttavia, essere concesso per coprire le spese e le perdite di reddito connesse alla donazione, purché sia escluso qualsiasi incentivo finanziario. È inoltre vietata qualsiasi pubblicità riguardante la disponibilità di organi. Per quanto riguarda i donatori viventi, si stabilisce che essi vengano adeguatamente informati e che si tenga un registro dei donatori viventi, al fine di raccogliere le informazioni su eventuali possibili complicazioni a breve, medio e lungo termine. Agli Stati membri è lasciata invece competenza sul consenso al prelievo, nel rispetto delle differenze esistenti. È inoltre garantito il rispetto dei dati personali, nonché l'anonimato sia dei donatori che dei riceventi.

Gli Stati membri devono poi designare una o più autorità competenti, responsabili, tra l'altro, dell'attuazione della direttiva, dell'aggiornamento del programma nazionale di qualità e del controllo periodico dei centri di trapianto. Tali autorità dovranno inoltre tenere un registro degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti, nonché delle loro attività, pubblicando una relazione annuale. Al fine di favorire la cooperazione europea in questo settore, la Commissione europea istituisce altresì autorità competenti per la condivisione delle informazioni riguardanti le esperienze in merito all'attuazione della direttiva. Per quanto riguarda gli scambi di organi da o verso i paesi terzi, gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di organi con paesi terzi sia controllato sia per quanto riguarda la loro tracciabilità sia per il rispetto dei parametri di qualità e sicurezza stabiliti dalla direttiva stessa. A tal fine, l'autorità competente e le organizzazioni europee per lo scambio di organi possono stipulare accordi con le controparti nei paesi terzi.

La direttiva lascia infine agli Stati membri il compito di determinare il sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva, asserendo che esse dovranno essere efficaci, proporzio-

nate e dissuasive. La direttiva, entrata in vigore il 26 agosto 2010, reca, come termine ultimo per il recepimento negli Stati membri, il 27 agosto 2012.

Per quanto attiene alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, ricorda che è composta da sessantasei articoli, suddivisi in sei Capi, e otto Allegati, è entrata in vigore il 9 novembre 2010, al fine di migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche, rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea con i più recenti sviluppi scientifici.

Nel Capo I (articoli da 1 a 6), recante le disposizioni generali, l'articolo 1 stabilisce, in particolare, la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali e la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che ne prevedono l'uso. La normativa si applica ai seguenti animali: vertebrati vivi non umani; cefalopodi vivi, escludendo dall'applicazione della disciplina determinate pratiche, veterinarie ed effettuate negli allevamenti. L'articolo 2 consente di mantenere nella disciplina nazionale misure nazionali più rigorose, informandone la Commissione prima del 1° gennaio 2013; tuttavia, lo Stato in questione, non può vietare od ostacolare la fornitura, l'uso di animali allevati/tenuti o l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da un altro Stato membro che agisce in conformità della presente direttiva. L'articolo 4 stabilisce il principio della sostituzione della procedura di sperimentazione sugli animali, della riduzione del loro uso e del perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure.

Osserva, poi, che l'articolo 5 reca le finalità delle procedure: la ricerca di base; la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi: la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante, ovvero la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condi-

zioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante, oppure ancora il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici; per realizzare uno degli scopi citati della ricerca applicata nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali; la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali; le indagini medico-legali.

Infine, l'articolo 6 disciplina i metodi di soppressione, elencati nell'allegato IV, assicurando che gli animali siano soppressi negli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore, da personale competente.

Il Capo II (articoli da 7 a 11) reca disposizioni sull'uso di taluni animali nelle procedure. L'articolo 8 restringe l'uso dei primati non umani a procedure adottate per determinati scopi previsti o quando è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani. Le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione dei casi riguardanti la preservazione della specie, o in relazione alla comparsa improvvisa nell'uomo di un'affezione debilitante o potenzialmente letale.

Il Capo III disciplina le procedure (articoli da 12 a 19). L'articolo 12 prevede che le procedure possono essere effettuate unicamente nel progetto. L'articolo 15 reca la classificazione della gravità delle procedure, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VIII. L'articolo 14 disciplina l'uso dell'anestesia nelle procedure, prevedendo, salvo determinati casi, l'anestesia totale o locale o altro metodo. L'articolo 13 stabilisce che nelle procedure occorre evitare la morte, preferendo punti finali più precoci e più umanitari, e compor-

tando, come conseguenza, la morte del minor numero possibile di animali, la riduzione al minimo possibile della durata e dell'intensità della sofferenza dell'animale, e garantendo, per quanto possibile, una morte senza dolore. L'articolo 16 prevede il riutilizzo di un animale, come mezzo per ridurre l'uso di animali da laboratorio, e la sua regolamentazione, per una nuova procedura, considerando la gravità delle procedure combinate, la salute dell'animale e il parere del veterinario. L'articolo 17 disciplina la fine della procedura. Conclusa una procedura, il veterinario o una persona competente decide se l'animale può essere mantenuto in vita. Gli animali tenuti in vita ricevono cure adeguate e una sistemazione adeguata.

Il Capo IV disciplina la materia dell'autorizzazione (articoli da 20 a 45), stabilendo i requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori (Sezione 1 – articoli da 20 a 33), le ispezioni (Sezione 2 – articoli 34 e 35) e i requisiti relativi ai progetti (Sezione 3 – articoli da 36 a 45). L'articolo 20 prevede che gli allevatori, fornitori ed utilizzatori devono essere autorizzati e registrati presso l'autorità competente. L'articolo 22 stabilisce che tutti gli stabilimenti autorizzati devono disporre di impianti e attrezzature adeguati. L'articolo 32 indica che cani, gatti e primati non umani, sono contrassegnati, con un marchio permanente di identificazione individuale. L'articolo 30 stabilisce che gli animali introdotti sono segnati in registri, contenenti specifiche informazioni (quantità, origine, date, allevamenti, decessi) e tenuti per un minimo di cinque anni. L'articolo 31 prevede che cani, gatti e primati non umani, abbiano un fascicolo personale, riguardante la situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e i progetti nei quali è utilizzato. L'articolo 26 obbliga ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore a costituire un organismo preposto al benessere degli animali. L'articolo 34 prevede ispezioni regolari per i diversi stabilimenti, al fine di verificare la loro conformità, con frequenza adattata in base a determinati

criteri di rischio. Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno ed una percentuale di ispezioni è effettuata senza preavviso. L'articolo 36 stabilisce l'obbligo per la realizzazione dei progetti dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che compie la valutazione, a priori e a posteriori, del progetto (articoli 37 e 38).

Osserva, poi, che il Capo V reca le misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi (articoli da 46 a 49). L'articolo 49 istituisce i Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici, consulenti per le autorità competenti e per gli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

Il Capo VI reca le disposizioni finali (articoli da 50 a 66). L'articolo 57 prevede una Relazione della Commissione sull'attuazione della presente direttiva, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni cinque anni. L'articolo 60 prevede l'adozione di sanzioni da parte degli Stati membri che notificano alla Commissione entro il 10 febbraio 2013. L'articolo 62 abroga la direttiva 86/609/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione dell'articolo 13 che è abrogato a decorrere dal 10 maggio 2013. L'articolo 61 reca la disciplina per l'attuazione delle norme in esame. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per quanto attiene, infine, alla direttiva 2010/84/CE, composta di cinque articoli, ricorda che essa modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per

uso umano, che stabilisce norme armonizzate per l'autorizzazione, il controllo e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano all'interno dell'Unione, e ha i seguenti principali obiettivi: impedire l'ingresso di farmaci contraffatti nella filiera farmaceutica legale, regolamentare le vendite via *Internet*, introdurre nuovi dispositivi di sicurezza e misure di tracciabilità e garantire la loro armonizzazione in ambito comunitario. Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano, entro il 21 luglio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva. La direttiva è entrata in vigore il 20 gennaio 2011.

Le principali novità riguardano le disposizioni introdotte dall'articolo 1 della direttiva in esame nella direttiva 2001/83/CE. In particolare, per quanto concerne le definizioni, le principali novità sono le seguenti: l'effetto collaterale negativo, che comporta obbligo di segnalazione, è considerato reazione nociva e non voluta ad un medicinale, al fine di garantire che copra effetti nocivi e non voluti conseguenti non solo all'uso autorizzato di un medicinale a dosi normali, ma anche agli errori terapeutici e agli usi non conformi alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio, incluso l'uso improprio e l'abuso del medicinale; il sistema di gestione del rischio, considerato come l'insieme delle attività di farmacovigilanza e degli interventi mirati ad individuare, caratterizzare, prevenire o minimizzare i rischi connessi ad un medicinale, inclusa la valutazione dell'efficacia di tali attività ed interventi; il piano di gestione del rischio, definito come descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi; il sistema di farmacovigilanza, quale sistema di controllo e di segnalazione usato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e dagli Stati membri, volto a monitorare la sicurezza dei medicinali autorizzati e a rilevare eventuali cambiamenti del loro rapporto tra rischio e beneficio; il documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza, che rappresenta una descrizione

dettagliata del sistema di farmacovigilanza usato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in relazione ad uno o più medicinali autorizzati. Altre novità riguardano la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, che deve contenere, tra l'altro, la certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e di un piano di gestione dei rischi; le disposizioni speciali relative ai medicinali vegetali tradizionali, per i quali l'etichettatura e il foglietto illustrativo devono, inoltre, indicare che il prodotto è un medicinale vegetale d'uso tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull'impiego di lunga data e che l'utilizzatore dovrebbe consultare un medico o un operatore sanitario qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante l'impiego del medicinale in questione o qualora insorgano effetti collaterali negativi non riportati nel foglietto illustrativo. Ulteriori novità riguardano l'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale. In particolare, le autorità nazionali competenti rendono pubbliche: l'autorizzazione all'immissione in commercio unitamente al foglio illustrativo, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, la relazione di valutazione con la motivazione del loro parere e con una sintesi, comprensibile per il pubblico, e con una sezione relativa alle condizioni di utilizzazione del medicinale. Un'autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata a condizione di: garantire l'utilizzo sicuro del medicinale; svolgere studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione; rispettare gli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione dei sospetti effetti collaterali negativi; garantire un adeguato sistema di farmacovigilanza; effettuare studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione e, scaduti i primi cinque anni, il rinnovo dell'autorizzazione presentato da parte del titolare all'autorità nazionale prevede: un profilo di qualità, di sicurezza e di efficacia, valutazione dei dati contenuti nei rapporti sui sospetti effetti collaterali negativi e informazioni su tutte le variazioni. Dopo il rinnovo, l'autorizza-

zione all'immissione in commercio ha validità illimitata, salvo disposizioni contrarie dell'autorità competente di procedere a una proroga ulteriore di durata quinquennale. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve, inoltre, comunicare i divieti o le restrizioni imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese e qualsiasi altro nuovo dato, aggiornare le informazioni relative al medicinale, incluse le conclusioni valutative e le raccomandazioni pubblicate tramite il portale *web* europeo dei medicinali. Altre novità riguardano l'etichettatura, il foglietto illustrativo: in particolare, è previsto che essi rechino una descrizione degli effetti collaterali negativi nel corso dell'uso normale del medicinale; per i medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale, è inserito un simbolo nero ed una specifica nota esplicativa *standard*; mentre, per tutti i medicinali, è inserito un testo *standard* che invita espressamente i pazienti a riferire eventuali sospetti effetti collaterali negativi. Entro il 1° gennaio 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle attuali carenze del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo.

La farmacovigilanza risulta interamente modificata; in particolare, il sistema di farmacovigilanza, gestito dallo Stato, raccoglie informazioni sui rischi dei medicinali, con particolare riferimento agli effetti collaterali negativi derivanti dall'utilizzo del medicinale conformemente all'autorizzazione all'immissione in commercio e dall'uso al di fuori delle indicazioni in questione e agli effetti collaterali negativi associati all'esposizione per motivi professionali. Gli Stati sottopongono il loro sistema di farmacovigilanza a revisioni regolari e riferiscono i risultati alla Commissione entro il 21 settembre 2013 e, in seguito, ogni due anni. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure adeguate per incoraggiare pazienti, medici, farmacisti e altri professionisti del settore sanitario a segnalare sospetti effetti collaterali negativi alle autorità nazionali competenti, e, in particolare, adottano tutte le misure

adeguate per ottenere dati esatti e verificabili ai fini della valutazione scientifica dei rapporti sui sospetti effetti collaterali negativi, garantendo al pubblico informazioni importanti sui problemi di farmacovigilanza attinenti all'uso di un medicinale, mediante la pubblicazione sul portale *web* e attraverso altri mezzi di informazione disponibili al pubblico. Ogni Stato membro istituisce e mantiene un portale *web* nazionale dei medicinali, collegato al portale *web* europeo dei medicinali. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio trasmettono, alla banca dati *EudraVigilance*, le informazioni su tutti i sospetti effetti collaterali negativi gravi entro i quindici giorni successivi all'evento. Ogni Stato membro nomina un'autorità competente per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza e ciascuno Stato registra tutti i sospetti effetti collaterali negativi che si verificano nel suo territorio, curandone la pubblicazione attraverso i portali *web* nazionali dei medicinali. Ulteriori novità riguardano i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza; in particolare, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio trasmettono all'Agenzia europea i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. La frequenza di presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza è specificata nell'autorizzazione all'immissione in commercio, e, comunque, essi vanno presentati alle autorità competenti immediatamente se richiesti oppure: se il medicinale non è ancora stato immesso in commercio, almeno ogni sei mesi dopo l'autorizzazione e fino all'immissione in commercio; se il medicinale è stato immesso in commercio, almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio, una volta all'anno per i due anni seguenti e poi ogni tre anni. Per i medicinali autorizzati in più Stati membri e, in specifici casi, per tutti i medicinali contenenti la stessa sostanza attiva o la stessa associazione di sostanze attive e per i quali è stata fissata una data di riferimento per l'Unione, nonché la frequenza dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, va effettuata una

valutazione unica di detti rapporti da parte dell'autorità nazionale, trasmessa all'agenzia europea per i medicinali e agli Stati membri interessati. Dopodiché, l'agenzia trasmette la relazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Infine, sono introdotte novità in ordine alla procedura d'urgenza dell'Unione; in particolare, lo Stato membro o la Commissione avviano la procedura d'urgenza, a seguito della valutazione dei dati connessi alle attività di farmacovigilanza, per i seguenti casi: se intende sospendere o revocare un'autorizzazione all'immissione in commercio; se intende vietare la fornitura di un medicinale; se intende rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione all'immissione in commercio; se il titolare dell'autorizzazione gli comunica che, per motivi di sicurezza, ha interrotto l'immissione in commercio di un medicinale o ha avviato un'azione di ritiro di un'autorizzazione o intende farlo; se ritiene che sia necessaria una nuova controindicazione, una riduzione della dose raccomandata o una restrizione delle indicazioni.

Fa presente che dal citato articolo 1 della direttiva 2010/84 in esame viene introdotta inoltre una disposizione alla direttiva 2001/83 riguardante la pubblicazione da parte della Commissione di una relazione sullo svolgimento delle attività di farmacovigilanza da parte degli Stati membri, entro il 21 luglio 2015 e, in seguito, ogni tre anni.

Infine, l'articolo 2 della direttiva in esame prevede una disciplina transitoria. In particolare, l'obbligo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tenere aggiornato e mettere a disposizione su richiesta un documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza per uno o più medicinali di cui all'articolo 104, paragrafo 3, lettera *b*, della direttiva 2001/83/CE, nella versione modificata dalla presente direttiva, si applica alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate prima del 21 luglio 2012 o a decorrere dalla data in cui sono

rinnovate tali autorizzazioni all'immissione in commercio o dal 21 luglio 2015, a seconda della prima data utile.

Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle informazioni sui sospetti effetti collaterali negativi in formato elettronico alla banca dati Eudragilance, di cui all'articolo 107, paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale obbligo si applichi a decorrere da sei mesi dopo che l'agenzia ha stabilito e annunciato le funzionalità della banca dati.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione e, ovviamente, degli eventuali emendamenti approvati. Si riserva, altresì, di formulare una proposta di parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.*

*Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	168
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) . . . . .	171

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	169
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) . . . . .	169
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) . . . . .	172

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 def. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) . . . . .	170
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) . . . . .	173

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

##### La seduta comincia alle 13.25.

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011.**

**Doc. LVII, n. 4-*bis*.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il parere formulato, del quale condivide il richiamo alle raccomandazioni della Commissione europea all'Italia indirizzate nello scorso mese di luglio. Deve tuttavia sottolineare come si tratti purtroppo di raccomandazioni non attuate, che dimostrano il grave ritardo e anche la mancanza di volontà del Governo di portare a termine le riforme richiamate.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del PD sul provvedimento in esame.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, segnalando il parere negativo espresso dalla Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto in oggetto, salvo l'accoglimento di alcune proposte di modifica allo schema medesimo. Si tratta tuttavia di questioni che non sollevano problemi di compatibilità con le norme dell'unione europea e che non investono pertanto le competenze della XIV Com-

missione; potranno invece essere oggetto di adeguata valutazione da parte della Commissione di merito.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno approfondire ulteriormente il provvedimento in esame, al fine di comprendere i motivi che hanno indotto la Conferenza Stato-regioni ad esprimersi negativamente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ritiene che si possa senz'altro rinviare ad una successiva seduta la votazione della proposta di parere formulata.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame non riproduce puntualmente la definizione di sostanza chimica presente nell'articolo 3 del regolamento CE n. 689(2008) e non reca la definizione di pesticidi, pure presente nel medesimo articolo 3.

Preannuncia quindi l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole con osservazioni, volte ad invitare il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento le definizioni contenute nel regolamento n. 689 del 2008.

Sandro GOZI (PD) valuta positivamente le indicazioni fornite dal relatore, che

propone un adeguamento dello schema di decreto ai contenuti del regolamento n. 698 del 2008, assai più preciso delle disposizioni definite dal Governo. Riterrebbe tuttavia opportuno proporre tale adeguamento nella forma di condizioni più che di osservazioni.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, giudica pertinenti le considerazioni dell'onorevole Gozi; si era limitato ad osservazioni nell'intento di rimettere alla Commissione di merito una valutazione tecnica sulle proposte avanzate. Ritiene in ogni caso accoglibile la richiesta del collega e formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente.**

**COM(2010)695 def.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e tenuto conto delle osservazioni svolte dall'onorevole Gozi, formula una nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la nuova proposta di parere formulata, che tiene conto delle sue osservazioni. Sottolinea che, come fatto rilevare dal relatore nel parere, la consultazione svolta sul documento si è conclusa il 31 maggio 2011 e che la Camera arriva dunque in ritardo per incidere sulla fase di consultazione. Riterrebbe opportuno un intervento più tempestivo da parte di tutte le Commissioni parlamentari, soprattutto su tematiche di così grande rilievo come quella in esame.

Condivide il richiamo fatto dal relatore agli interventi per ridurre l'evasione e le frodi e prende atto del rinvio alla Commissione di merito circa l'opportunità di offrire una risposta puntuale ai quesiti posti dal Libro verde ai fini della consultazione. Ritiene che si sarebbero potuto offrire già in questa sede alcune risposte e che il parere si sarebbe potuto arricchire ulteriormente; ne valuta comunque positivamente i contenuti e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011  
(Doc. LVII, n. 4-bis).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la « Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 » (Doc. LVII, n. 4-bis);

rilevato che:

il documento dà conto dell'indebolimento delle prospettive di crescita dell'economia italiana, nel contesto di un rallentamento dell'economia globale. In particolare, le nuove previsioni descrivono un aumento del PIL dello 0,7 per cento nel 2011, dello 0,6 per cento nel 2012, dello 0,9 per cento nel 2013 e dell'1,2 per cento nel 2014, con una minore crescita rispetto alle precedenti previsioni, per il periodo considerato, di circa due punti percentuali complessivi;

alla luce del rallentamento della crescita, la nota di aggiornamento ridefinisce gli obiettivi di indebitamento netto nei termini dell'1,6 per cento nel 2012 e dello 0,1 per cento nel 2013 e di un avanzo dello 0,2 per cento nel 2014; tali obiettivi rispondono comunque al raggiungimento, concordato in sede di Unione europea, di una situazione *close to balance*;

la nota di aggiornamento tiene conto espressamente delle decisioni assunte a livello di Unione europea per la salvaguardia della stabilità dell'area euro nel corso del mese di luglio, con particolare riferimento al rafforzamento del Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria (FESF) e all'istituzione del Meccanismo europeo permanente di stabilità;

risulta opportuno che l'Italia proceda in tempi rapidi alla ratifica degli accordi istitutivi del Meccanismo europeo di stabilità;

la nota di aggiornamento fa esplicito riferimento alle raccomandazioni della Commissione europea all'Italia indirizzate nello scorso mese di luglio, alle quali risulta opportuno dare seguito, in particolare per quel che concerne le misure di politica economica sollecitate con riferimento a:

a) la riduzione della frammentazione del mercato del lavoro, con modifiche alla normativa relativa alla protezione dei lavoratori e alla tutela contro la disoccupazione;

b) la riforma del sistema di contrattazione al fine di garantire « una maggiore corrispondenza fra aumenti salariali e incrementi di produttività, tenendo anche conto delle effettive condizioni a livello locale ed aziendale »;

c) la liberalizzazione del settore dei servizi, in particolare di quello delle professioni;

d) la promozione dell'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali;

e) il miglioramento del quadro normativo in materia di investimenti privati in ricerca

f) l'accelerazione delle procedure di cofinanziamento delle politiche di coesione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (Atto n. 388).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (atto n. 388);

rilevato che lo schema non riproduce puntualmente la definizione di sostanza chimica presente nell'articolo 3 del regolamento CE n. 689(2008) e non reca la definizione di pesticidi, pure presente nel medesimo articolo 3;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda il Governo a sostituire, all'articolo 2, comma 1, la lettera *a*) con la seguente:

*a*) « sostanza chimica »: una sostanza ai sensi del regolamento CE

n. 1272(2008), presente allo stato puro o contenuta in un preparato, o un preparato, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie: *a*) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi; *b*) sostanze chimiche industriali;

2) provveda il Governo a inserire all'articolo 2, comma 1, la seguente lettera:

*p-bis*) « pesticidi »: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie: *a*) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al Regolamento CE n. 1107(2009) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; *b*) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE.

## ALLEGATO 3

**Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. (COM(2010)695 def.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010)695 def.), presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2010;

tenuto conto che la consultazione svolta sul documento si è conclusa il 31 maggio 2011 e che la Commissione europea ha preannunciato la presentazione – anche sulla base degli esiti della medesima consultazione – di specifiche proposte di intervento entro la fine del 2011;

considerato che:

il coordinamento dei sistemi fiscali nazionali dovrebbe costituire, nell'attuale fase del processo di integrazione europea, un obiettivo prioritario in quando necessario per coniugare il rilancio della crescita e dell'occupazione con un risanamento equo ed efficace delle finanze pubbliche;

l'ulteriore armonizzazione dell'imposta del valore aggiunto va inserita in una più ampia strategia di convergenza delle politiche fiscali, volta a prevenire fenomeni di concorrenza dannosa che potrebbero avere effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea. Tale strategia andrebbe perseguita nell'ambito dei nuovi meccanismi di *governance* economica, a partire dal prossimo semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche nazionali;

è apprezzabile l'aspirazione del Libro verde sul futuro dell'IVA a operare,

per la prima volta dalla sua introduzione, una riforma organica dell'intera disciplina dell'imposta, a fronte delle numerose lacune e contraddizioni del quadro normativo vigente a livello europeo e nazionale;

la disciplina IVA vigente a livello europeo risulta in contrasto con il principio di proporzionalità, caratterizzandosi per un'eccessiva e crescente complessità degli oneri amministrativi per i soggetti passivi e non tenendo conto delle esigenze delle piccole e medie imprese;

il sistema delle aliquote, tenuto conto delle numerose esenzioni e della previsione di aliquote ridotte e super ridotte applicabili da singoli Stati membri, presenta forti elementi di incoerenza e frammentazione e può determinare distorsioni nel funzionamento del mercato interno e alterazioni della concorrenza;

le pratiche elusive e le frodi, che determinano una forte perdita del gettito dell'imposta, sembrano derivare in misura non trascurabile dalle debolezze insite nelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle che autorizzano gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi in esenzione IVA e dal modello di riscossione dell'imposta, che è rimasto sostanzialmente invariato dalla sua introduzione nonostante l'innovazione tecnologica;

nonostante le difficoltà illustrate nel Libro verde, appare opportuno procedere verso un sistema IVA basato sul principio del paese di origine, assicurando una forte armonizzazione delle aliquote IVA, per impedire che le differenze di aliquota influiscano sulla decisione del

luogo di acquisto, e definendo un adeguato sistema di compensazione, per garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di consumo;

l'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'armonizzazione dell'IVA, non specifica lo strumento giuridico da utilizzare a tale scopo. Il ricorso pressoché esclusivo a direttive, pur consentendo agli Stati membri o di tener conto in sede di recepimento delle specificità degli ordinamenti giuridici, ha determinato una mancanza di uniformità delle normativa IVA nazionali;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché:

1) sia privilegiato il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, per la disciplina in materia di IVA, al fine di conseguire una maggiore coerenza ed uniformità nell'applicazione dell'imposta a livello nazionale;

2) sia ridotto drasticamente il numero delle esenzioni, al fine di migliorare l'efficacia e la neutralità dell'imposta non-

ché di ampliarne la base imponibile, offrendo un'alternativa valida all'aumento delle aliquote IVA;

3) sia razionalizzato il sistema delle aliquote ridotte assicurando che esse siano estese, oltre che ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi prestati localmente contemplati e, più in generale, ai servizi prestati dalle piccole e medie imprese europee;

4) siano eliminate le deroghe previste a favore di singoli Stati membri in relazione all'applicazione di aliquote ridotte, esenzioni o altri aspetti specifici della disciplina IVA;

5) siano drasticamente ridotti, in coerenza con il principio di proporzionalità, gli oneri amministrativi collegati all'imposta, anche mediante la definizione a livello europeo di un elenco esaustivo di obblighi standardizzati in materia di IVA che possono essere imposti dagli Stati membri;

6) sia istituito un regime speciale IVA a favore delle PMI, basato su una soglia comune, atto a ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione delle normali disposizioni in materia di IVA;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito tutti gli interventi appropriati per ridurre l'evasione e le frodi, con particolare riferimento alle quattro opzioni prospettate al riguardo dal Libro verde;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di articolare il proprio documento finale in modo da offrire una risposta puntuale ai quesiti posti dal Libro verde ai fini della consultazione.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 175**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 6 ottobre 2011.*

L'ufficio di presidenza integrato dai  
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle  
14.15 alle 16.15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL)  
(Svolgimento e conclusione) ..... 176

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria  
nella prospettiva del federalismo fiscale.**

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione  
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Francesco Tuccio, *Presidente di ANUTEL*, il dott. Vittorio Valtolina, *funzionario del Comune di Monza*, la dott.ssa Maria Adele Cinquepalmi, *funzionario del Comune di Roma*, la dott.ssa Cristina Carpendo, *funzionario del Comune di Jesolo*, il dottor

Stefano Baldoni, *funzionario del Comune di Corciano*.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor TUCCIO, che svolge una relazione, alla quale seguono gli interventi del dott. BALDONI, della dott.ssa CARPENDO e della dott.ssa CINQUEPALMI.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il dottor TUCCIO, il dott. Vittorio VALTOLINA, la dott.ssa CINQUEPALMI e la dott.ssa CARPENDO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) (doc. IV, n. 22) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
<b>ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:</b>	
Esame di una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (doc. IV, n. 23) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
Sui lavori della Giunta .....	6
AVVERTENZA .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV Camera e 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima, Connie Hedegaard, sulle politiche europee in materia di cambiamenti climatici ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo ( <i>Seguito esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	8
<i>ALLEGATO</i> ( <i>Documento conclusivo approvato dalle Commissioni riunite</i> ) .....	9

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (Atto n. 402) di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Consiglio Universitario Nazionale (CUN), Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), associazioni di docenti e ricercatori e di organizzazioni sindacali .....	51
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	52
<i>ALLEGATO 1</i> ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	54

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	55

## COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale ».	
Audizione di rappresentanti di Confindustria .....	56
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia .....	56

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Emendamenti C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	57
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> ( <i>Parere alla V Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	63

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	59
--	----

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di testo base del relatore</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

## II Giustizia

### COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Emendamenti C. 1415-C .....	68
---	----

### INTERROGAZIONI:

5-03244 Motta: Sulla carenza di organico del personale in servizio presso il carcere di Parma .....	68
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	70
5-03968 Brandolini: Sulla sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì .....	69
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	73

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero (*Seguito esame e rinvio*) ..... 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 77

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) ..... 78

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina nel settore delle scienze estetiche. Nuovo testo C. 3107 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*) ..... 79

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in testo unificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*) ..... 81

## SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4-bis (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 88

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 89

Variazione nella composizione della Commissione ..... 89

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 89

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011. Doc. LVII, n. 4-bis (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 108

Sui lavori della Commissione ..... 110

## INTERROGAZIONI:

5-04840 Vannucci: Sul percorso di studi universitari per la formazione del restauratore . 110

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 113

5-04868 De Pasquale: Questioni connesse al pagamento degli oneri relativi alle visite fiscali da parte dei dirigenti scolastici ..... 111

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 114

5-05222 Bachelet: Sulle modalità di reclutamento degli insegnanti ..... 111

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 115

5-05236 Pili: Sulle disparità tra i diplomi rilasciati dai conservatori statali di musica e i diplomi di laurea di II livello .....	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	117

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli .....	118
--	-----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	118
5-05469 Mariani: Iniziative urgenti per la realizzazione di opere di ammodernamento dell'Acquedotto pugliese .....	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-05470 Di Biagio: Iniziative urgenti per dare soluzione a talune problematiche relative alla realizzazione dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia .....	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	123

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	125
Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011. Doc. LVII, n. 4-bis (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	125
<i>ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito democratico)</i> ....	133
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	126

### RISOLUZIONI:

7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	130
--	-----

### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i> .....	140
Disposizioni concernenti il riconoscimento dell'accesso alla rete a banda larga quale servizio di carattere universale. C. 2987 Meta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132

## X Attività produttive, commercio e turismo

### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per l'industria e i servizi della Camera dei deputati della Romania .....	149
--	-----

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	150
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	153

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	154
AVVERTENZA .....	155

## **XII Affari sociali**

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	156
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	156
AVVERTENZA .....	167

## **XIV Politiche dell'Unione europea**

### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	168
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	171

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	169
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	169
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	172

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 def. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	170
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	173

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175
---	-----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	176

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



€ 10,00



\*16SMC0005440\*